

262.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Interpellanza:		<i>Berselli</i>	4-19120 14750
Zanferrari Ambroso	2-01082 14741	<i>Nuccio</i>	4-19121 14751
Interrogazioni a risposta in Commissione:		<i>Nuccio</i>	4-19122 14752
<i>Fredda</i>	5-01772 14743	<i>Vozza</i>	4-19123 14752
<i>Masini</i>	5-01773 14744	<i>Russo Spina</i>	4-19124 14753
<i>Muzio</i>	5-01774 14744	<i>Pivetti</i>	4-19125 14753
<i>Muzio</i>	5-01775 14745	<i>Frontini</i>	4-19126 14753
<i>Torchio</i>	5-01776 14745	<i>Santoro Italico</i>	4-19127 14754
<i>Poli Bortone</i>	5-01777 14747	<i>Scalia</i>	4-19128 14754
<i>Vozza</i>	5-01778 14747	<i>Marcucci</i>	4-19129 14755
Interrogazioni a risposta scritta:		<i>Dosi</i>	4-19130 14755
<i>Pecoraro Scamio</i>	4-19116 14748	<i>Metri</i>	4-19131 14755
<i>Borghesio</i>	4-19117 14748	<i>Aloise</i>	4-19132 14756
<i>Gasparri</i>	4-19118 14748	<i>Pecoraro Scanio</i>	4-19133 14757
<i>Poli Bortone</i>	4-19119 14750	<i>Gasparri</i>	4-19134 14757
		<i>Servello</i>	4-19135 14757
		<i>ERRATA CORRIGE</i>	14758

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1993

	PAG.		PAG.		
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:					
Bertezzo	4-14633	III	Napoli	4-12790	XXV
Bianco Gerardo	4-14368	III	Novelli	4-14155	XXVI
Buontempo	4-12944	IV	Nuccio	4-09634	XXVI
Caradonna	4-11809	VII	Parlato	4-16793	XXVII
Ciabbari	4-16169	VII	Pellicano	4-07617	XXVII
De Benetti	4-12655	IX	Poli Bortone	4-11879	XXVIII
Ferrarini	4-11370	X	Poli Bortone	4-14616	XXIX
Galasso Alfredo	4-13027	X	Poti	4-14722	XXX
Gasparri	4-14912	XI	Prevosto	4-10774	XXXI
Gorgoni	4-14685	XII	Provera	4-15868	XXXII
Guerra	4-13310	XIII	Rojch	4-10712	XXXIII
Iannuzzi	4-07238	XIV	Ronchi	4-12878	XXXIV
Imposimato	4-08994	XIV	Ronchi	4-14501	XXXV
Lia	4-13882	XV	Ronzani	4-14525	XXXV
Lucarelli	4-12445	XVI	Russo Spena	4-14062	XXXVI
Marenco	4-03988	XVII	Santonastaso	4-10070	XXXVIII
Marenco	4-11719	XVIII	Scalia	4-13651	XXXIX
Marenco	4-15211	XX	Strada	4-16545	XLI
Marenco	4-15391	XX	Taradash	4-12963	XLII
Marino	4-06480	XXI	Tassi	4-04733	XLIII
Marino	4-10761	XXII	Tassi	4-06986	XLIV
Marino	4-10980	XXIII	Tassi	4-09453	XLIV
Marino	4-15897	XXIII	Trabacchini	4-14624	XLV
Mastranzo	4-10569	XXIV	Tremaglia	4-06605	XLVI
Mombelli	4-15958	XXIV	Tremaglia	4-09182	XLVII
			Tremaglia	4-15163	XLVIII
			Vendola	4-16433	XLVIII

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro dell'ambiente, per sapere — premesso che:

l'articolo 2 della legge n. 475/88 ha inteso disciplinare i residui derivati da processi produttivi, suscettibili di essere riutilizzati, definendoli come « materie prime secondarie » (M.P.S.);

l'individuazione di tali materie era di competenza del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale vi ha provveduto con decreto ministeriale 26 gennaio 1990;

allo stesso Ministero competeva la determinazione delle norme tecniche generali relative alle attività connesse all'utilizzazione delle M.P.S. Tali norme non sono mai state emanate;

la disciplina dell'utilizzo delle M.P.S. competeva alle Regioni le quali, con proposta di legge, dovevano determinare le modalità per l'esclusione delle M.P.S. dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti;

la Regione Veneto con propria legge 23 aprile 1990, n. 28, ha dettato al titolo I, la prevista normativa;

allo scopo di agevolare al massimo il recupero ed il riutilizzo dei residui recuperabili, ma al contempo preoccupata dalla eventuale attività degli « ecofurbi », la citata legge regionale ha posto delle precise regole per l'utilizzazione di tali M.P.S.;

sembrava così inaugurata una nuova fase di chiarezza nell'attività di smaltimento dei rifiuti:

da un lato « rifiuto » restava tutto quello che doveva essere « buttato via » (con destinazione discarica, trattamento finale, eccetera);

dall'altro qualsiasi « residuo riutilizzabile » usciva dal campo dei rifiuti e soggiaceva a norme diverse, comunque nel rispetto e garanzia dell'ambiente. Cito, come esempio, l'utilizzo dei liquami zootecnici con piani di concimazione o l'utilizzo delle terre di fonderia come sottofondi stradali (ottenendo anche un « risparmio » di materiale inerte) anche se è più noto il riutilizzo di ferro, vetro, carta, plastica, eccetera;

da allora si è aperto un lungo periodo di incertezze relativamente la validità o meno della normativa riguardante le M.P.S.;

nessuno mai però pensò di sostenere che ad esempio le fonderie, le cartiere e i mangimifici fossero impianti di trattamento rifiuti solo per il fatto che vi si convogliavano « residui » (ferro, carta, scarti di lavorazione alimentare);

la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione del 27 marzo 1992 sentenziò, tra l'altro, che: « ai residui derivanti dai processi produttivi qualificabili come M.P.S. ai sensi della legge 9 novembre 1988, n. 475, continua ad applicarsi la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, fino a quando non saranno emanate le norme di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 2 della legge stessa ». La Regione Veneto, ad esempio, continuò a sostenere la propria legge mantenendo fermi i principi in essa contenuti [nell'ottica del riutilizzo venne pure modificato l'allegato d) del P.R.R.A.);

ora due nuove circostanze portano alla necessità di urgenti riflessioni. La prima di esse è costituita dall'ordinanza assunta dal Pretore di Padova il 3 agosto 1993, nel corso del procedimento penale n. 1011/93, con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge regionale n. 28 del 1990 concernenti le M.P.S.; la seconda circostanza è costituita dal sequestro ordinato dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Verona degli impianti della ditta Rotamfer

S.p.a., con sede in Castelnuovo del Garda, per mancanza di autorizzazione per l'attività di trattamento di « rifiuti speciali ». Solo per inciso ricordo che la Rotamfer ha 50 dipendenti ed una produzione di 30.000 tonnellate/mese di rottame che comporta problemi alle acciaierie, abituali clienti;

che non si tratti solo di problema ambientale, ma di globale problema sociale, trova conferma nel mondo produttivo che è disposto a ridurre i rifiuti recuperando e riutilizzando, ma solo nella certezza del quadro normativo; nel mondo agricolo che chiede di poter riutilizzare i residui biologici derivanti dagli alleva-

menti; nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani che non vede la convenienza a selezionare se poi i materiali ottenuti sono ancora considerati rifiuti —:

se non ritenga di intervenire con urgenza per fare chiarezza onde evitare che chi si è entusiasmato per il riutilizzo dei residui recuperabili si senta ora costretto a pensare che tutto ciò è rifiuto, e soprattutto evitare un contenzioso tra magistratura e attività produttive che pesa enormemente sulla economia del nostro Paese.

(2-01082)

« Zanferrari Ambroso ».

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

FREDDA, GIORDANO ANGELINI, CHIAVENTI, GRILLI, RONZANI e BIRICOTTI GUERRIERI. — *Al Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che:

recentemente è stata rinnovata la concessione dei servizi regolari di linea alla società Alitalia;

nel gennaio del 1993 il dottor Bisingani Amministratore Delegato dell'Alitalia, nell'ambito dell'audizione da lui svolta alla IX Commissione della Camera, affermò che la situazione finanziaria della Compagnia di bandiera poteva considerarsi positiva, perché presentava un bilancio pressoché in pareggio, in controtendenza con la situazione in perdita delle altre compagnie europee;

a pochi mesi da quelle dichiarazioni emergono dati di segno estremamente negativo sulle perdite finanziarie dell'Alitalia, che determinano una incertezza nel suo stesso futuro e che può mettere in discussione i livelli occupazionali e determinare un peggioramento dei servizi e un clima di tensione nel settore;

si è constatato un oggettivo deterioramento della situazione finanziaria della detta società, situazione che si caratterizza per l'accentuata sottocapitalizzazione, l'elevato rapporto di indebitamento rispetto ai mezzi propri e la conseguente impossibilità di reperire le risorse necessarie al pur minimo piano previsto di sviluppo della flotta, la difficoltà dell'attuale gruppo dirigente ad individuare e proporre soluzioni per uscire da questo stato di crisi;

si sono notati negli ultimi tempi diversi articoli di stampa, probabilmente ispirati dalla stessa Alitalia, riguardo la necessità di procedere ad una ristrutturazione del Gruppo, con previsione di ridu-

zione degli organici, nonostante le organizzazioni sindacali di settore abbiano dato la disponibilità ad una flessibilità nell'utilizzo del personale, che oltre a servire al rilancio dell'azienda possa garantire il mantenimento dei livelli occupazionali mantenendo i vari segmenti del processo produttivo;

si è rilevato che l'Alitalia, nonostante il perdurante blocco di assunzioni anche in settori operativi, ha proceduto all'assunzione di numerosi dirigenti e quadri esterni, anche con nomi altisonanti, anziché attingere all'ampia disponibilità interna e in contrasto col comportamento di altre aziende IRI;

si è rilevata la perdurante inerzia dell'azionista IRI nei confronti della controllata;

si è appreso dalla stampa di un incontro del Ministro dei Trasporti con il presidente dell'IRI e con l'amministratore delegato dell'Alitalia —:

se il ministro interrogato non intenda far conoscere, anche nella sua qualità di concedente dei servizi pubblici di trasporto aereo, la reale situazione tecnico-economica del concessionario, che non sembra certamente più corrispondere a quanto riportato nell'ultimo bilancio consuntivo e a quanto recentemente dichiarato dall'amministratore delegato in sede parlamentare;

quali siano, in relazione alle recenti assunzioni di dirigenti e quadri, i dati analitici e le motivazioni di un comportamento così contraddittorio con le ultime indicazioni impartite dall'IRI in questo ambito;

quali eventuali direttive abbia impartito l'azionista al concessionario nel ricordato incontro;

cosa intenda fare in merito agli obblighi che derivano dalla sua qualità di rappresentante del concedente, con particolare riguardo al compito di controllo e vigilanza sul concessionario dei detti servizi pubblici;

quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dell'intero gruppo dirigente della società, ove si ravvisino responsabilità gestionali di questo;

se non ravvisi l'opportunità di procedere ad una urgente ricapitalizzazione dell'Alitalia, come da tempo richiesto con insistenza dal Gruppo PDS, e in questo caso di non affidare all'attuale *management* ulteriori risorse pubbliche. (5-01772)

MASINI, SANGIORGIO e MANCINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che l'articolo 2 comma 5 del bando di concorso per soli titoli ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, a cattedre e posti nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, indetto con decreto ministeriale del 22 aprile 1993 prevede: « i servizi prestati nell'insegnamento della religione cattolica o attività alternative all'insegnamento della religione cattolica non sono validi né ai fini dell'ammissione al concorso né ai fini dell'attribuzione di punteggio alla graduatoria »;

che tale decisione risulta in contrasto con il dettato della legge 27 dicembre 1989 n. 417 e dei successivi decreti ministeriali del 22 luglio 1989 e 22 giugno 1990 di cui il decreto sopra citato costituisce un aggiornamento;

che in particolare l'articolo 2, comma 10 lettera b) della legge 417 del 1989 prevede, per l'accesso nelle graduatorie per concorso per titoli, un requisito di servizio di insegnamento di 360 giorni purché prestato « sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso »;

che tale previsione esclude certamente il servizio prestato per l'insegnamento della religione cattolica a cui non corrisponde alcuna classe di concorso, ma non esclude assolutamente il servizio pre-

stato per le attività didattiche e formative richieste dagli alunni che non si avvalgono dell'IRC in quanto tale servizio risulta conseguente a nomine di supplenze conferite per graduatorie relative ad insegnamenti corrispondenti a classi di concorso —;

se non intenda rimuovere al più presto tale violazione della legge;

se non voglia cogliere l'occasione di questa riconsiderazione per modificare le disposizioni che arbitrariamente riconoscono nei suddetti concorsi per titoli il servizio prestato nelle scuole private.

(5-01773)

MUZIO, CARCARINO, MARINO, GUERRA, CRUCIANELLI, BERGONZI, RENATO ALBERTINI e MITA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

da notizie pubblicate in data 20 ottobre sui principali quotidiani risulta che il liquidatore Alberto Predieri ha rilevato che non meno di 41 dirigenti del gruppo Efim sono stati da lui denunciati per falso in bilancio;

se si tratti di vera e propria denuncia o di semplice segnalazione alla Procura di Milano di presunte irregolarità;

se, nella eventualità che si trattasse di semplice segnalazione, non sia opportuno disapprovare il fatto che il liquidatore dell'Efim abbia dato pubblicità a fatti da accertare, quando oggi si è addirittura dell'avviso di tener riservati i nominativi di inquisiti con regolare avviso di garanzia;

se il Prof. Predieri non debba precisare che le 41 persone richiamate nella audizione del Commissario liquidatore non sono solo dirigenti Efim, ma amministratori di società operative, nel cui ambito possono rientrare anche persone esterne all'Efim stesso, o a società da esso controllate;

se non ritengano di dover censurare comunque tal comportamento per i riflessi negativi che ha su tutto il personale dell'Efim Holding (da 91 giorni in assemblea permanente) e in particolare sui lavoratori dell'Efim Holding, delle Finanziarie e delle Società in liquidazione che stanno combattendo per la loro ricollocazione; ricollocazione per la quale il Prof. Predieri si sarebbe dovuto attivare per tempo invece di ignorare totalmente, malgrado la sua qualifica di pubblico ufficiale nominato direttamente dal Governo, gli obblighi che in materia gli derivano dalla legge 33 del 1993 di soppressione dell'Efim, dall'ordine del giorno del Senato del 16 febbraio 1993, dalla lettera del Presidente Amato del 7 aprile 1993 e dalla risoluzione della Commissione Lavoro della Camera votata all'unanimità il 5 agosto 1993. (5-01774)

MUZIO, CARCARINO, MARINO, GUERRA, CRUCIANELLI, BERGONZI e RENATO ALBERTINI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica, dell'industria, commercio e artigianato e incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

dal dibattito seguito alle dichiarazioni del liquidatore dell'EFIM nel corso dell'audizione alla Commissione Industria del Senato di lunedì 19 u.s. sono emersi i seguenti dati: a) la situazione conflittuale dei rapporti del liquidatore Efim con Finmeccanica in merito alla cessione del gruppo Breda Costruzioni Ferroviarie; b) gli atteggiamenti dilatori dello stesso in merito al passaggio alla stessa finanziaria IRI delle aziende Efim del settore difesa; c) che in entrambi i casi i ritardi sono stati dallo stesso liquidatore imputati ai « bilanci non attendibili » delle aziende in questione;

se risponde a verità che: il Commissario liquidatore, dopo ben 15 mesi dall'inizio della liquidazione, il cui arco temporale complessivo è stato previsto per legge in 24 mesi, abbia già venduto 26

società e nel caso quali e con quali introiti; sia in attesa di trasferire altre 26 società a Finmeccanica, e se sì quali e con quali introiti dell'operazione; abbia intenzione di porre in liquidazione le rimanenti società soltanto sulla base della loro attuale non alienabilità, senza verificare la fattibilità di un loro passaggio, anche temporaneo, in attesa di una eventuale futura privatizzazione, alla GEPI o ad altre strutture industriali controllate dal Tesoro;

quali progetti esecutivi che devono prevedere in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione, il risultato anche in termini di razionalizzazione e di ristrutturazione, nonché di impatto sui livelli occupazionali (legge 33/1993, articolo 3, comma 2);

quali specifiche misure anche economiche dirette alla gestione e alla soluzione delle situazioni di eccedenza di personale idonee a fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dei progetti e dei provvedimenti adottati nei limiti di una spesa complessiva di 30 miliardi con onere a carico della gestione liquidatoria (Legge 33/1993, articolo 3, comma 2/ter);

quali atti intendano adottare, data l'estrema urgenza e la rilevanza delle conseguenze di licenziamenti o provvedimenti di cassa integrazione decisi dal commissario, senza la dimostrazione che, anche attraverso gli adeguati formali confronti sindacali, abbia esperito concretamente tutti i necessari tentativi di ricollocazione nei modi e nei termini che gli derivano dalla legge di soppressione dell'EFIM, come si è già dovuto più volte richiamare nelle sedi parlamentari e anche da parte di questa Commissione, tenendo conto delle tutele al personale previste per legge.

(5-01775)

TORCHIO, BRUNI, BIANCO, ZAMBON, BERNI, CARLI, CASTELLOTTI, DELFINO, ALOISE, FRANCESCO FERRARI, GIOVANARDI, PATRIA, ROJCH, LUIGI RINALDI, TUFFI, DIANA, CILIBERTI, CORSI, ROSINI, FRASSON, CAN-

CIAN, ZAMPIERI, BACCARINI, BORRI, PINZA, MENGOLI, TARABINI, GELPI, MOIOLI VIGANÒ, TEALDI, VITI, IODICE, BERTOLI, CACCIA, ZANFERRARI AMBROSO, WILMO FERRARI, DAL CASTELLO e ZOPPI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'industria, commercio e artigianato e incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che:

la KÄSEUNION di Berna (Associazione degli Industriali Caseari Svizzeri), a quanto pare non senza connessioni con l'analoga associazione della Germania, quasi a mo' di mosca cocchiera di ben più pericolose operazioni, ha approvato la denominazione « Grana svizzero da intenditori » proposta dall'agenzia pubblicitaria per « chiarire al consumatore italiano la vera tipologia del prodotto Sbrinz, contrariamente a quanto avveniva prima ». Tutto ciò si evince in una comunicazione inviata agli importatori tradizionali con nota del Centro d'Informazione per il Formaggio Svizzero posto in Corso Magenta, 56 a Milano, datata 15 settembre 1993;

la stessa KÄSEUNION, come si evince da una nota ai clienti italiani della ditta Lustenberger + Dürst SA di Zurigo in data 21 settembre scorso, ha deciso un bonifico speciale sullo Sbrinz estivo 91 (Grana svizzero) a partire dal 27 di settembre al 25 ottobre 1993 di 1,00 Franco, dedotto direttamente dalla fattura;

il *Giornale Nuovo* del 14 ottobre u.s., in un articolo a firma di Benny Casadei Lucchi, a cura della redazione servizi speciali, reca una foto dello slogan « Grana svizzero da intenditori » con il commento: « gli esperti affermano che è lecito l'uso del termine "grana" da parte di un formaggio svizzero perché la denominazione non è soggetta a restrizioni e sanzioni penali », il tutto confortato da dotte disquisizioni di Alberto Guastini, presidente della Dorland T.B. Billet, la società che cura la campagna pubblicitaria del predetto formaggio;

il *Giornale di Brescia* del 19 ottobre u.s. preannuncia per il prossimo 22 ottobre il « processo » al Gran Giuri della pubblicità con un servizio intitolato: « Grane per il grana svizzero »;

il Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano, interpretando il pensiero del Consorzio del Parmigiano Reggiano, ha inviato il 6 ottobre scorso al Ministero interrogato — Gestione Tutela — una nota nella quale si chiedeva quale fosse l'orientamento del Governo italiano di fronte ad una sì maldestra campagna speculativa che rischia di vanificare gli sforzi a tutela dell'immagine del prodotto principe della nostra attività casearia ed agro-alimentare;

l'Assocaseari, Associazione Nazionale del Commercio dei Prodotti Lattiero Caseari, con nota del 30 settembre u.s., inviava alla Div. XIV della Direzione Generale della Produzione Industriale del Ministero dell'Industria, una vibrata nota nella quale, riferendosi alla vicenda illustrata, si afferma che: « è fin troppo evidente che i produttori svizzeri intendono sfruttare a proprio profitto la denominazione italiana "Grana" per aprire nuove correnti di vendita per il proprio formaggio "Sbrinz" »;

l'Assolatte, Associazione Italiana Lattiero Casearia, rappresentante gli industriali del settore, con recente nota, esprime « sorpresa » per la manovra in atto e conferma come il nome « Grana » costituisca parte integrante della denominazione composta « Grana Padano », anche a seguito della lettera del Ministero dell'Agricoltura alla Commissione CEE del 3 agosto 1993 e dei contenuti del regolamento CEE n. 2081/92 che, a parità di condizioni, una estensione di tutela a prodotti provenienti da Paesi Terzi in caso di omonimia con una denominazione protetta nella CEE, è subordinata al fatto che non sussistano « rischi effettivi di confusione » (articolo 12, comma 2) —;

se, alla luce delle cennate posizioni, non intenda il Governo intervenire con determinazione per tutelare le giuste ra-

gioni del mondo produttivo nazionale rappresentate dal Consorzio di tutela del « Grana Padano », anche per conto del « Parmigiano Reggiano » e se non ritenga di intervenire con ogni mezzo presso il governo svizzero per porre fine ad una così marcata e fraudolenta campagna di confusione dei consumatori;

se, infine, non ritenga maturi i tempi per consentire al Parlamento una sollecita approvazione dei provvedimenti di recepimento dei Regolamenti comunitari n. 2081 e n. 2082/92 della CEE. (5-01776)

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quanto è costata al bilancio del Ministero fino a questo momento la cosiddetta « Commissione Brocca ». (5-01777)

VOZZA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

si rischia nei prossimi giorni il blocco dei ricoveri e la chiusura dell'ospedale San Leonardo di Castellammare (NA), perché dopo mesi non sono stati eseguiti i lavori prescritti dai vigili del fuoco;

questa situazione si è creata perché la regione nonostante l'urgenza e la gravità della situazione non ha provveduto a stanziare i fondi necessari per eseguire i lavori richiesti;

appare grave che nessuna iniziativa in questi mesi è stata assunta nonostante che l'interrogante avesse già segnalato sia al Ministro della sanità, con l'interrogazione del 14 gennaio 1993, che al presidente della Giunta regionale in data 9 febbraio 1993, lo stato di collasso dell'USL 35;

la nuova emergenza che si profila non fa altro che aggravare la crisi in cui la USL 35 è precipitata a causa dell'intreccio politico-malavitoso che si era determinato, ed accrescere i disagi dei cittadini che già sono costretti ad utilizzare un servizio scadente, nonostante l'impegno e la capacità degli operatori sanitari —;

se non ritenga necessario intervenire immediatamente per quanto di competenza presso la regione Campania per scongiurare la chiusura dell'ospedale;

se non valuti utile promuovere un'ispezione per accertare la causa della crisi in cui versano le USL in Campania a partire dalla USL 35. (5-01778)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Cesa è stato sciolto il 27 agosto 1992 con decreto del Presidente della Repubblica n. 204 ai sensi della legge 22 luglio 1991, n. 221;

dopo lo scioglimento è indispensabile prevedere decise azioni delle forze dell'ordine e degli organi giudiziari per smantellare le organizzazioni malavitose operanti nel territorio ed i loro legami anche nella burocrazia comunale;

per realizzare una vera azione di risanamento sociale è necessario prevedere particolari interventi per l'occupazione e per il potenziamento dei servizi (scuola, assistenza, formazione...) nei comuni interessati dai suddetti provvedimenti —:

dal Ministro dell'interno:

se i rapporti dei commissari di gestione del comune di Cesa hanno provveduto alla risoluzione di tutti i contratti sospetti, alla verifica, alla denuncia e alla sospensione dei dipendenti comunali risultati collegati alla malavita; all'adozione di quei provvedimenti regolamentari e organizzati per garantire la massima trasparenza delle future gestioni;

se abbia potenziato l'attività di polizia nel territorio del comune di Cesa dopo lo scioglimento del consiglio comunale e quali esiti abbia tale azione contro la malavita organizzata;

se siano stati previsti stanziamenti adeguati per l'attività dei commissari al fine di adottare misure organizzative anticamorra, ad esempio uffici per la trasparenza amministrativa;

dal Ministro del lavoro se abbia predisposto precise azioni per incentivare l'oc-

cupazione nei comuni interessati da provvedimenti di scioglimento del consiglio comunale ed in ogni caso quali siano i progetti occupazionali preparati o approvati in relazione al comune di Cesa.

(4-19116)

BORGHEZIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i terreni urbani vincolati alla realizzazione di servizi pubblici — dopo esser stati di recente duramente colpiti dalla dimidiazione delle indennità di esproprio — sono ora assoggettati ad un'ICI molto gravosa che per qualsiasi altro immobile senza che si sia minimamente tenuto conto delle pesanti compromissioni conseguenti ai vincoli in questione e cioè che in seguito ad essi la proprietà sovente non è più in grado di far validi programmi a breve e lungo termine per quanto attiene la conduzione, la gestione, l'affitto, l'attrezzatura ed eventuali riparazioni ai fabbricati inserventi ai beni in oggetto e ciò con conseguenti gravissimi danni;

nella citata fattispecie, finisce per essere del tutto aleatoria anche la possibilità di porre in vendita l'immobile a prezzi accettabili, stante che la tassa di Registro non subisce alcuna riduzione e data la possibilità che, nonostante la mancata realizzazione delle opere previste dal vincolo, questo venga inesorabilmente rinnovato *sine die* —:

se non ritenga che, tenuto conto della grave compromissione che i detti vincoli rappresentano già di per sé e dell'ulteriore, ben maggiore pregiudizio dipendente dall'esproprio, sia equo che i terreni siffattamente vincolati abbiano ad ogni effetto lo stesso trattamento fiscale praticato per i terreni urbani condotti direttamente dal proprietario conduttore diretto. (4-19117)

GASPARRI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

i consigli d'amministrazione della Banca Commerciale Italiana e del Credito

Italiano hanno deliberato di sottoporre all'assemblea dei soci la facoltà di convertire le azioni di risparmio in azioni ordinarie previo pagamento di un conguaglio di 250 lire per azione per la Banca Commerciale e di 160 lire per il Credito Italiano;

i suddetti consigli d'amministrazione risultano essere controllati dall'Iri, che possiede 482.100 mila azioni ordinarie della Banca Commerciale, pari al 57,4 per cento del capitale ordinario, e 88.600 mila azioni di risparmio, pari al 42,2 per cento del capitale di risparmio, nonché 879.000 mila di azioni ordinarie del Credito Italiano, pari al 67,1 per cento del capitale ordinario, e 50.400 mila azioni di risparmio, pari al 17,4 per cento del capitale di risparmio;

l'Iri ha ceduto recentemente, per un periodo di tre anni, l'usufrutto sulla partecipazione detenuta nella Banca Commerciale Italiana;

secondo notizie di stampa il costo del conguaglio sarebbe stato determinato prendendo a base il prezzo di emissione delle azioni, senza valutare le quotazioni di mercato dei titoli;

prendendo a riferimento il mese di settembre si può notare che la differenza tra azioni di risparmio ed azioni ordinarie delle due banche è ben superiore alle 250 ed alle 160 lire stabilite per il conguaglio, ammontando a 1.200 lire per la Banca Commerciale Italiana ed a 960 lire per il Credito Italiano;

le operazioni annunciate dai suddetti consigli d'amministrazione hanno provocato il giorno successivo delle variazioni nelle quotazioni dei titoli, con un vistoso calo delle azioni ordinarie (9 per cento per la Banca Commerciale e 10,6 per cento per il Credito Italiano) ed un aumento di quelle di risparmio (9,7 per cento per la Banca Commerciale e 23,1 per cento per il Credito Italiano);

da questi dati si evince un notevole danno a carico degli azionisti ordinari ed un notevole vantaggio per gli azionisti di risparmio, nonché un duplice vantaggio

per l'Iri, che oltre a veder rivalutate le sue azioni di risparmio dietro versamento di un conguaglio di lunga inferiore all'incremento che deriva dalla conversione, rende liquidabile la sua partecipazione al capitale di risparmio dei due istituti di credito, che altrimenti sarebbe rimasta esclusa dai progetti di dismissione delle partecipazioni ordinarie;

all'Iri è comunque garantita la maggioranza assoluta del capitale ordinario con il 54,4 per cento delle azioni della Banca Commerciale e con il 58,1 per cento del Credito Italiano;

l'operazione di conversione delle azioni non premia i sottoscrittori originari, ma investitori che hanno acquistato azioni già depresse, come dimostra il fatto che dall'emissione ad oggi gli scambi delle azioni di risparmio sono stati superiori di tre volte per la Banca Commerciale e di due volte per il Credito Italiano rispetto alle azioni complessivamente in circolazione, escluse ovviamente quelle detenute dall'Iri;

il costo del conguaglio è stato determinato valutando esclusivamente il prezzo originario delle azioni di risparmio, che risale a molti anni fa, e non il valore di mercato;

nei giorni immediatamente precedenti l'annuncio della possibile conversione le azioni di risparmio del Credito Italiano hanno fatto registrare volumi ed incrementi di quotazioni anomalmente elevati;

la Banca Commerciale ha previsto che la facoltà di conversione possa essere esercitata in un periodo di 19 giorni lavorativi tra il 17 gennaio 1994 e l'11 febbraio 1994, mentre per le azioni del Credito Italiano non è stato ancora stabilito il periodo per la riconversione —;

se tali notizie risultino fondate se ritengano corrette le suddette metodologie e se abbiano già espresso un parere in merito;

se risultino perizie per valutare i conguagli e se, in caso negativo, ritengano opportuno disporle;

se ritengano che l'Iri, in sede di assemblea dei soci dei due istituti di credito, non debba astenersi dalla votazione per approvare la delibera di conversione che danneggia notevolmente gli azionisti ordinari e favorisce proprio l'Iri;

se gli acquisti o rastrellamenti di azioni di risparmio della Banca Commerciale e del Credito Italiano avvenuti nei tre mesi antecedenti all'annuncio dell'operazione abbiano come protagonisti persone che erano a conoscenza delle intenzioni delle due banche o loro parenti ed affini, collaboratori ed eventuali prestanomi;

se la Consob abbia avviato procedure o, in caso contrario, intenda avviarle, per verificare la sussistenza di violazioni della legge sull'*insider trading*;

se l'Iri intenda cedere, nel quadro delle previste dismissioni, le azioni di risparmio che convertirà in azioni ordinarie dietro pagamento del conguaglio;

quale informativa verrà fornita agli azionisti di risparmio circa i comportamenti dell'Iri in merito all'eventuale dismissione dei suoi titoli che ovviamente influirebbe, insieme con le sofferenze economiche che gravano sui bilanci dei due istituti, sul futuro delle azioni ordinarie, per le quali, a differenza di quelle di risparmio, non è prevista la possibilità di rimborso del capitale;

se si ritenga opportuno garantire il diritto di recesso agli azionisti di risparmio non intenzionati a convertire le loro azioni, che avrebbero poi un flottante sostanzialmente insignificante;

se risulti vero il fatto che ambienti politici avrebbero tratto illecito vantaggio dalla conoscenza di notizie riservate, utilizzando la speculazione in Borsa come nuova forma di finanziamento illegale dei partiti. (4-19118)

POLI BORTONE, SERVELLO, IGNAZIO LA RUSSA e ROSITANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e programmazione economica e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere:

in rapporto alle affermazioni del Presidente del CdA della RAI, Demattè, con particolare riferimento all'aumento del canone di abbonamento e la riduzione del canone di concessione, se non sia da considerare una inopportuna forma di pressione attraverso la stampa, quella del Presidente del CdA, che pretenderebbe un aumento del canone di abbonamento del 14 per cento;

se la determinazione del canone sia di competenza della RAI e non piuttosto della Commissione ministeriale che sta studiando i termini della nuova convenzione;

se, in rapporto poi al canone di concessione della RAI, attualmente attestato sui 140 miliardi, e che il CdA della RAI chiede di ridurre a 2 miliardi, esista una voce in entrata del Ministero del Bilancio di 140 miliardi e come il Governo ritenga di poter colmare il buco prodotto dalle eventuali minori entrate per canone di concessione alla RAI;

se, infine, si sia in grado di poter conoscere l'ammontare reale dell'indebitamento della RAI che, secondo voci diffuse, ammonterebbe a 3.000 miliardi. (4-19119)

BERSELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

gli atti dell'amministrazione comunale di Bologna sono caratterizzati da estesa illegalità;

numerose sono oramai le inchieste aperte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna sull'operato della locale amministrazione comunale;

in questi ultimi giorni, con le interrogazioni a risposta scritta 4-18861, 4-18853 e 4-18968 si è denunciato che sono stati illecitamente beneficiati (ai sensi

della legge 816/85) dal Comune di Bologna alcuni personaggi che non ne avevano assolutamente diritto, appartenenti tutti politicamente all'area di governo locale;

da qualche mese a questa parte è in atto una vera e propria sollevazione popolare contro la politica del traffico approvata dalla giunta comunale che ha speso più di un miliardo per strettoie in cui collocare *telepass*, per strisce gialle e bianche, per corsie di autobus e ciclabili, che hanno sconvolto le abitudini dei bolognesi e comunque messo a repentaglio le varie attività economico-sociali in Bologna;

qualche tempo fa, il TAR dell'Emilia-Romagna ha accolto una richiesta di sospensiva presentata da alcuni cittadini bocciando il piano del traffico con un provvedimento particolarmente articolato e motivato;

il sindaco di Bologna però non solo annunciava un ricorso (come era nei suoi diritti) al Consiglio di Stato, ma riproponeva (e questo non poteva farlo) il contenuto del precedente provvedimento annullato dal TAR, con una nuova ordinanza che finiva di fatto per ripristinare la situazione *quo ante*;

anche avverso questo nuovo illecito ed arbitrario provvedimento ricorrevano al TAR i medesimi cittadini ed ancora una volta il TAR, proprio in data di ieri, accoglieva anche questo nuovo ricorso annullando ancora la nuova ordinanza comunale intimando al sindaco di adottare tutti gli atti conseguenti entro cinque giorni, nominando il Prefetto di Bologna dottor Enzo Mosino quale commissario *ad acta* qualora il sindaco si rifiutasse di ottemperare a quanto prevede la nuova ordinanza del TAR;

il sindaco ha già annunciato che « resisterà »;

questa situazione di estesa illegalità finisce per comprimere i diritti anche costituzionali dei cittadini finendo per far perdere loro ogni certezza nella legge ed ogni residua fiducia nei confronti delle pubbliche istituzioni —;

quale sia il suo pensiero in merito a quanto sopra e se non ritenga, svolti gli

accertamenti e le verifiche del caso, di proporre urgentemente ai sensi dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 al Presidente della Repubblica lo scioglimento del consiglio comunale di Bologna valutando, in via di estremo subordine, la possibilità ex articolo 39 della legge che precede, di proporre sempre al Presidente della Repubblica la sola rimozione del sindaco di Bologna Walter Vitali e dell'assessore al traffico Mauro Moruzzi, in funzione delle loro gravi e persistenti violazioni di legge ed essendovi altresì gravi motivi di ordine pubblico, legati al fatto che la cittadinanza potrebbe giustamente reagire davanti alle loro continue e persistenti provocazioni. (4-19120)

NUCCIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le risultanze ispettive della Banca d'Italia presso la Cassa Rurale ed artigiana di San Giovanni Gemini (AG) hanno confermato la veridicità delle tesi sostenute in un servizio apparso sul periodico *L'Europeo* il 7 luglio 1990, secondo cui vi è stato un uso clientelare degli affidamenti della Cassa da parte dei suoi amministratori, eletti consiglieri comunali a San Giovanni Gemini;

alcuni ex consiglieri del Comune e amministratori della Cassa sono coinvolti nella vicenda che ha portato al commissariamento del Consorzio di Bonifica delle Valli del Platani e del Tumarrano, decretato dall'Assessore Regionale per l'Agricoltura per presunte infiltrazioni mafiose, come lo stesso ha dichiarato annunciando l'inoltro di una specifica denuncia alla Commissione Parlamentare Antimafia nazionale;

il consiglio comunale autosciolto comprendeva elementi legati ad ambienti mafiosi e imprenditori coinvolti in speculazioni edilizie;

le indagini a suo tempo disposte dal Ministero sul Comune di San Giovanni

Gemini hanno portato alla luce numerose violazioni di legge attualmente al vaglio della magistratura ordinaria —:

se non ritenga che le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di San Giovanni Gemini, previste per il 21 novembre prossimo, vadano rinviate a data successiva per attendere le risultanze delle citate inchieste e soprattutto per evitare possibili inquinamenti e condizionamenti della scadenza elettorale. (4-19121)

NUCCIO. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio del comune di Piossasco (TO) è stata accertata la presenza di un deposito di idrocarburi che contiene circa 7000 tonnellate di liquidi tossico-nocivi, sui quali esiste una completa documentazione analitica redatta dalla USL di competenza;

il deposito si trova in prossimità del centro abitato nonostante costituiscano un gravissimo pericolo per la salute e l'incolumità dei cittadini;

secondo i rapporti redatti dai Vigili del fuoco e dalla Commissione Tecnica Regionale tale deposito è in grave stato di degrado, vi sono trasudazioni di liquidi dai contenitori e si sono già verificate due perdite;

la magistratura è intervenuta concludendo l'iter giudiziario con la condanna del proprietario del deposito ad otto mesi di arresto con la sospensione condizionale della pena a condizione che ripristinasse il preesistente stato dei luoghi;

tutt'oggi lo smaltimento dei rifiuti non è stato eseguito, poiché l'unica soluzione prospettata dal proprietario è il trasferimento dei liquidi presso la raffineria OMAR di Lacchiarella, la quale secondo le leggi vigenti in materia, non è autorizzata allo smaltimento dei rifiuti in questione —:

quali iniziative intendano assumere nei confronti delle ditte che hanno confe-

rito presso quel deposito in violazione di tutte le norme per lo stoccaggio il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

quali urgenti provvedimenti intendano assumere per provvedere alla rimozione della situazione di pericolo e per la bonifica dell'area. (4-19122)

VOZZA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che:

la scelta fatta in questi giorni dal Commissario liquidatore dell'EFIM, Alberto Predieri di scorporare l'AVIS di Castellammare dal possibile nuovo riassetto societario che la BREDa ferroviaria si accinge ad effettuare, risulta inspiegabile e sbagliata;

non solo non si comprendono i motivi di tali decisioni, ma appare strano il repentino cambiamento di orientamento sul ruolo dell'AVIS;

tale scelta, se dovesse essere portata avanti, rischia di mettere in discussione 500 posti di lavoro con ripercussioni sulla già gravissima situazione di crisi occupazionale della città di Castellammare;

detti orientamenti appaiono anche in evidente contrasto con il lavoro che si sta portando avanti con la Presidenza del Consiglio sull'area di crisi stabiese-torrese, rischiando in questo modo di metterne in discussione la credibilità, la serietà, e di avvalorare dubbi sull'effettiva volontà di dare risposte serie a quest'area —:

se non ritenga il Ministro di intervenire rapidamente per sospendere le decisioni assunte da Predieri;

se ritenga coerente con l'intervento che si sta definendo con Palazzo Chigi sull'area di crisi, la scelta che sta compiendo il Commissario liquidatore dell'EFIM. (4-19123)

RUSSO SPENA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

da 13 anni Riad al-Turk, 63 anni, avvocato e primo segretario del Partito comunista Siriano è detenuto in isolamento, senza giudizio, tagliato fuori dal mondo, senza visite né notizie. È rinchiuso in una cella d'isolamento, da cui è uscito solo per subire atroci torture, che lo hanno fatto cadere più volte in coma. La sua vita è in costante pericolo;

Riad al-Turk è imprigionato unicamente per le sue opinioni e per la sua lotta per il rispetto delle libertà democratiche e dei diritti dell'uomo;

mentre numerosi paesi conoscono un'evoluzione positiva per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, il regime siriano non sembra intenzionato a compiere apprezzabili passi in questa direzione. Sono migliaia i detenuti per reati di opinione e che sono obbligati a « popolare » le carceri siriane dove la tortura viene praticata abitualmente;

la drammatica situazione in cui versa Riad al-Turk è stata più volte denunciata da Amnesty International, dall'Human Rights Watch e da altri organismi umanitari —;

se il Governo non ritenga di dover compiere un passo formale nei confronti del Governo di Damasco per richiedere il rispetto dei diritti umani e la liberazione di Riad al-Turk. (4-19124)

PIVETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

all'ospedale psichiatrico « Leonardo Bianchi » di Capodichino a Napoli si verificano situazioni insostenibili per i settecento pazienti ivi ricoverati, nel senso che essi versano in condizioni igieniche disastrose, dormendo in locali fatiscenti e sporchi, infestati dai topi e con solo cinque medici psichiatri, uno ogni centocinquanta pazienti, a disposizione;

molti dei pazienti ricoverati all'ospedale suddetto non necessitano del ricovero in quanto basterebbe l'assistenza geriatrica o una consulenza di tipo psichiatrico;

la dignità del malato, di qualunque malattia egli soffra, va tutelata ad ogni costo, permettendogli di vivere in condizioni perlomeno umane —;

quali misure il Ministro intenda adottare per tutelare la dignità del paziente, affinché non si verifichino più situazioni come quella suesposta;

se il Ministro non intenda porre in essere un'indagine conoscitiva negli ospedali psichiatrici italiani al fine di verificare il reale funzionamento degli stessi.

(4-19125)

FRONTINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

per la dichiarazione dei redditi del 1990 su 554 mila società di capitali (SpA, SAPA, ecc.) 415 mila hanno avuto ricavi al di sotto di 780 milioni di lire e, tenuto conto che alle suddette società di capitali non è applicabile la *minimum tax*, si evidenzia come sia palese e grave la discriminazione nei confronti delle società di persone ed imprese individuali sulle quali invece, a parità di ricavi la *minimum tax* è applicabile;

di queste 415 mila società di capitali il 68 per cento dichiara zero lire di reddito ed il restante 32 per cento ha redditi intorno ai 20 milioni di lire paragonabili a quelli degli artigiani e dei lavoratori autonomi;

nelle classifiche de « *Il Mondo* » — novembre 1992 — sulle prime società industriali e commerciali italiane risulta per esempio che nel 1991 la Fiat Auto SpA ha pagato a titolo di imposta zero lire, le Nestlé SpA zero lire, la Philips SpA zero lire, la Olivetti Systems Networks zero lire, la Olivetti Office SpA zero lire, la Carlo Erba SpA zero lire, le Industrie Magneti Marelli zero lire, la GFT SpA zero lire,

l'Iveco SpA lire 3 milioni, l'ingegner C. Olivetti & C. SpA lire 6 milioni, la Montefibre SpA lire 3 milioni —:

se, alla luce di quanto riportato, il Ministro intenda svolgere gli opportuni accertamenti ed esprimere un giudizio in merito al fine di adottare tutti i provvedimenti necessari per fare chiarezza sui dati esposti. (4-19126)

ITALICO SANTORO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che in data 29 settembre 1993 veniva fornita risposta all'interrogazione n. 4-09685 con la quale si allegava copia della risposta alla precedente interrogazione n. 4-05490;

che le due interrogazioni avevano un unico oggetto — la situazione giudiziaria del sindaco di Altavilla Silentina — ma riferimenti giuridici diversi, in quanto la n. 4-05490 riguardava l'applicabilità della legge del 18 gennaio 1992, n. 16, mentre la n. 4-09685 riguardava le modalità discrezionali con le quali l'amministrazione dell'interno interveniva, ai sensi della legge 142/90, per la rimozione di amministratori locali gravati da pendenze giudiziarie;

che il testo dell'interrogazione n. 4-09685 era scritto in modo abbastanza chiaro da escludere la possibilità di considerarne il contenuto analogo alla precedente e, pertanto, risulta ancora valida;

che la prima interrogazione, con la quale già si evidenziava la grave situazione giudiziaria a carico del sindaco di Altavilla Silentina, risale al 18 settembre 1992 e che, nel frattempo, sono stati avviati nei suoi confronti nuovi procedimenti penali sempre riguardanti reati connessi alla carica di amministratore, e quindi il suo permanere nella carica aumenta le possibilità di rischio di inquinamento di prove —;

quali provvedimenti intenda adottare per corrispondere al dettato legislativo della legge 142/90, come in numerosissimi casi è già avvenuto, per porre termine ad

una situazione di palese illegalità ed eliminare una situazione, altrettanto palese, di diversità di comportamenti, e, quindi, di arbitraria discrezionalità, finora posta in essere dall'amministrazione dell'interno. (4-19127)

SCALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

entro il mese di ottobre, in moltissime scuole superiori italiane, va data da parte dei docenti che intendano partecipare l'adesione ai corsi di aggiornamento;

l'attestato dell'avvenuta partecipazione al corso consente ai docenti di far domanda presso il fondo d'incentivazione per ottenere miglioramenti retributivi;

tali corsi, finanziati dal Ministero della Pubblica Istruzione non hanno, in generale, un livello culturale adeguato al fine per i quali sono istituiti e, rappresentando un cospicuo flusso di spese, costituiscono occasione per l'instaurazione di circuiti di potere, tramite l'assegnazione degli incarichi retribuiti dei corsi di aggiornamento da parte dei presidi a un selezionato gruppo di insegnanti;

l'esistenza di piccoli privilegi e, più in generale, il costituirsi di gruppi di potere attorno alle figure dei presidi risulta particolarmente preoccupante nella prospettiva di riforma della scuola media superiore —;

se il Ministro non intenda nella grave situazione economica generale del paese e, in particolare, della scuola, abolire o ridurre drasticamente gli stanziamenti previsti per i corsi di aggiornamento;

se non intenda disporre controlli sulle modalità e sulla qualità dei corsi di aggiornamento tenuti negli anni precedenti;

e non intenda pervenire ad un accordo di programma con il MURST con il fine di garantire l'aggiornamento, gratuito, per i docenti, non solo della scuola media superiore, attraverso le sedi universitarie. (4-19128)

MARCUCCI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere, in relazione alle minacce personali di cui sarebbero stati oggetto l'onorevole Gianmarco Mancini ed altri esponenti della Lega Nord, come risulta da un'intervista apparsa su *Il Tirreno* del 21 ottobre 1993, se siano state adottate dalle forze di polizia le misure necessarie per tutelare gli esponenti politici minacciati e per individuare e denunciare all'autorità giudiziaria i responsabili. (4-19129)

DOSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato e incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

il commercio ambulante costituisce una delle più antiche e popolari forme di scambio della nostra tradizione, ed ancor oggi sensibilmente praticato risulta unica fonte di sostentamento per numerose famiglie;

tale attività comporta una specifica licenza e l'autorizzazione comunale per l'occupazione temporanea del suolo pubblico;

non tutti gli operatori del settore risultano legittimati dai rispettivi comuni per l'arco dell'intera settimana, ed anzi in alcuni casi l'autorizzazione è limitativa ad una sola giornata, riducendo sensibilmente le capacità reddituali a dei valori insostenibili per un singolo, e a maggior ragione per un intero nucleo familiare;

la ritardata emanazione della normativa di regolamentazione alla legge specifica, n. 112 del 1991, avvenuta solamente in data 4 giugno 1993 per decreto ministeriale, è stata pretesto per alcune amministrazioni comunali, sufficiente per glissare sulla problematica, che ad oggi rimane in molte situazioni priva di una effettiva soluzione;

il rimando e l'inconcludenza della Pubblica Amministrazione, divengono isti-

gazione per operare anche senza autorizzazione ad occupare il suolo, pur di poter provvedere alla inderogabile necessità del sostentamento, ed incorrendo così nei rigori di legge;

esempio di tale realtà è il caso di Cristina Agresti — bolognese con una famiglia a carico in stato di particolare disagio che, esercente il commercio ambulante con regolare licenza, si vede riconoscere dal comune del capoluogo emiliano l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico un solo giorno alla settimana —;

se si intenda, ed in tempi brevi, verificare e farsi parte attiva nella soluzione di tale realtà, imponendo una rapida deliberazione in esecuzione alla vigente normativa, ovvero prevedere la possibilità di una ipotesi provvisoria. (4-19130)

METRI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in relazione ai fondi a suo tempo stanziati per la realizzazione di progetti per la cura e la prevenzione della tossicodipendenza, ad Osimo (AN) l'ente esecutore del progetto è la associazione PARS « Pio Carosi » fondata nel 1988 e che persegue l'attività terapeutico-riabilitativa per ex-tossicodipendenti nelle regioni Marche, Veneto e Lombardia; opera sul territorio con 20 sedi operative;

ad Osimo la PARS ha richiesto lire 322 milioni per il 1991 ed ha ottenuto lire 200 milioni, per il 1992 richiesto lire 429 milioni, ottenuto lire 150 milioni, per il 1993 richiesto lire 311 milioni ma l'amministrazione comunale non ha confermato la collaborazione con l'associazione;

gli obiettivi principali della PARS ad Osimo erano:

dare adeguata informazione sulle sostanze stupefacenti;

costruire un centro di primo intervento terapeutico diurno, con possibilità semiresidenziali;

creare una struttura aperta ed operativa sul territorio con rapporti di collaborazione con scuole, famiglie ed altri soggetti, a più livelli;

di contro le realizzazioni sono state:

seminari intensivi e brevi corsi, soprattutto per personale USL, per la formazione di esperti; i corsi sono costati inizialmente lire 200 mila, poi lire 100 mila l'ora, più lire 300 mila per spese di trasferta, visto che i docenti erano tutti pugliesi;

collaborazione marginale con USL, servizi sociali comunali e distretto scolastico n. 10; diverse scuole hanno rifiutato la collaborazione; sembra addirittura che in un caso la PARS abbia proposto ad una scuola corsi di ceramica e musica che nulla hanno a che fare col progetto iniziale;

un locale affittato e mai utilizzato per gli scopi prefissi;

sembra che fino a tempo fa Amministrazione comunale, USL e Prefettura, entità preposte al controllo della giusta realizzazione del progetto, abbiano dato il loro benestare al comportamento della associazione PARS —;

se si ritenga opportuno:

effettuare un controllo accurato in merito alla posizione della PARS nei meriti specifici del progetto sopra descritto;

verificare eventuali responsabilità dell'Amministrazione comunale, USL ed altri del comune di Osimo;

accertare se la PARS ha tenuto lo stesso comportamento in altri comuni;

effettuare una verifica generalizzata nei confronti di tutte le associazioni che partecipano a questo progetto di cura e recupero dei soggetti tossicodipendenti, vista la grande valenza sociale di questa iniziativa;

verificare se è vero che l'amministrazione comunale di Ascoli Piceno ha

restituito al Ministero competente la somma di lire 300 milioni, sottratta alla PARS per manifesta incompetenza.

(4-19131)

ALOISE. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

per l'anno accademico 1993-1994 l'Università della Calabria ha fissato in 2.600 il numero degli studenti ammissibili di cui 2 mila ai vari corsi di laurea e 600 ai corsi di diploma;

le domande presentate sono state oltre 5 mila e che pertanto gli studenti esclusi rappresentano circa il 50 per cento;

tale elevato numero di esclusioni ha creato notevole disagio per le famiglie degli studenti quasi tutte caratterizzate dall'appartenenza a fasce di reddito medio-basso;

la frequenza dei corsi di laurea in Università esterne alla regione crea difficoltà del tutto insuperabili costringendo gran parte degli esclusi a rinunciare alla prosecuzione degli studi nel processo formativo universitario;

in Calabria è particolarmente avvertito il problema dell'offerta di istruzione universitaria che risulta del tutto inadeguata rispetto alla popolazione studentesca degli istituti di istruzione secondaria che supera per il corrente anno il numero di 110 mila iscritti e che registra ben 19 mila maturati e diplomati;

negli ultimi anni si è rafforzata la tendenza a soddisfare la domanda di istruzione universitaria in ambito regionale —;

quali urgenti iniziative intenda adottare perché il Consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, deliberi un consistente aumento del numero degli studenti da ammettere ai vari corsi di laurea eliminando, almeno in parte, il disagio determinato dalla esiguità dei posti inizialmente messi a disposizione.

(4-19132)

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Licata è stato sciolto il 31 luglio 1992 con decreto del Presidente della Repubblica n. 181 ai sensi della legge 22 luglio 1991, n. 221;

dopo lo scioglimento è indispensabile prevedere decise azioni delle forze dell'ordine e degli organi giudiziari per smantellare le organizzazioni malavitose operanti nel territorio ed i loro legami anche nella burocrazia comunale;

per realizzare una vera azione di risanamento sociale è necessario prevedere particolari interventi per l'occupazione e per il potenziamento dei servizi (scuola, assistenza, formazione...) nei comuni interessati dai suddetti provvedimenti —:

dal Ministro dell'interno:

se i rapporti dei commissari di gestione del comune di Licata hanno provveduto alla risoluzione di tutti i contratti sospetti, alla verifica, alla denuncia e alla sospensione dei dipendenti comunali risultati collegati alla malavita; all'adozione di quei provvedimenti regolamentari e organizzati per garantire la massima trasparenza delle future gestioni;

se abbia potenziato l'attività di polizia nel territorio del comune di Licata dopo lo scioglimento del consiglio comunale e quali esiti abbia tale azione contro la malavita organizzata;

se siano stati previsti stanziamenti adeguati per l'attività dei commissari al fine di adottare misure organizzative anticamorra, ad esempio uffici per la trasparenza amministrativa;

dal Ministro del lavoro se abbia predisposto precise azioni per incentivare l'occupazione nei comuni interessati da provvedimenti di scioglimento del consiglio comunale ed in ogni caso quali siano i progetti occupazionali preparati o approvati in relazione al comune di Licata.

(4-19133)

GASPARRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che al Ministero dell'interno si sta procedendo con sospetta sollecitudine all'accoglimento di numerose domande di trasferimento e di altre istanze avanzate dal personale, in particolare di quello residente in Roma, e che si sta clamorosamente attivando a tale scopo il dottor Giuseppe Pecoraro, responsabile della segreteria del Capo della Polizia, Ufficio 1°, personale civile;

se non sembri singolare tale solerzia che all'interrogante risulta essere direttamente collegata alla volontà ministeriale di dare un irregolare e scorretto apporto alla campagna elettorale del candidato a sindaco di Roma della DC, prefetto Caruso, fino a qualche giorno fa capo del personale civile del Ministero dell'interno e quindi diretto responsabile delle pratiche attualmente all'esame del Pecoraro;

se risponda al vero il fatto che il Pecoraro sia palesemente impegnato nel sostegno a Caruso e lo faccia pesare nel costante colloquio con i sindacati avente per oggetto l'accoglimento delle istanze del personale del Viminale;

se questi sconcertanti fatti non costituiscano una palese, grave e illegale violazione delle norme che devono disciplinare una corretta campagna elettorale, costituendo una vera e propria forma di voto di scambio a favore del candidato democristiano Caruso. (4-19134)

SERVELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Direttore generale della Rai, Gianni Locatelli, risulterebbe essere proprietario di una tenuta agricola con annesso locale in località Rosia, frazione di Sovicille, in provincia di Siena. La tenuta si chiamerebbe « Fattoria Le Reniere »;

la tenuta e l'immobile sono stati acquistati nel 1989 dal Monte dei Paschi di

Siena che aveva messo all'asta il complesso acquisito a seguito di un fallimento;

all'asta risulterebbe aver partecipato un prestanome che avrebbe rivenduto a condizioni estremamente favorevoli l'immobile e la tenuta al dottor Locatelli;

il dottor Locatelli ha potuto usufruire di un mutuo agricolo e quindi fortemente agevolato, nonostante esercitasse una professione diversa da quella dell'agricoltore;

l'acquisto è avvenuto quando Presidente del Monte dei Paschi di Siena era il professor Pietro Barucci, attuale Ministro del tesoro;

tra i comproprietari della tenuta e dell'immobile figurano anche la moglie del

dottor Locatelli, signora Anna Maria Rossi (cliente della finanziaria « Lombardfin ») e i due figli, Dario e Davide —:

se quanto riportato in premessa risponda al vero. (4-19135)

ERRATA CORRIGE

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 12 ottobre 1993, a pagina 14317, seconda colonna, ventiduesima riga, deve leggersi: « 4-18590 » e non: « 4-18500 », come stampato.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

BERTEZZOLO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere:

se il Ministro degli affari esteri è informato del *raid* aereo sferrato dal regime iraniano nella mattina di martedì 25 maggio, alle ore 5,55 (ora locale) con dodici cacciabombardieri dell'aviazione iraniana, bombardando alcune basi dell'esercito di Liberazione Nazionale dell'Iran sulla striscia di confine tra Iran e Iraq, in flagrante violazione dei confini internazionali;

se il Ministro degli affari esteri, considerando le ripetute violazioni delle leggi internazionali, le attività terroristiche e gli avventurismi del regime iraniano, non ritenga forse giunto il momento di adottare una posizione ferma e coordinata a livello internazionale tramite il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, come l'*embargo* economico e sugli armamenti.

(4-14633)

RISPOSTA. — *L'Italia, al pari degli altri partners comunitari, ha registrato con estrema preoccupazione quanto è avvenuto al confine tra l'Iraq e l'Iran nelle scorse settimane, da ultimo con incursioni aeree contro basi di oppositori in territorio iracheno.*

Il Governo italiano ribadisce il proprio attaccamento al rispetto del principio dell'integrità territoriale di tutti gli Stati e delle frontiere internazionalmente riconosciute.

L'area del Golfo è stata caratterizzata nel corso degli ultimi anni da una lunga serie di violazioni dei principi fondamentali della convivenza internazionale, che hanno causato innumerevoli vittime e sofferenze per le popolazioni. Come è noto, l'Italia si è costantemente adoperata, tanto al tempo della guerra fra Iran ed Iraq quanto a seguito

dell'invasione irachena del Kuwait, per il ristabilimento dei principi che erano stati violati.

Continuiamo a seguire con grande attenzione gli sviluppi nell'area, auspicando che i preoccupanti segnali raccolti nelle ultime settimane restino episodi isolati e che finisca per prevalere il senso di responsabilità e di consapevolezza di quelle che sono le fondamentali regole internazionali.

Quanto al processo di riarmo dell'Iran, va sottolineato che nessuna autorizzazione all'esportazione di materiale d'armamento dall'Italia è stata concessa verso l'Iran, né nel 1992 né nell'anno in corso. L'accertamento effettuato quest'anno a Ginevra da parte della Commissione dell'ONU sui diritti umani, dell'avvenuta violazione degli stessi diritti da parte dell'Iran, vieterebbe del resto qualsiasi esportazione di materiale d'armamento verso quel Paese, in applicazione della legge 185/90, art. 1 paragrafo 6, lettera d.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Giacobuzzo.

GERARDO BIANCO, BISAGNO, GITTI, BODRATO, FARAGUTI, SILVESTRI, NENNA D'ANTONIO, SAVIO, LOMBARDI, PATRIA, ARMELLIN, VINCENZO MANCINI, D'ONOFRIO, DIANA, PALADINI, CAROLI, TASSONE, CLEMENTE CARTA, MARGUTTI, FOSCHI, CARELLI, ZOPPI, SANGALLI, PIER FERDINANDO CASINI, CILIBERTI, NUCCI MAURO, ZANFERRARI AMBROSO, CORSI, CANCIAN, RINALDI, DI LAURA FRATTURA, ABBATE, MORGANDO, ROJCH, LUSETTI, ASTORI, GELPI, GALLI, MELELEO e ZARRO. — Al Ministro per gli affari esteri. — Per conoscere — premesso che:

a oltre due anni dalla fine della guerra del Golfo e dell'occupazione irachena in Kuwait, circa un migliaio di cittadini kuwaitiani, fra i quali anche donne e bambini, sono ancora trattenuti illegalmente in Irak come denunciato più volte dal governo del Kuwait e come confermato da organizzazioni internazionali fra le quali la Commissione per i diritti dell'uomo dell'ONU. Inoltre sono trattenuti

illegalmente, a quanto risulta, anche diversi cittadini di altri paesi ma residenti in Kuwait nel periodo dell'occupazione;

a tutt'oggi nonostante le ripetute iniziative umanitarie e gli appelli rivolti da molti enti e associazioni e in particolare dall'Associazione Italiana per la Solidarietà con il Kuwait (Italia-Kuwait) il governo di Bagdad si rifiuta di fornire qualsiasi informazione su questi cittadini né consente che siano visitati da rappresentanti della Croce Rossa internazionale;

la mancata soluzione di questo grave problema contribuisce ad alimentare le tensioni nell'area del Golfo e influisce negativamente sulle prospettive di pace e di dialogo in quella zona —

quali ulteriori iniziative intende assumere il Governo italiano per ottenere finalmente, attraverso un atto umanitario, la liberazione di tutti i cittadini trattenuti illegalmente in Irak e quindi per garantire l'attuazione di tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite, condizione per poter aprire nuovi scenari di pace e di rispetto dei diritti umani anche nell'area del Golfo.

(4-14368)

RISPOSTA. — Il Governo italiano segue con grande attenzione la questione dei cittadini kuwaitiani ancora detenuti in Iraq e su cui Bagdad continua a non fornire informazioni. Sin dalla conclusione della guerra del Golfo il Governo si è attivamente adoperato in tutte le sedi opportune per cercare di dare una positiva soluzione a questa drammatica vicenda.

Nel corso della sua ultima visita a Roma, nel novembre 1991, l'Emiro del Kuwait ha rinnovato al Governo italiano i sentimenti di profonda riconoscenza del suo Paese per l'azione svolta dall'Italia sia durante la crisi del Golfo, per la liberazione dell'Emirato, che successivamente, con particolare riferimento alla questione dei prigionieri trattenuti dal regime di Bagdad. Per attirare l'attenzione della Comunità internazionale sulla sorte dei propri connazionali, l'Emiro si è fatto accompagnare, durante una visita nei diversi

Paesi occidentali, da alcuni familiari dei prigionieri del regime iracheno.

Grazie alla pressione che la Comunità internazionale ha esercitato sull'Iraq una parte dei kuwaitiani detenuti è stata, in varie fasi, rilasciata. Delle oltre 2.100 persone di cui si reclamava la liberazione al termine della guerra, sono attualmente circa 650 — secondo le indicazioni fornite recentemente da parte kuwaitiana — i prigionieri su cui il regime di Bagdad continua a non fornire notizie nonostante le prescrizioni dettate dalle pertinenti Risoluzioni delle Nazioni Unite.

L'Iraq continua a violare questa fondamentale norma della convivenza internazionale (tanto nei confronti dei cittadini kuwaitiani quanto di quelli di altri Paesi residenti nell'Emirato nel periodo dell'occupazione) rendendo difficile il dialogo con i Paesi interlocutori.

Il Governo italiano continua ad adoperarsi, di concerto con i Paesi amici e nei modi più opportuni, per mantenere viva l'attenzione su questa seria vicenda e per cercare di giungere, possibilmente in tempi brevi, ad una positiva definizione. La ferma volontà dell'Italia di continuare ad impegnarsi in favore della liberazione dei prigionieri è stata ribadita alle autorità kuwaitiane in occasione della visita che il Ministro della difesa Andò ha compiuto nel febbraio scorso nell'Emirato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Giacobazzo.

BUONTEMPO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

la società Alitalia e la società Aeroporti di Roma sono titolari e gestori di magazzini di temporanea custodia (A/3) di merci estere negli spazi doganali dell'aeroporto di Fiumicino;

esiste un notevole numero di partite, giacenti nei magazzini A/3 Alitalia ed Aeroporti di Roma, da evadere per numerosi arretrati;

le poche partite considerate evase sono state appurate sulla scorta delle scritture rispettivamente della società Alitalia e della società Aeroporti di Roma senza avere un riscontro oggettivo, con le scritture doganali;

non si comprende l'eccessiva disponibilità della circoscrizione doganale di Roma II nei confronti delle società Alitalia ed Aeroporti di Roma;

l'erario, chiedendo notevoli sacrifici ai cittadini, non accerta imponibili per cifre dell'ordine di miliardi perdendo di conseguenza notevoli introiti —;

se non ritengano opportuno e urgente verificare la reale situazione degli sgravi doganali e delle merci considerate evase sulla base delle scritture doganali;

a quanto ammontano le somme introitate fino ad oggi dall'erario relativamente alle operazioni di appuramento dei magazzini A/3 Alitalia ed Aeroporti di Roma e se non intendano interessare la magistratura nell'eventualità emergessero responsabilità penali. (4-12944)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica sollevata nella presente interrogazione, concernente la giacenza di un considerevole numero di partite di merci estere nei magazzini di temporanea custodia delle società Alitalia ed Aeroporti di Roma, si fa presente che il dipartimento delle dogane, sulla base di informazioni pervenute dalla circoscrizione doganale di Roma II, ha escluso la presenza nei predetti magazzini di spedizioni inevase.*

La disciplina delle procedure concernenti la movimentazione delle merci nei magazzini di temporanea custodia (articolo 99 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) prevede che le spedizioni per le quali è inutilmente decorso il prescritto termine di giacenza devono considerarsi abbandonate e rimanere a disposizione della dogana per il soddisfacimento dei diritti per esse dovute e delle relative penalità.

Le verifiche e gli accertamenti eseguiti hanno dimostrato che gli Uffici doganali non si sono mai sottratti al dovere di accertare e riscuotere i diritti dovuti sulle merci giacenti nei magazzini. Invero, dal 2 dicembre ultimo scorso, allo scopo di rendere più incisivi i controlli sulle merci e sulla loro movimentazione nell'ambito dei magazzini di temporanea custodia, è stato istituito un apposito nucleo del Servizio di vigilanza antifrode doganale con il compito specifico di operare, con il supporto di militari della Guardia di finanza, all'interno dei depositi al fine di prevenire e reprimere illeciti.

Deve escludersi, pertanto, la presunta eccessiva disponibilità della circoscrizione doganale di Roma II nei confronti della società Alitalia e delle società Aeroporti di Roma. Si esclude, altresì, che l'appuramento dei carichi di magazzino venga eseguito soltanto sulle scorte delle scritture fornite dalle predette società; l'utilizzo dei terminali della società di gestione, così come l'invio di tabulati da parte degli stessi gestori, costituiscono esclusivamente uno strumento di consultazione di dati la cui veridicità e attendibilità viene verificata dagli uffici sulla scorta delle scritture doganali.

Per quanto concerne le verifiche effettuate nei confronti dei due magazzini di temporanea custodia delle società in argomento, si fa presente che nel corso del 1992 ne sono state effettuate due per ciascun magazzino: una ordinaria, il 19 ottobre 1992, ed una straordinaria il 9 dicembre 1992.

Si fa altresì presente che il previsto collocamento di interfaccia meccanografica tra i sistemi Aeroporti di Roma e Alitalia e il sistema doganale, collegamento che servirà a rendere più celere e preciso l'appuramento dei carichi di magazzino e che consentirà di eliminare alcune disfunzioni che le attuali procedure hanno comportato, deve ormai ritenersi in fase conclusiva essendo già state predisposte le relative norme operative.

Si allega, infine, copia della nota della Direzione centrale dei servizi doganali in cui sono riportati gli importi dei diritti doganali e delle penalità che la società Aeroporti di Roma e la società Alitalia hanno corrisposto negli ultimi anni su merci risultate mancanti o eccedenti rispetto al carico di magazzino.

Allegato.

Stralcio della nota n. 1081 del 6 agosto 1993 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette — Direzione generale dei servizi doganali.

Si riportano, qui di seguito, gli importi dei diritti doganali e delle penalità che la società Aeroporti di Roma ha corrisposto negli ultimi anni su merci risultate mancanti o eccedenti rispetto al carico di magazzino:

Anno 1988:

Diritti doganali: lire 12.233.000;

Pena pecuniaria: lire 6.100.400.

Anno 1989:

Diritti doganali: lire 49.043.750;

Pena pecuniaria: lire 21.254.000.

Anno 1990:

È stato effettuato un invito a pagamento, in attesa di ulteriori accertamenti per:

lire 262.120.000 di diritti doganali;

lire 8.820.000 di pena pecuniaria.

Anno 1991:

È stato effettuato un invito a pagamento, in attesa di ulteriori accertamenti, per:

624.000.000 di diritti doganali e pene pecuniarie ancora da definire.

E da notare che gli importi riferentisi agli anni 1990 sono quelli richiesti dall'ufficio ma che dovranno essere riesaminati sulla base dei dati che il gestore rileverà dalla propria contabilità, dati che comunque saranno sottoposti a riscontro come dianzi precisato.

A tali importi sono da aggiungere anche quelli dovuti a titolo di diritti doganali, e relative pene pecuniarie, per merci che, dichiarate in abbandono, non sono state rinvenute fisicamente in magazzino. Tali importi ammontano:

Anno 1989:

Diritti doganali: lire 9.917.745; pene pecuniarie: lire 3.746.545.

Anno 1990:

Diritti doganali: lire 98.449.290; pene pecuniarie: lire 2.792.780.

Anno 1991:

Diritti doganali: lire 15.491.590; pene pecuniarie: lire 7.028.090.

Inoltre, sono da aggiungere le somme introitate per merci che nell'ambito del magazzino hanno formato oggetto di furti, puntualmente denunciati all'autorità giudiziaria da questa dogana, somme che, per quanto riguarda gli anni dal 1989 a tutto il 1991, ammontano a complessive lire 228.260.630.

Dal 1992 è stato introdotto il sistema di appuramento in tempo reale che consente la definizione di circa l'80 per cento delle partite introdotte con presentazione contestuale del documento di esito.

Le rimanenti partite, di circa il 20 per cento, che non risultano ancora scaricate, sono controllate mediante due terminali collegati con il sistema informatico della predetta società e utilizzati esclusivamente da personale doganale per accertare l'esito delle spedizioni ancora in essere dopo la loro permanenza in magazzino da oltre un mese.

Società Alitalia.

Le risultanze conseguite nell'ultimo quinquennio a seguito di verifiche annuali (N.B. per le difficoltà operative delle verifiche vale quanto già evidenziato a proposito del magazzino degli Aeroporti di Roma) hanno permesso di accertare e riscuotere le seguenti somme per merci risultate mancanti o eccedenti:

Anno 1988:

Diritti doganali: lire 41.041.280;

Pene pecuniarie: lire 16.285.600.

Anno 1989:

Diritti doganali: lire 1.278.400;

Pene pecuniarie: lire 4.734.010.

Anno 1990:

Diritti doganali: lire 1.634.400;

Pene pecuniarie: lire 5.053.000.

Anno 1991:

Diritti doganali: lire 9.924.800;

Pene pecuniaria: lire 2.149.000.

Sono inoltre da considerare i diritti doganali, e le connesse pene pecuniarie, sulle merci dichiarate in abbandono, e risultate fisicamente mancanti nel magazzino; tali diritti e pene pecuniarie ammontano, per quanto riguarda gli anni dal 1988 all'ottobre del 1992, rispettivamente, a complessive lire 57.488.310 e lire 23.170.830.

A tali importi sono da aggiungere quelli riguardanti merci oggetto di furti regolarmente denunciati all'autorità giudiziaria da questa dogana; questi importi ammontano dal 1989 all'aprile del 1993 a lire 221.244.281.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

CARADONNA. — Al Ministro del tesoro.
— Per sapere:

come sia stato possibile che la vigilanza sulle aziende di credito e la Centrale rischi della Banca d'Italia abbiano a suo tempo consentito alle banche italiane di continuare a concedere crediti enormi e chiaramente inesigibili alla Federazione italiana dei consorzi agrari per la cifra di oltre 8 mila miliardi, come risulta al momento della liquidazione stessa;

quali siano state le personali responsabilità e le eventuali pressioni politiche che hanno provocato tanto danno agli istituti di credito coinvolti nel *crac* della Federconsorzi. (4-11809)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale, in relazione al dissesto della Federconsorzi, si chiede, tra l'altro, di conoscere i motivi del mancato intervento dell'Organo di vigilanza e della Centrale dei Rischi nei riguardi degli enti creditizi esposti nei confronti della citata Federazione.

Al riguardo, si fa presente, sentita la Banca d'Italia, che i poteri attribuiti dalla legge agli Organi di vigilanza sul sistema creditizio sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale che si ricollegano alla tutela dell'efficienza delle istituzioni creditizie. Non rientra, pertanto, tra i compiti della Banca d'Italia intervenire in questioni come quella segnalata, attinenti alla materia dell'erogazione del credito, per la quale ogni scelta è rimessa all'autonoma valutazione dei competenti organi dei singoli enti creditizi.

Si precisa, altresì, che la Centrale dei Rischi effettua un servizio di rilevanza soltanto interna al sistema bancario, svolto nell'interesse delle istituzioni creditizie e sulla base delle comunicazioni da quest'ultime inviate, allo scopo di fornire alle medesime uno strumento che consenta di rafforzare le cautele atte ad evitare aggravamenti del cumulo dei fidi; l'utilizzo di tali informazioni è, peraltro, rimesso alle banche stesse.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

CIABARRI, MANISCO, BUTTITTA e BONINO. — Al Ministro degli affari esteri.
— Per sapere — premesso che:

il Ministro degli affari esteri è stato ripetutamente sollecitato a rispondere della mancata applicazione della legge 49/87 per quel che riguarda l'organizzazione funzionale della unità tecnica centrale, unica struttura in grado di garantire qualità e trasparenza delle scelte di attuazione della politica di cooperazione;

permangono immotivate le ragioni per le quali viene permanentemente penalizzato il personale che presta servizio all'unità tecnica centrale, con la mancata

corresponsione degli stipendi che ha anche come conseguenza la mancata copertura assicurativa del personale che continua a prestare servizio, il ritardo nel rinnovo dei contratti già scaduti e per i quali è stato previsto il rinnovo per un solo anno contrariamente a quanto previsto dalla legge;

tale situazione è contraria a qualsiasi norma di buona amministrazione e non contribuisce certo ad aumentare trasparenza ed efficacia della cooperazione;

la nuova stagione che la cooperazione italiana inizia a praticare è effettivamente quella di essere uno strumento della politica estera italiana, così come cita l'articolo 1 della legge, e ne sono chiare testimonianze paesi come l'Eritrea e il Mozambico;

l'attuale dirigenza della cooperazione si è assiduamente impegnata in ogni sede possibile per riqualificare, a parole, l'immagine della cooperazione; parlando di programmi-Paese, di concertazione con organismi internazionali, di sviluppo sostenibile, di qualità e trasparenza degli interventi;

con un recente atto a firma del capo dell'unità tecnica centrale viene stabilito lo spostamento di 14 esperti da un'area geografica ad un'altra e che fra gli spostamenti ordinati circa il 50 per cento riguardano esperti che stavano lavorando per l'Africa australe;

la materia dell'organizzazione del lavoro e della mobilità del personale è materia sindacale e va trattata quindi con le rappresentanze sindacali;

tali variazioni potrebbero dar luogo a ritardi nella presa in carico di complessi dossier tecnici e che da tali trasferimenti ne potranno certamente derivare danni anche economici all'Amministrazione (ritardi nei pagamenti, ritardi nell'approvazione di varianti, ecc.) —;

1) quali siano le ragioni che hanno portato ad un tale sconvolgimento della struttura tecnica;

2) quale logica di organizzazione e/o riorganizzazione sia alla base di tali cambiamenti;

3) se questi siano i metodi per ottenere maggior trasparenza ed efficacia della struttura tecnica e perché;

4) come si intenda gestire la mole dei programmi in corso a fronte di così drastici cambiamenti di personale già sottodimensionato;

5) su chi far ricadere le responsabilità di eventuali maggiori oneri che deriveranno dai ritardi dovuti a tali cambiamenti;

6) quali siano per ognuno degli esperti spostati da un'area ad un'altra le ragioni che ne hanno consigliato lo spostamento e quale era il carico di lavoro ad essi assegnato;

7) se tali variazioni vadano nel senso della razionalizzazione delle Amministrazioni pubbliche così come indicato nel decreto legge 29/93;

8) quali siano i criteri di riferimento che l'Amministrazione intende adottare in materia sindacale;

9) quali siano le ragioni per le quali l'Amministrazione non rispetta le regole sindacali sancite da leggi dello Stato.

(4-16169)

RISPOSTA. — Negli ultimi mesi 5 esperti dell'Unità Tecnica Centrale (U.T.C.) sono stati trasferiti da Roma all'estero in qualità di Direttori di Unità Tecniche Locali (U.T.L.), in attuazione delle relative Delibere del Comitato Direzionale, mentre altri 5 esperti sono stati assegnati a tempo pieno al Nucleo di Valutazione Tecnica in via di riorganizzazione. Un altro esperto è stato inoltre spostato dalla sezione America Latina della U.T.C. alla Segreteria del Comitato Direzionale.

A fronte dello spostamento dei suddetti 11 esperti, si è resa necessaria una ristrutturazione delle Sezioni dell'U.T.C., che è stata realizzata tenendo presente, nell'operare le sostituzioni, non soltanto l'aspetto numerico,

ma soprattutto l'esigenza di salvaguardare la presenza dei necessari profili professionali in ciascuna Sezione Territoriale.

In un primo momento, nel maggio scorso, si è proceduto alla sostituzione dei Coordinatori e dei Vice-Coordinatori, mentre il 5 luglio scorso si è proceduto alla successiva ristrutturazione che appare pertanto come la conclusione di una sequenza temporale di spostamenti. Si deve inoltre tener presente che la rotazione tra aree geografiche — all'interno della stessa specializzazione — va considerata come un avvicendamento del tutto normale in una amministrazione come quella del Ministero degli Affari Esteri, che permette di allargare il campo delle conoscenze e competenze del personale interessato.

Occorre sottolineare che, alcune settimane prima che avvenisse l'ultimo cambiamento del 5 luglio 1993, hanno avuto luogo alcune riunioni tra il Funzionario Preposto all'Unità Tecnica Centrale ed i Coordinatori delle Sezioni, per l'individuazione degli esperti più idonei a ricoprire l'incarico di Vice-Coordinatori e, successivamente, per definire la ristrutturazione delle Sezioni. Non si ritiene che dalla recente rotazione di esperti fra le sei Sezioni possano derivare particolari problemi per l'attività dell'Unità Tecnica Centrale, anche perché i movimenti hanno avuto luogo in un periodo di relativo rallentamento dell'attività di cooperazione ed in un momento in cui l'organico (pari a 93 unità) è il più elevato per numero di esperti da quando è stata creata l'U.T.C..

In conclusione, si è trattato di una ordinaria rotazione di incarichi all'interno di uno stesso ufficio, disposta non solo nell'ambito delle responsabilità dirigenziali del Funzionario Preposto alla U.T.C., ma anche alla luce di obiettive esigenze ben note agli stessi interessati.

Per quanto riguarda il dialogo tra la Dirigenza e le Organizzazioni Sindacali, è stata convocata in merito una riunione informativa ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 29/92.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Azzarà.

DE BENETTI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

secondo quanto appreso da fonti stampa, lo scorso luglio nello studio del commercialista Ettore Verdini a Campi Bisenzio, nel corso di accertamenti legati all'indagine per il presunto scandalo dei « terreni d'oro » di Mantignano — Firenze, Sarebbe Stata scoperta una vera e propria banca clandestina;

nello studio del professionista, infatti, sarebbero stati ritrovati una quindicina di miliardi, parte dei quali in assegni circolari, parte in libretti al portatore di cui sarebbero stati in seguito identificati i portatori;

sempre le fonti sopra citate riferiscono che, secondo le scarse indiscrezioni filtrate dalla Procura fiorentina, il reato ipotizzato sarebbe di associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale;

il fratello di Ettore Verdini, Denis Verdini, è Presidente della Cassa Rurale e Artigiana di Campi Bisenzio, e avrebbe a più riprese avuto rapporti di collaborazione con lo studio commerciale sopra citato;

a fronte di accuse così gravi e pesanti, a tutt'oggi non risulta che la Sede di Firenze della Banca d'Italia abbia avviato nessuna indagine conoscitiva o ispezione presso la filiale della Cassa Rurale e Artigiana di Campi, al fine di controllare se anche la Banca sia stata coinvolta in eventuali illeciti valutari e fiscali —;

se le notizie riportate corrispondano al vero;

se la Banca d'Italia abbia effettuato indagini e con quali risultati;

nel caso che nessuna ispezione sia stata ordinata se intenda adoperarsi per conoscere i motivi di un comportamento così leggero e irresponsabile da parte della Istituzione preposta a controllare la regolarità e la trasparenza di tutte le attività bancarie. (4-12655)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente eventuali ispezioni disposte dalla Banca d'Italia presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Campi di Bisenzio, in relazione ad indagini giudiziarie che avrebbero coinvolto il fratello del Presidente di tale banca.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che l'istituto di vigilanza ha effettuato presso la « Cassa », dal 16 marzo 1992 al 20 maggio 1992, accertamenti ispettivi dai quali sono emersi aspetti di problematicità nel comparto del credito e nel settore organizzativo.

La Banca d'Italia ha, pertanto, avviato la procedura sanzionatoria amministrativa prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 481 del 1992, ed ha segnalato alcuni fatti di possibile rilevanza penale alla Competente Autorità Giudiziaria.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

FERRARINI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

nei giorni 21, 22 e 23 febbraio 1993 ha avuto luogo a Birmingham (G.B.) un importante convegno sui problemi del controllo e della salvaguardia dell'acqua dolce;

il convegno è stato organizzato sotto l'egida del Consiglio d'Europa nel cui statuto sta scritto che le due lingue ufficiali sono il francese e l'inglese e le due lingue di riserva l'italiano e il tedesco;

a predetto convegno hanno presentato rappresentanti della Camera e del Senato ed ha partecipato come relatore un qualificato esperto italiano —:

se risulti per quale motivo le lingue del convegno e le traduzioni erano solo tre (francese, inglese, tedesco) e quali iniziative intenda assumere il Governo per tutelare la dignità della lingua italiana e consentire ai rappresentanti italiani di seguire i lavori di questi importanti convegni, a forte contenuto tecnico, nella lingua madre.

(4-11370)

RISPOSTA. — Nel programma del Convegno, a disposizione di tutti gli autorevoli invitati prima dell'inizio dello stesso, era chiaramente indicato, tra le altre informazioni fornite, che la traduzione simultanea sarebbe stata provvista per le lingue inglese, francese e tedesca.

La stragrande maggioranza dei relatori era di nazionalità inglese, francese o tedesca; solo uno, il professore Passino, era di nazionalità italiana.

Motivi di ordine economico e pratico hanno pertanto indotto l'Ente organizzatore, l'Università di Aston, a privilegiare le lingue indicate, ad esclusione dell'italiano, pur essendo un Convegno sotto l'egida del Consiglio d'Europa.

Le ragioni su esposte sarebbero alla base della decisione di escludere la nostra lingua. È indubbio peraltro che l'azione attualmente perseguita dal Ministero degli Esteri a sostegno di una maggiore diffusione della lingua italiana all'estero, segnatamente attraverso la legge 401/90 di « Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della lingua e della cultura italiana » è volta a ridurre l'attuale squilibrio tra l'italiano e le altre lingue comunitarie maggiormente diffuse.

Tale azione si concretizza tra l'altro in un potenziamento ed un accresciuto sostegno a tutte le istituzioni universitarie scolastiche e culturali che operano all'estero nel settore della promozione dell'italiano come seconda lingua la cui domanda appare in forte crescita.

Quanto sopra dovrebbe, nel tempo, rafforzare presso gli organizzatori di convegni culturali e scientifici che si svolgono anche al di fuori (come è il caso del convegno in oggetto) delle Istituzioni comunitarie, la convinzione di accordare alla nostra lingua lo stesso statuto degli altri idiomi come peraltro auspicato dalla CEE.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fincato.

ALFREDO GALASSO. — Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

con concessione edilizia n. 42 del 12 giugno 1991, ai sensi della legge n. 457 del 1978, il comune di Formia autorizzava lavori di ristrutturazione, recupero e restauro dell'ex cinema-teatro « Caposele » sito nello stesso comune;

tali lavori sono stati, però, realizzati in completo spregio alla citata normativa che consente anche sostanziali modifiche rispetto al precedente immobile, fermo restando i volumi, le superfici e i caratteri architettonici esistenti. Ed infatti, l'edificio preesistente è stato quasi totalmente demolito e sostituito da una enorme costruzione completamente nuova che insiste tra l'altro, su un sito di importante valore archeologico —:

se le circostanze narrate rispondano a verità e, in caso positivo, quali provvedimenti intendano adottare prima della conclusione dei lavori, anche per verificare la conformità dell'opera alla concessione ed agli strumenti di tutela della zona.

(4-13027)

RISPOSTA. — *In data 12.6.1991 il comune di Formia rilasciava la concessione edilizia n. 42/91 per realizzare l'intervento di ristrutturazione e recupero funzionale dall'edificio in questione, con espresso divieto di eseguire la demolizione totale e la ricostruzione del fabbricato esistente.*

In data 12.11.1992 il Sindaco dal comune di Formia, constatate tramite relazione dell'Ufficio Tecnico comunale alcune difformità delle opere realizzate rispetto a quanto autorizzato, emetteva ordinanza di sospensione dei lavori.

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, con nota n. 2345 del 6.2.1993, ha chiesto alla regione Lazio quali provvedimenti intenda adottare, per quanto di competenza, ai sensi delle leggi 1497 del 1939 e 47 del 1985.

Per quanto riguarda l'ubicazione dell'edificio ristrutturato si fa presente che esso insiste sulla stessa area fondale dell'immobile originario.

Si fa presente inoltre che nel luglio 1991, durante i lavori di predisposizione dei piani interrati, sono state eseguite indagini da

parte della Soprintendenza archeologica per il Lazio che non hanno rilevato presenze archeologiche in sito; in tale occasione è stato accertato che durante la costruzione dell'immobile originario erano già stati eseguiti scavi sino alla quota di terreno vergine.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

GASPARRI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso:

che la Slovenia e la Croazia hanno approvato due leggi per le quali hanno diritto ad acquistare la proprietà degli immobili solo e rispettivamente i cittadini sloveni e croati;

che il Ministero del tesoro italiano, su richiesta di cittadini stranieri sloveni e croati, sta rilasciando delle dichiarazioni attestanti l'avvenuta corresponsione di indennizzi, anche minimi, ai profughi istriani, fiumani e dalmati e che tali dichiarazioni sono finalizzate a fare dichiarare, secondo l'incredibile legislazione slovena e croata, decaduto il diritto dei legittimi proprietari (gli italiani esuli) ed a permettere quindi l'acquisto di quei beni da parte di altre persone;

che Paolo Sardos Albertini, presidente della Federazione degli esuli istriani, fiumani e dalmati, ha espresso una « ferma protesta contro il comportamento del Ministero del tesoro in quanto politicamente assurdo, giuridicamente arbitrario e moralmente vergognoso », politicamente assurdo perché in palese contrasto con la linea politica espressa dalla Farnesina nel comunicato del 17 marzo ove si individuava la restituzione dei beni agli esuli quale obiettivo prioritario per il Governo italiano; giuridicamente arbitrario perché la legge n. 241 del 1990 esclude il diritto di accesso a documenti amministrativi quando siano in gioco relazioni internazionali; moralmente vergognoso perché il Ministero del tesoro si sta oggettivamente rendendo complice di una nuova ingiustizia nei confronti degli esuli e di una beffa nei confronti dell'Italia, realizzata da Lu-

biana e Zagabria, cercando di impedire la giusta restituzione del maltolto agli esuli con una politica del fatto compiuto;

che una funzionaria del Ministero del tesoro, al telefono, ha improvvisamente rovesciato i termini della questione dichiarando all'esterrefatto Sardos Albertini che « dare alla Slovenia e alla Croazia le informazioni richieste è un dovere morale » ed ha aggiunto che, comunque, non le « risultano essere in corso trattative bilaterali tra Italia e Slovenia »;

che la Federazione degli esuli ha comunque inviato una formale diffida al Ministero del tesoro tesa a far cessare il rilascio di tali attestati ed ha contemporaneamente invitato la magistratura a verificare se nei comportamenti realizzati dal Ministero possa ipotizzarsi la violazione del segreto d'ufficio;

che la federazione missina di Trieste ha espresso pieno appoggio all'iniziativa della Federazione degli esuli istriani, fiumani e dalmati ed in una nota ha sottolineato come « il comportamento del Ministero del tesoro è assolutamente in contrasto con quanto ripetutamente promesso dal Governo a proposito della restituzione dei beni "abbandonati", questione in discussione nelle trattative di Osimo bis » —;

per quali ragioni il Ministero del tesoro abbia deciso di rilasciare le citate dichiarazioni;

se non si intenda rivedere tale scelta che contrasta palesemente con i legittimi interessi degli esuli italiani. (4-14912)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente dichiarazioni rilasciate da questo Ministero, su richiesta di cittadini sloveni e croati, attestanti l'avvenuta corresponsione di indennizzi ai profughi istriani, fiumani e dalmati.

Al riguardo, si fa presente che questa Amministrazione ha inviato soltanto n. 6 note in risposta a cittadini croati, contenenti un generico riferimento alle leggi applicate a favore degli esuli aventi diritto agli indennizzi in parola, senza fornire alcun dettaglio

in merito alla data dei provvedimenti, né tantomeno agli importi erogati.

Va, peraltro, precisato che gli immobili, ai quali le predette richieste si riferivano, appartengono dal 1947 allo Stato Croato e non agli esuli, i quali hanno percepito per la perdita di tali beni gli indennizzi previsti dalle leggi n. 269 del 1958, n. 387 del 1963, n. 193 del 1968, n. 772 del 1977, n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985.

Si soggiunge, infine, che sono attualmente all'esame del Senato varie proposte di legge, d'iniziativa parlamentare, per la concessione di ulteriori benefici agli aventi diritto agli indennizzi di cui trattasi.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

GORGONI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso:

che martedì 25 maggio, alle ore 5.55, il regime khomeinista attaccava con una dozzina di cacciabombardieri F4 il presidio Ashraf dell'Esercito di liberazione nazionale dell'Iran a nord-est di Baghdad;

che pochi minuti dopo anche un'altra base dell'Esercito di Liberazione Nazionale dell'Iran, presso la città di Jalula (Iraq orientale) veniva attaccata da caccia del regime khomeinista;

che Massud Rajavi, leader della resistenza iraniana, con una lettera inviata il 22 maggio al Segretario Generale dell'ONU e ai membri del Consiglio di Sicurezza aveva informato sui movimenti del regime khomeinista per preparare il terreno per gli attacchi alle suddette basi e aveva chiesto una riunione immediata del Consiglio di Sicurezza;

che nessun provvedimento veniva adottato a riguardo per scongiurare la realizzazione di tali attacchi, puntualmente verificatisi a soli tre giorni di distanza —;

quali interventi intenda proporre presso i governi interessati e presso le organizzazioni internazionali, onde evitare il ripetersi di cronache di atti terroristici annunciati;

quali proposte intenda avanzare e quali iniziative intenda assumere di fronte all'espandersi del traffico internazionale di armi e materiale nucleare con l'Iran.

(4-14685)

RISPOSTA. — *L'Italia, al pari degli altri partners comunitari, ha registrato con estrema preoccupazione quanto è avvenuto al confine tra l'Iraq e l'Iran nelle scorse settimane, da ultimo con incursioni aeree contro basi di oppositori in territorio iracheno.*

Il Governo italiano ribadisce il proprio attaccamento al rispetto del principio dell'integrità territoriale di tutti gli Stati e delle frontiere internazionalmente riconosciute.

L'area del Golfo è stata caratterizzata nel corso degli ultimi anni da una lunga serie di violazioni dei principi fondamentali della convivenza internazionale, che hanno causato innumerevoli vittime e sofferenze per le popolazioni. Come è noto, l'Italia si è costantemente adoperata, tanto al tempo della guerra fra Iran ed Iraq quanto a seguito dell'invasione irachena del Kuwait, per il ristabilimento dei principi che erano stati violati.

Continuiamo a seguire con grande attenzione gli sviluppi nell'area, auspicando che i preoccupanti segnali raccolti nelle ultime settimane restino episodi isolati e che finisca per prevalere il senso di responsabilità e di consapevolezza di quelle che sono le fondamentali regole internazionali.

Quanto al processo di riarmo dell'Iran, va sottolineato che nessuna autorizzazione all'esportazione di materiale d'armamento dall'Italia è stata concessa verso l'Iran, né nel 1992 né nell'anno in corso. L'accertamento effettuato quest'anno a Ginevra da parte della Commissione dell'ONU sui diritti umani, dell'avvenuta violazione degli stessi diritti da parte dell'Iran, vieterebbe del resto qualsiasi esportazione di materiale d'armamento verso quel Paese, in applicazione della legge 185/90, art. 1 paragrafo 6, lettera d.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Giacobazzo.

GUERRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nel corso dell'anno scolastico 19981/92 un Ispettore ministeriale stendeva una relazione scritta relativa al Liceo Scientifico Statale « Galileo Ferraris » di Varese;

al fine di verificare la grave presenza in tale relazione di giudizi negativi su opinioni e valutazioni espresse dal prof. Vincenzo Castaldi, docente di Filosofia e Storia nel corso delle sue lezioni, lo stesso professor Castaldi richiedeva in data 20 luglio 1992, copia di detta relazione;

in data 5 agosto 1992 il Provveditore agli Studi di Varese, dottor Solerte, negava il rilascio della copia argomentando che, essendo stato nel frattempo il professor Castaldi collocato in pensione non avrebbe più avuto alcun « interesse giuridicamente rilevante » al rilascio —;

se non ritenga il Ministro che l'interesse del professor Castaldi, costituito dalla tutela della libertà ed autonomia della propria funzione docente, non possa in alcun modo considerarsi venuto meno con il successivo ai fatti collocamento in pensione;

se nella relazione in questione l'Ispettore Ministeriale si sia soffermato negli articolati giudizi espressi dal professor Castaldi sulla complessa esperienza del cosiddetto socialismo reale, affermando di non dividerli esulando così dalle sue competenze e ledendo la libertà di insegnamento;

se il Ministro non ritenga di dover intervenire per verificare la vicenda, garantire il diritto al rilascio di copia da parte del professor Castaldi e soprattutto la difesa della libertà di insegnamento e di pensiero evitando il consolidarsi, senza interventi, di pericolosi precedenti.

(4-13310)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, è superata nel senso che, tenuto conto delle istruzioni fornite da questo Ministero in data 12 luglio 1993, il competente provveditore agli studi ha invitato il profes-*

sor Vincenzo Castaldi a ritirare copia della relazione ispettiva richiesta.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

IANNUZZI, POLIZIO e IVO RUSSO. — *Ai Ministri della marina mercantile e degli affari esteri. — Per sapere:*

se risponda al vero che, in occasione dell'invio di aiuti italiani all'Albania (olio e altri generi alimentari) siano state usate navi battenti bandiera straniera, pur avendo gruppi armatoriali italiani offerto a costi più contenuti, naviglio nazionale con tutte le caratteristiche richieste;

se, qualora nella normativa regolatrice dell'attività della Cooperazione allo sviluppo non sia già previsto l'obbligo dell'utilizzo di naviglio nazionale nei casi di invio di aiuti italiani, perché non venga al riguardo previsto l'assoluto obbligo del ricorso a naviglio nazionale. (4-07238)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione fa presente che il capitolato-tipo approvato dal Comitato direzionale per la Cooperazione allo sviluppo nel luglio 1988, che riguardava i contratti per l'invio di aiuti alimentari ai PVS, disponeva l'utilizzo di naviglio nazionale per il trasporto delle derrate.*

Questa disposizione è risultata essere in contrasto con l'articolo 2 del Regolamento CEE 40-55/86 che sancisce il principio della libera prestazione dei servizi marittimi tra Stati membri e tra questi e Paesi terzi.

Nell'ottica di tale normativa, le restrizioni legate all'utilizzo del naviglio nazionale sono già decadute — con termine al 31 dicembre 1991 — per quanto riguarda il trasporto di merci con navi battenti bandiera di Paesi terzi.

L'Italia, quindi, anche nel caso di trasporto di aiuti governativi ai Paesi in via di sviluppo, non può applicare alcuna restrizione all'uso di naviglio non nazionale.

Nel caso concreto degli aiuti all'Albania, il limitato utilizzo di naviglio non italiano rispondeva all'esigenza di ottimizzare i tempi di consegna delle derrate, in quanto si

trattava di aiuti d'emergenza; inoltre, poiché le merci non sempre partivano da porti italiani, la ricerca di navi nazionali avrebbe talvolta pregiudicato gravemente la celerità di invio degli alimenti.

Alla luce di tali considerazioni, la clausola restrittiva sulla scelta del naviglio fu infine abolita dai contratti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Giacobazzo.

IMPOSIMATO e LETTIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

la riproposizione alla carica di Presidente del Banco di Napoli del professor Luigi Coccioli è quanto meno inopportuna a parere degli interroganti. Un'attenta valutazione della gestione Coccioli offre un quadro allarmante della situazione del più importante istituto di credito meridionale che si è distinto per una serie gravissima di irregolarità, evidenziate tra l'altro in alcuni processi pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di Napoli, concernenti la concessione di fidi a esponenti della criminalità organizzata, la istituzione di nuove agenzie in locali di proprietà di elementi della camorra (Casapesenna) e l'implicazione di funzionari del Banco di Napoli in processi di camorra (Galasso);

l'aumento delle sofferenze negli ultimi anni, la chiusura di diverse filiali al Nord e il declassamento del Banco di Napoli a livello internazionale a parere degli interroganti dovrebbero indurre il Parlamento a bocciare la proposta di riconferma di Coccioli avanzata dal Governo;

pertanto, alla luce delle nuove e più impellenti esigenze del Mezzogiorno si impone il rinnovamento totale degli organi dirigenti del Banco che dovrebbe diventare organo propulsore per la ripresa economica del Mezzogiorno che vive uno dei

momenti più drammatici della sua storia economica e civile —:

a) se il ministro del tesoro non intenda proporre nomi nuovi per gli organi direttivi del Banco di Napoli;

b) se risulti qual è la valutazione della Banca d'Italia sulla gestione del Banco di Napoli negli ultimi dieci anni.

(4-08994)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le nomine del presidente, del vice presidente e di alcuni consiglieri della Fondazione « Banco di Napoli istituto di diritto pubblico ».

Al riguardo, si osserva preliminarmente che agli enti conferenti, che derivano dalla trasformazione degli istituti creditizi pubblici in società per azioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 356 del 1990 e dai relativi statuti.

Per quanto concerne le nomine degli esponenti della Fondazione di cui trattasi, si applicano le procedure previste dal relativo statuto, il quale prevede che il Ministro del Tesoro elegga alcuni componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente.

In base a tali disposizioni il Ministro del Tesoro, con decreto del 30 dicembre 1992, ha nominato i cinque consiglieri di amministrazione della Fondazione Banco di Napoli di propria competenza, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto.

I provvedimenti relativi a tali nomine, come stabilito dall'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978 n. 14, sono stati inviati al Parlamento.

Successivamente l'assemblea dei soci della Fondazione, in data 26 gennaio 1993, ha eletto il vice presidente, scelto tra i cinque consiglieri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 10, lettera c, dello statuto.

Quanto alla nomina del presidente, si precisa che negli enti « conferenti » tale scelta viene effettuata in base a criteri deliberati dal comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio, che tiene conto di tutti gli elementi utili per valutare la competenza, la professionalità e la correttezza dei candidati.

Nella riunione del 30 ottobre 1992, il comitato Interministeriale per il Credito ed il

Risparmio ha espresso l'assenso per la conferma della nomina del professore Coccioli.

Acquisito, quindi, il parere favorevole espresso nella seduta del 22 dicembre 1992 dalle competenti commissioni parlamentari, ai sensi della citata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il Ministro del Tesoro ha formalizzato la nomina con decreto del 13 gennaio 1993, come previsto dall'articolo 22 dello statuto della Fondazione Banco di Napoli.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

LIA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'applicazione dell'ISI per l'anno 1992 e, quindi, dell'ICI per l'anno 1993 ha disorientato moltissime amministrazioni comunali circa l'applicazione delle detrazioni e riduzioni d'imposta per gli emigranti, i quali, pur risiedendo all'estero, posseggono nel comune di origine un'abitazione non affittata né utilizzata in alcun modo;

gli emigranti residenti all'estero per motivi di lavoro hanno investito tutti i loro risparmi per la costruzione di una casa per servirsene quando arriverà il desiderato rientro in Patria;

spesso accade che l'abitazione dell'emigrante (costretto come prima detto a risiedere all'estero per motivi di lavoro) non venga configurata unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente e, quindi, sottratta al beneficio della riduzione di imposta di lire centottantamila;

analogo ragionamento può scaturire in sede di applicazione dell'ISCOM;

il lavoratore italiano all'estero non beneficia dei servizi, cui la nuova imposta fa riferimento e, pertanto, dovrebbe essere esentato sino al suo rientro in Italia —:

quali urgenti iniziative intenda porre allo studio al fine di uniformare l'applicazione dell'ICI e, successivamente, dell'ISCOM nei confronti dei cittadini italiani residenti all'estero per motivi di lavoro e, soprattutto, perché venga considerata abitazione principale quella posseduta nel

paese di origine con conseguente detrazione delle previste centottantamila lire.

(4-13882)

RISPOSTA. — *Come è noto il problema sollevato dalla S.V. Onorevole ha trovato adeguata soluzione nella disposizione recata dall'articolo 1, comma 4-ter, della legge 24 marzo 1993, n. 75, di conversione del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16.*

Invero, relativamente ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, tale norma dispone che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni agevolative in materia di imposta straordinaria sugli immobili (ISI) e di imposta comunale sugli immobili (ICI), si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti data in locazione.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

LUCARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'inserimento degli alunni portatori di handicaps nella scuola pubblica ha posto, fin dall'inizio, numerose problematiche relative soprattutto alla individualizzazione degli interventi in loro favore, in armonia con « la individualizzazione degli itinerari d'apprendimento » di tutti gli alunni quale « garanzia d'effettiva soddisfazione del diritto allo studio » (decreto ministeriale 9 febbraio 1979 « Programmi della Scuola Media », premessa generale);

la legge n. 104 del 1992, riducendo di fatto il numero degli alunni seguiti da insegnanti di sostegno, pone in maniera particolarmente urgente la necessità di aggiornamento del personale docente affinché possa agevolare l'attuazione più concreta del diritto allo studio di tutti gli alunni, nonché la piena formazione della loro personalità, mediante l'individuazione dei livelli cognitivi di partenza e la definizione degli obiettivi finali, intermedi ed immediati che riguardano l'area cognitiva,

l'area non cognitiva e le loro interazioni (decreto ministeriale 9 febbraio 1979, parte III);

a tal fine, possono essere introdotte le attività integrative, anche a carattere interdisciplinare, previste dall'articolo 7 della legge n. 517 del 1977;

numerose segnalazioni di genitori mi inducono a ritenere scarsamente applicata queste direttive; ciò si verifica, tra l'altro, nella SMS « Della Valle » (succursale di Casale) di Napoli, ove il personale docente continua ad applicare modalità d'insegnamento anacronistiche, che emarginano ancor di più il « diverso »;

questo accade malgrado il citato decreto ministeriale richieda espressamente agli insegnanti una « specifica capacità professionale al fine di assicurare la loro iniziativa responsabile nelle scelte didattiche e nella programmazione degli itinerari di apprendimento », obiettivo per il quale « si pone per il docente l'esigenza di una approfondita preparazione » e « si impone (loro) una costante verifica dei propri comportamenti in base alla conoscenza della dinamiche psicologiche, sia individuali che sociali » —;

se il Ministro intenda promuovere iniziative che verifichino, su tutto il territorio nazionale, il livello di attuazione dei richiamati disposti normativi, fornendo le sue personali valutazioni;

se il Ministro intenda inviare al più presto ispettori i quali rimuovano al più presto le cause d'emarginazione causate da anacronistici metodi didattici nella SMS « Della Valle ».
(4-12445)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che le problematiche, volte all'individuazione delle più adeguate forme di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, sono da tempo all'attenzione di questo Ministero, le cui direttive — alle quali si fa peraltro riferimento nell'interrogazione medesima — hanno sempre mirato, anche prima dell'entrata in vigore della legge-qua-*

dro sull'handicap n. 104 del 1992, ad assicurare la piena integrazione scolastica degli alunni in questione.

Dagli accertamenti eseguiti non risulta, tuttavia, che le suddette direttive sarebbero disattese o scarsamente applicate nell'ambito della scuola media «G. Della Valle» di Napoli.

Infatti, dalle risultanze di una visita ispettiva, disposta dal competente provveditore agli studi, presso la citata istituzione, è emerso che i docenti i quali, nell'anno scolastico 1992-1993, hanno prestato attività di sostegno a favore di n. 4 alunni portatori di handicap risultano regolarmente in possesso del titolo di specializzazione biennale, conseguito in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975; alla luce degli accertamenti compiuti dall'ispettore tecnico preposto all'indagine, i predetti docenti sono risultati, inoltre, dotati di vasta esperienza nello specifico settore ed hanno attuato piani educativi personalizzati, in relazione al profilo dinamico funzionale redatto, riguardo agli alunni da assistere, in collaborazione con i docenti di base, in conformità di quanto previsto dalla normativa regolante la materia.

La scuola di cui trattasi, che si è avvalsa anche dell'apporto dell'Unità psico-socio-pedagogica distrettuale istituita dal competente provveditore agli studi, risulta avere, tra l'altro, realizzato, sia nella sede centrale che nella succursale di «Casale», interventi calibrati, resi possibili da apposite «prove di ingresso», cui sono stati sottoposti gli alunni per la formazione delle classi iniziali.

Nell'espletamento della propria attività educativa e di sostegno, i docenti della suddetta scuola non hanno mancato in sostanza — così come emerge dagli elementi acquisiti — di tener conto dell'«identità personale» di ciascun alunno e di articolare quindi le relative programmazioni in piena coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 517 del 1977 e delle circolari applicative.

Dagli stessi elementi risulta, in particolare, che la scuola ha posto in essere, nel corso dell'anno scolastico cui si riferisce l'interrogazione, le seguenti iniziative:

ha realizzato un progetto destinato alla prosecuzione delle attività dell'operatore psico-pedagogico dirette prioritariamente ad alunni handicappati e svantaggiati;

ha realizzato un «progetto unificato» comprendente i progetti «Ragazzi 2000» e «Progetto Genitori»;

ha attivato per n. 14 classi, ai sensi dell'articolo 14, comma 6 della legge 270/82, progetti di recupero a «classi aperte» per matematica, scienze e lingue, nonché attività «terapeutiche di recupero» tramite le discipline espressive;

ha realizzato programmi di intervento didattico con l'impiego di laboratori per la utilizzazione dei linguaggi non verbali a favore degli handicappati accolti dalla struttura di territorio CTH della zona Posillipo.

Alla luce degli elementi come sopra acquisiti si ha, pertanto, motivo di ritenere che eventuali doglianze di genitori — che non risultano essere state peraltro comunicate al competente Ufficio scolastico — possano essere state determinate da motivazioni non attinenti alla preparazione specialistica ed alla capacità professionale dei docenti.

Si fa presente, infine, che gli ispettori ai quali, tra gli altri compiti, sono stati affidati anche quelli di verificare, su tutto il territorio nazionale, la corretta attuazione della legge n. 104 del 1992 — in materia di assistenza e di integrazione scolastica degli alunni handicappati — non hanno sinora segnalato alcuna situazione in contrasto con le disposizioni ministeriali in merito impartite.

Il provveditore agli studi di Napoli resta, ad ogni modo, impegnato a vigilare affinché tali disposizioni continuino ad essere puntualmente applicate dalla scuola media in parola, anche nel corso del corrente anno scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

MARENCO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

risulta, anche da notizie diffuse a mezzo stampa, che i trenta ospiti della

Casa di riposo del marinaio di Camogli non ricevono la pensione da quasi un mese;

tale ritardo sembra determinato da una modifica della modalità di pagamento delle pensioni, un tempo gestite direttamente dell'INPS di Genova, attualmente smistate alla Banca commerciale (sede di Parma);

è evidente il grave stato di disagio dei pensionati —:

quali iniziative intenda assumere per sbloccare tale situazione;

quali garanzie di rispetto dei tempi di pagamento delle rate di pensione vengano richieste agli enti pagatori (nella fattispecie alla Banca commerciale italiana);

se per questi ritardi non sia legittimo riconoscere ai pensionati gli interessi legali sulle rate ricevute in ritardo. (4-03988)

Risposta. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il ritardo da parte della Banca Commerciale Italiana, sede di Parma, nel provvedere al pagamento delle pensioni agli ospiti della Casa di riposo del marinaio di Camogli.

Al riguardo, l'istituto di credito, interessato dalla Banca d'Italia, ha comunicato di non avere alcuna responsabilità della ritardata esecuzione dei pagamenti di cui trattasi, in quanto gli stessi non sono stati effettuati dalla menzionata agenzia dell'istituto.

Soltanto dopo il 25 agosto 1992 la Banca Commerciale è stata incaricata di disporre il pagamento delle pensioni di cui trattasi che viene effettuato alle scadenze previste.

Si ritiene, pertanto, che la corresponsione delle rate di pensione, di cui è cenno nell'interrogazione, sia stata disposta tramite altra azienda di credito.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

MARENCO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione, per la funzione pubblica e per gli affari sociali. — Per sapere — premesso che:

dall'esame di alcuni fatti — come il decreto del Ministero della pubblica istruzione del 22 settembre 1992 e la legge n. 104 del 1992, e altri tra cui quelli esaminati in prosieguo dalla presente interrogazione — si paventa la possibilità (che tra gli interessati pare già una certezza) di una privatizzazione di importanti servizi, indispensabili all'inserimento scolastico dei bambini gravemente handicappati — in rispondenza al diritto costituzionale all'educazione e alla non discriminazione — privatizzazione che verrebbe svolta in un'ottica non funzionale alla qualità del servizio da garantire ma, invece, gretta-mente spartitoria;

di questa situazione si è visto anche un riscontro, a titolo di esempio, nell'organizzazione — a cura dell'assessorato alle istituzioni scolastiche del Comune di Genova, con la partecipazione del Ministero della pubblica istruzione — del convegno da tenersi a Genova il 19 marzo 1993, in Palazzo Ducale, città, Genova, che rappresenta l'unica realtà nazionale qualificata nel campo dell'inserimento scolastico dei bambini gravemente handicappati (poli gravi) — convegno che appare più una fiera commerciale, o una mostra-mercato, di servizi sociali per gli handicappati, in previsione della privatizzazione, che un momento serio — come apparrebbe esteriormente — di riflessione comune sui problemi reali dei bambini handicappati gravi, con l'apporto alla discussione, alla riflessione, all'approfondimento di tutte le parti in causa e seriamente interessate alla risoluzione dei problemi: insieme ai tecnici, genitori e parenti, che vivono quotidianamente le difficoltà dell'*handicap* e, soprattutto, le difficoltà della mancanza di considerazione che lo Stato, le istituzioni hanno nei confronti degli handicappati, come anche questa situazione dimostra;

dunque i parenti e i genitori non sono stati invitati — nemmeno nei vertici delle associazioni che li rappresentano e li organizzano — a prendere parte alla rifles-

sione, come invece lo saranno stati magari tecnici del *marketing* (per studiare le applicazioni di questa disciplina alla vendita dei « servizi per handicappati »), ma solo ad ascoltare quanto da altri sarà (o, peggio, è già stato) deciso —:

a quali fini sia stato organizzato il convegno, da chi esattamente e personalmente, e con quali risorse economiche;

perché non siano stati invitati a prender parte alla discussione i membri della consulta comunale per gli handicappati di Genova, e i membri delle altre associazioni in difesa dei diritti degli handicappati.

(4-11719)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno premettere che questo Ministero, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, si è adoperato e continuerà ad operare con il massimo impegno per dare attuazione alla normativa vigente in materia di integrazione degli allievi portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado.*

Ed invero l'O.M. emanata in data 22 settembre 1992 con la quale sono state date disposizioni per la determinazione e l'assegnazione di posti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria superiore di ciascuna provincia relativamente all'anno scolastico 1992/93, risulta conforme alla normativa in materia atteso che il contingente dei posti di sostegno, determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 4° e dell'articolo 42, comma 6° lettera b della legge 104/92 è stato calcolato sulla base del totale degli alunni portatori di handicap esistenti in ciascuna provincia nell'anno scolastico 1991/92 e tenendo conto del rapporto alunni-docenti di sostegno stabilito per gli altri ordini di scuola.

Peraltro, con C.M. 270/92 è stata prevista la possibilità di deroghe per ulteriori inderogabili esigenze di integrazione scolastica.

Giova anche precisare che la piena integrazione degli allievi portatori di handicap, in particolare per ciò che riguarda le forme più gravi, non si esaurisce con l'assegna-

zione di insegnanti di sostegno, ma richiede ulteriori e più articolati interventi.

In tale senso questa Amministrazione è già intervenuta al fine di dare immediata applicazione alle disposizioni al riguardo contenute negli articoli 13 e 15 della legge 104/92.

Infatti, in data 26 giugno 1992 sono state date istruzioni per la costituzione dei gruppi provinciali di lavoro interistituzionali al fine di assicurare una efficace integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap (enti locali, unità sanitarie locali, operatori scolastici), finalizzati al coordinamento a livello territoriale delle varie iniziative per una più incisiva azione di intervento in tale settore.

Ciò premesso per quanto attiene al Congresso, tenutosi a Genova il 19.3.93, si precisa che detta manifestazione — che si è svolta presso il Palazzo Ducale con la libera partecipazione di chiunque avesse avuto interesse a parteciparvi — è stata organizzata dal comune di Genova, assessorato alle istituzioni scolastiche, in collaborazione con il gruppo di lavoro provinciale per l'integrazione scolastica degli allievi portatori di handicap, operante presso il Provveditorato agli Studi ed è stata finanziata dal comune medesimo.

Erano presenti il Presidente della Consulta Comunale per i problemi degli handicappati, il Presidente dell'Associazione ANFFAS provinciale che ha tenuto la prima relazione di apertura al Convegno e il Presidente dell'Associazione AFA.

Scopo del Convegno è stato quello di richiamare l'attenzione del pubblico, delle associazioni genitori handicappati, di enti ed istituzioni sui problemi che l'integrazione degli allievi più gravi nelle scuole comuni pone, nonché di valorizzare l'esperienza già in atto in n. 5 scuole elementari statali di Genova, particolarmente attrezzate ai fini dell'integrazione di alunni in situazioni di grave handicap, organizzate a livello distrettuale o interdistrettuale, e denominate « poli ».

In tali scuole è, infatti, in atto un'esperienza mirante a promuovere l'integrazione nelle classi comuni delle scuole elementari dei soggetti gravemente handicappati alla

quale collaborano sia i servizi sociali del comune di Genova, mediante l'assegnazione di operatori socio-assistenziali, che i servizi delle unità sanitarie locali, mediante l'assegnazione di operatori sanitario-infermieristici in modo da garantire il necessario coordinamento dell'amministrazione scolastica con le istituzioni pubbliche interessate all'integrazione.

Il convegno, infine si è svolto nei seguenti momenti fondamentali:

relazioni tenute da rappresentanti delle varie componenti interessate all'integrazione;

dibattito pubblico;

conferenza stampa;

tavola rotonda, cui hanno partecipato l'Assessore alle istituzioni scolastiche e l'Assessore ai servizi sociali del comune di Genova, l'Assessore regionale alla sanità, il Provveditore agli Studi ed un rappresentante di questo Ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

MARENCO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

il signor Rubera Salvatore, nato a Canicattini Bagni (Siracusa) il 5 marzo 1936, residente a Maracay, Venezuela (Calle San Ignacio n. 13, Edif. Ilser, 2° piso) ha chiesto, ritenendo di rientrare nelle condizioni previste dalla legge, la reversibilità di pensione di guerra (iscrizione n. 5464815, posizione n. 3440212) già intestata alla di lui madre Raeli Filomena — deceduta a Genova il 6 luglio 1992 — tramite istanza e documentazione pervenuta alla direzione provinciale del Tesoro di Genova in data 14 settembre 1992;

in data 22 settembre 1992 la direzione provinciale del Tesoro di Genova, ricorrendo — per il fatto di essere una pratica coinvolgente un Consolato — una particolare procedura, ha trasmesso (prot. n. 44964) l'intero fascicolo, per ogni e definitiva competenza, alla divisione VIII^a

della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del dicastero di appartenenza;

da allora l'interessato signor Rubera non ha avuto più alcuna notizia —:

quali motivi impediscano la doverosa conclusione dell'iter della pratica di reversibilità. (4-15211)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione in oggetto e al riguardo si fa presente che, a seguito dell'istanza di pensione di guerra, prodotta in data 21.8.1992 dal signor Rubera Salvatore, pervenuta alla Direzione Generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra in data 29.9.1992, si è provveduto a richiedere, in data 2 luglio 1993, al medesimo la propria situazione tributaria concernente l'IRPEF per l'anno 1992 e a disporre contemporaneamente visita medica per inabilità a proficuo lavoro, presso Consolato d'Italia in Maracay, Venezuela.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Coloni.

MARENCO. — Ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e per la funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:

il dissenso dei lavoratori del Ministero del tesoro presso la sede provinciale di Genova in merito alla cattiva gestione dei loro uffici è sfociato in uno sciopero il giorno 14 giugno 1993 e ne è annunciato un prosieguo venerdì 18 giugno;

in particolare i lavoratori lamentano di essere in numero insufficiente — 130 unità rispetto le 201 previste dalla pianta organica — e dunque di dover svolgere una mole di lavoro sproporzionata rispetto alle effettive possibilità, alla quale situazione si aggiungono disfunzioni nella gestione dell'orario e delle mansioni, così come problemi a riguardo della concessione di una contrattazione decentrata;

la riorganizzazione del lavoro, attuata attraverso ordini di servizio che non tengono conto delle valutazioni e delle richieste dei lavoratori, ha determinato la con-

testazione sia dei nuovi orari di apertura degli sportelli al pubblico — che, nel contesto della mancanza di personale, rischia di distogliere indispensabile forza-lavoro dal disbrigo delle pratiche cronicamente arretrate di pensioni — sia della brusca e non casuale interruzione della consuetudine ad un'ampia elasticità delle mansioni ricoperte dal personale, mansioni sia inferiori che superiori rispetto al proprio inquadramento professionale, intervenuta alla scadenza di norme — annullandone l'effetto — che permettevano, dopo anni di lavoro comunque e sempre svolto, di ottenere le indennità relative —:

quali provvedimenti urgenti intendano attuare al fine di permettere lo svolgimento ottimale delle rilevanti funzioni pubbliche attribuite alla sede di Genova del Ministero del tesoro. (4-15391)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le disfunzioni nell'organizzazione del personale e dell'orario di servizio presso la sede provinciale del Tesoro di Genova.

Al riguardo, si fa presente che il D.P.C.M. del 6 febbraio 1992 prevede 183 unità nella pianta organica della Direzione provinciale del Tesoro di Genova; l'attuale dotazione effettiva di 130 unità è inferiore a quella prevista del 28,96 per cento.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica — con circolare del 9 marzo 1993 n. 8/93 ha fissato, in applicazione del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i criteri organizzativi in materia di orario di servizio ed orario di lavoro.

La Direzione Generale dei Servizi Periferici, al fine di migliorare i rapporti con l'utenza, ha invitato i direttori degli uffici provinciali ad adeguare gli orari di lavoro in modo da assicurare agli amministrati la possibilità di accedere agli uffici anche in orario pomeridiano.

Per quanto riguarda le attribuzioni di mansioni, la menzionata Direzione Generale ha comunicato agli uffici periferici che il termine iniziale di applicazione, previsto dall'articolo 57, comma 1, del Decreto Legi-

slativo n. 29, come confermato dal D. Lgt. 19 luglio 1993, n. 247, è stato differito al 1° ottobre.

I direttori provinciali del Tesoro sono stati invitati a sospendere gli eventuali ordini di servizio emessi dopo l'entrata in vigore del citato provvedimento, concernenti la revoca delle mansioni superiori in precedenza espletate dal personale dipendente.

Si soggiunge, infine, che per adeguare l'organico della Direzione provinciale di Genova è stato bandito, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, un concorso (decreto ministeriale 18 settembre 1992) a 7 posti di assistente amministrativo, 6ª qualifica funzionale, di cui sono state già espletate le prove scritte.

Relativamente alla mobilità, ai sensi del D.P.C.M. 325 del 1988, sono stati previsti 3 posti di coadiutore della 4ª qualifica funzionale.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

MARINO, CARCARINO, RUSSO SPENA, RENATO ALBERTINI e MUZIO.
— Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso:

che il Tesoro dello Stato, direttamente e per il tramite dell'Agenzia per il Mezzogiorno, detiene oltre 138 miliardi dei 300 costituenti il Fondo di dotazione dell'Isveimer;

che nel patrimonio di tale Istituto sono presenti ulteriori capitali pubblici per oltre 300 miliardi, relativi a fondi speciali e di rotazione costituiti con leggi statali;

che al Fondo di dotazione dell'Isveimer partecipa il Banco di Napoli SpA che — dopo la ricapitalizzazione avvenuta nel 1991 con apporti dello Stato (legge Amato) — ha assunto la struttura di società per azioni al cui capitale partecipano noti imprenditori privati;

che è in atto il tentativo del Banco di Napoli SpA di assumere il controllo assoluto del Fondo di dotazione dell'Ente,

nonostante il vincolo statutario che riserva tale controllo ad istituzioni creditizie di natura pubblica —:

se il ministro del tesoro abbia autorizzato l'ente privato Banco di Napoli SpA ad assumere il controllo dei rilevanti capitali pubblici presenti nel patrimonio dell'Isveimer;

se l'operazione posta in essere dal Banco di Napoli SpA è sottoposta a vincoli da parte del ministro del tesoro diretti a mantenere l'autonomia patrimoniale e gestionale dell'Isveimer ovvero se tale operazione sia rimessa all'autonomia decisionale del Banco di Napoli SpA affinché il Banco usufruisca, in via indiretta, di una seconda ricapitalizzazione con fondi pubblici. (4-06480)

MARINO, CARCARINO, ALBERTINI e BERGONZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che:

il Tesoro dello Stato, direttamente e per il tramite dell'Agenzia per il Mezzogiorno, possiede il 46,20 per cento del Fondo di Dotazione dell'Isveimer di lire 300 miliardi;

nel patrimonio dell'Istituto sono compresi ulteriori capitali pubblici per circa 300 miliardi, relativi a fondi speciali e di rotazione costituiti con disposizioni di legge;

il Banco di Napoli — partecipante al Fondo di dotazione dell'Isveimer — ha posto in atto il tentativo di acquisire il 51 per cento di detto Fondo, così da assicurarsi il controllo dei rilevanti capitali pubblici presenti nell'Isveimer;

il Ministro del Tesoro, dopo avere dapprima bloccato tale tentativo, ha invece ventilato — in una recente lettera inviata alla Commissione Finanze della Camera — la possibilità dell'acquisizione totale del capitale Isveimer da parte del Banco di Napoli;

la legge 11 aprile 1953 n. 298 all'articolo 18 stabilisce che: « ..in caso di liquidazione degli Istituti di cui al presente capo, l'eventuale residuo dei fondi speciali di cui all'articolo 12, sarà attribuito pro-quota agli enti conferenti mentre la rimanenza dei Fondi di dotazione sarà ripartita pro-quota tra i partecipanti »;

lo statuto dell'Isveimer all'articolo 4 stabilisce: « Sono costituiti presso l'Istituto: a) un fondo speciale al quale affluiscono i mezzi previsti dall'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298 e dall'articolo 1 ultimo comma della legge 10 dicembre 1969, n. 970, nonché i mezzi assegnati al fondo da successive leggi; b) un fondo speciale a copertura rischi al quale affluiscono le somme di cui alle leggi 31 gennaio 1968, n. 50 e 19 marzo 1968, n. 390; c) un fondo di rotazione, al quale affluiscono i mezzi previsti dalla legge 1° febbraio 1965, n. 60 e dalle successive disposizioni di legge » ed all'articolo 29 che « In caso di liquidazione dell'Istituto i saldi dei fondi di cui all'articolo 4 saranno attribuiti ai rispettivi Enti conferenti, mentre il saldo del Fondo di dotazione sarà ripartito pro-quota tra i partecipanti »;

la precedente interrogazione al Ministro del Tesoro 4-06480 del 20 ottobre 1992 è restata senza risposta —:

se l'effettivo progetto del Tesoro sia il mantenimento, nel contesto di un suo inserimento in un gruppo bancario polifunzionale quale il Banco di Napoli, dell'Isveimer come istituzione creditizia autonoma oppure il progetto sia volto alla mera incorporazione dell'Isveimer nel Banco di Napoli;

se la possibilità dell'acquisizione totale del capitale Isveimer ventilata dal Ministro del Tesoro implica il già intervenuto assenso da parte del Tesoro all'incorporazione nel Banco della partecipata Isveimer. Ciò comporta che i capitali pubblici presenti nel patrimonio dell'Isveimer — quota AGENSUD e Fondi speciali e di Rotazione — servirebbero ad una ulteriore ricapitalizzazione del Banco di Napoli SpA

al cui capitale partecipano noti imprenditori e finanziari privati;

nella prospettiva di una eventuale acquisizione totale dell'Isveimer e quindi della cessazione delle finalità pubbliche dell'Isveimer, quali iniziative anche legislative il Ministro del Tesoro intenda promuovere perché sia stabilita la destinazione e l'utilizzo dei Fondi speciali e di Rotazione a suo tempo costituiti per legge presso l'Isveimer, i quali non possono essere assorbiti da soggetti privati quale il Banco di Napoli SpA. (4-10761)

MARINO e CARCARINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — facendo seguito alle interrogazioni 4-06480 del 20 ottobre 1992 e 4-10761 del 16 febbraio 1993 — quali garanzie e corrispettivo il Tesoro intende chiedere al Banco di Napoli per l'acquisizione dell'intero capitale dell'Isveimer ovvero per consentire al Banco il controllo del 51 per cento dell'Istituto, atteso che l'eventuale acquisizione di detto 51 per cento ridurrebbe l'interesse di altre istituzioni creditizie a rilevare, in posizione minoritaria, le quote attualmente possedute dall'« Agenzia » e dal « Tesoro » e quindi inciderebbe sul valore economico di queste ultime. (4-10980)

MARINO e CARCARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

si fa seguito alle precedenti interrogazioni 4-10980 del 17 febbraio 1993, 4-10761 del 16 febbraio 1993, 4-06480 del 20 ottobre 1992 presentate sull'Isveimer, rimaste senza risposta —:

se l'autorizzazione del Tesoro e di Bankitalia alla trasformazione in società per azioni dell'Isveimer prevede l'immediata e contestuale ricapitalizzazione dell'Istituto nella misura di lire 200 miliardi ritenuta necessaria in sede di approvazione bilancio 1992 dallo stesso Tesoro dello Stato, partecipante al Fondo di dotazione dell'Isveimer, nonché da specifiche indicazioni intervenute in proposito da parte della Banca d'Italia;

in che misura e con quali criteri sia stato determinato, in prospettiva della cessione al Banco di Napoli, il valore delle quote detenute dal Tesoro pari a oltre il 45 per cento del Fondo di dotazione;

quali siano le ragioni di tale cessione considerato che il Tesoro è l'effettivo proprietario dell'Isveimer e del Banco di Napoli SpA e che la cessione delle quote al Banco di Napoli costituirebbe solo una vendita del Tesoro a sé medesimo, cioè solo un mero disimpegno del Tesoro dall'Isveimer diretto unicamente a favorire una seconda ricapitalizzazione del Banco di Napoli SpA mediante il trasferimento dei capitali pubblici presenti nell'Isveimer. (4-15897)

RISPOSTA. — *Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, concernenti l'acquisizione da parte del Banco di Napoli S.p.A. di quote dell'istituto per lo sviluppo Economico dell'Italia Meridionale.*

Al riguardo, si fa presente, sentita la Banca d'Italia, che il Banco di Napoli, con note del 10.7.92 e del 3.9.92, chiese l'autorizzazione ad incrementare la propria interessenza detenuta nell'ISVEIMER, mediante l'acquisto di quote di minoranza detenute da altre aziende di credito.

La Banca d'Italia, in data 1.10.92, rilasciò all'istituto di credito l'autorizzazione all'operazione, per quanto attiene ai profili di Vigilanza, fermo restando che il perfezionamento della cessione delle quote al Banco di Napoli sarebbe stato condizionato, ai sensi del vigente statuto dell'ISVEIMER, al beneplacito dell'Organo consiliare dell'istituto.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'ISVEIMER della predetta cessione, il Banco di Napoli, in data 5.3.93, ha comunicato alla Banca d'Italia l'acquisizione del controllo dell'ISVEIMER.

A seguito di tale operazione la Banca d'Italia ha adottato la procedura prevista dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 287 del 1990.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

MASTRANZO, CLEMENTE CARTA, POLIDORO e MORGANDO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere:

i criteri in base ai quali si è proceduto alla nomina dei membri della Fondazione Banco di Napoli;

se risponda al vero che, ancora una volta, siano state seguite modalità lottizzatrici inaccettabili considerando anche la competenza specifica dei componenti della Fondazione sulla gestione dell'Istituto di credito. (4-10569)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le nomine del presidente, del vice presidente e di alcuni consiglieri della Fondazione « Banco di Napoli istituto di diritto pubblico ».

Al riguardo, si osserva preliminarmente che agli enti conferenti, che derivano dalla trasformazione degli istituti creditizi pubblici in società per azioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 356 del 1990 e dai relativi statuti.

Per quanto concerne le nomine degli esponenti della Fondazione di cui trattasi, si applicano le procedure previste dal relativo statuto, il quale prevede che il Ministro del Tesoro elegga alcuni componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente.

In base a tali disposizioni il Ministro del Tesoro, con decreto del 30 dicembre 1992, ha nominato i cinque consiglieri di amministrazione della Fondazione Banco di Napoli di propria competenza, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto.

I provvedimenti relativi a tali nomine, come stabilito dall'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978 n. 14, sono stati inviati al Parlamento.

Successivamente l'assemblea dei soci della Fondazione, in data 26 gennaio 1993, ha eletto il vice presidente, scelto tra i cinque consiglieri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 10, lettera c, dello statuto.

Quanto alla nomina del presidente, si precisa che negli enti « conferenti » tale scelta viene effettuata in base a criteri deliberati dal comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio, che tiene conto di

tutti gli elementi utili per valutare la competenza, la professionalità e la correttezza dei candidati.

Nella riunione del 30 ottobre 1992, il comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha espresso l'assenso per la conferma della nomina del professore Coccioni.

Acquisito, quindi, il parere favorevole espresso nella seduta del 22 dicembre 1992 dalle competenti commissioni parlamentari, ai sensi della citata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il Ministro del Tesoro ha formalizzato la nomina con decreto del 13 gennaio 1993, come previsto dall'articolo 22 dello statuto della Fondazione Banco di Napoli.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

MOMBELLI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la Corte dei conti, sezione II giurisdizionale per le pensioni di guerra, pronunciandosi definitivamente nell'udienza del 19 settembre 1977 con sentenza depositata in segreteria il 28 ottobre 1977 sul ricorso iscritto al n. 646941 del registro di segreteria avverso il decreto del Ministro del tesoro n. 2078871 del 21 settembre 1964, prodotto da Pantisano Francesco di poi deceduto e riassunto dagli eredi Pantisano Domenico, Mirella Margherita, Rodolfo, Laura, Rita, Elena, tutti residenti e domiciliati in 88074 Crotone, via Vico Murano n. 4, accoglieva parzialmente il gravame *de quo* prodotto dal ricorrente, ritenendo l'istanza pensionistica produttiva di effetti giuridici, ai sensi dell'articolo 89, terzo comma, legge 313/968, dalla data di entrata in vigore della legge stessa, salvi gli accertamenti ulteriori *ad hoc* da svolgere a cura dell'Amministrazione, disponendo a tal fine la restituzione degli atti al Tesoro per quanto di competenza;

copia della suddetta sentenza veniva regolarmente rilasciata agli eredi propo-
nenti in data 26 gennaio 1978;

a partire da quella data nessuna notizia è mai pervenuta agli interessati, malgrado i molti anni trascorsi —

quali motivi siano alla base di tali ritardi e quali impedimenti abbiano ostacolato l'iter della pratica;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per una sua immediata definizione dandone relativa comunicazione agli eredi interessati. (4-15958)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione in oggetto e al riguardo, per quanto di competenza, si comunica che la pratica pensionistica di guerra relativa al signor Pantisano risulta definita da quest'Amministrazione.*

Infatti, in esecuzione alla decisione della Corte dei conti n. 108561 del 19 settembre 1977 viene emessa, in data 9 novembre 1978, determinazione direttoriale n. 2629079-Z negativa di trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità denunciata.

Detto provvedimento venne trasmesso, in data 7 dicembre 1978, al comune di Crotone per la prescritta notifica.

In data 3 maggio 1989 il Tesoro, non avendo acquisito agli atti del fascicolo la relata di notifica del provvedimento in parola, interessò in merito il comune di Crotone che a tutt'oggi non ha fornito elementi informativi né, tanto meno, gli eredi, nel contempo, hanno mai richiesto notizie in ordine all'emessa determinazione.

Ciò posto, in data 22 luglio 1993 è stato sollecitato il predetto comune affinché fornisca gli estremi dell'avvenuta notifica o elementi informativi in merito.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Coloni.

NAPOLI, CECERE, LIA, MORGANDO e DELFINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

la prima fase dell'intervento pluri-fondo e per gli obiettivi dei Fondi Strutturali della Comunità Economica Europea sta per concludersi;

la Commissione CEE ha proposto la modifica dei regolamenti quadro e di coordinamento dell'azione dei Fondi Strutturali per il periodo 1994-1999 e contempo-

aneamente una lista di aree destinate agli interventi di quei Fondi:

le attività del settore terziario (commercio-turismo-servizi) non hanno avuto sinora possibilità di accesso a quegli interventi pur ritenendo senza fondamento la esclusione a priori di dette attività, in primo luogo quelle del settore commerciale, dall'accesso agli interventi;

in molteplici occasioni la CEE ha rilevato che il carattere di attività produttiva è trasversale a tutte le imprese, ivi comprese le piccole e le medie;

tenuto conto che, con riferimento ai dati Unioncamere per il 1992, si registra per la prima volta un calo occupazionale anche nelle imprese del settore terziario —:

quale sia l'orientamento in ordine alla opportunità di garantire l'accesso delle attività del settore terziario (commercio-turismo-servizi) ai Fondi Strutturali della comunità Economica Europea per il periodo 1994-1999;

quale sia l'orientamento in ordine alla necessità e possibilità di attivare la quota di cofinanziamento nazionale, individuando le relative risorse. (4-12790)

RISPOSTA. — *In relazione al documento indicato in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio, si fa presente che le attività proprie del settore terziario (commercio-turismo-servizi) non sono escluse dalla normativa dei fondi strutturali e che, anzi, le iniziative relative hanno già avuto luogo.*

Si soggiunge al riguardo che la nuova normativa che entrerà in vigore per il periodo 1994-99, amplierà il ventaglio delle opzioni possibili, introducendo anche la sanità e l'istruzione tra gli obiettivi dei Fondi strutturali.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali: Paladino.

NOVELLI e SESTERO GIANOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in data 16 aprile 1993 il Ministro del tesoro ha nominato il signor Francesco Vasino nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto San Paolo di Torino;

per il 18 aprile 1993 era indetto un referendum popolare per sottrarre le nomine bancarie alla competenza del Ministero del tesoro;

il referendum ha avuto esito positivo;

il decreto del Ministro ha la durata di quattro anni in contrasto con lo Statuto dell'Istituto Bancario San Paolo che prescrive la scadenza del mandato in modo congiunto di tutte le nomine;

la durata prevista dal decreto del Ministro andrebbe oltre la scadenza statutaria —:

quali provvedimenti intende adottare per normalizzare l'incresciosa situazione venutasi a determinare a seguito del decreto del Ministro del tesoro. (4-14155)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la nomina, da parte del Ministro del Tesoro, di un consigliere di amministrazione della Fondazione Compagnia di San Paolo, già Istituto Bancario San Paolo di Torino.*

Al riguardo si osserva che, a seguito della disciplina introdotta dalla legge 218 del 1990 e dal decreto legislativo 356 del 1990, gli enti conferenti risultanti dal processo di trasformazione degli istituti creditizi pubblici in società per azioni sono sottoposti alle disposizioni stabilite dal citato decreto e dai relativi statuti.

Pertanto, come stabilito dalle citate disposizioni, la nomina del menzionato consigliere di amministrazione spetta al Ministro del Tesoro.

Per quanto concerne, poi, il referendum del 18 aprile scorso, si fa presente che tale consultazione ha abrogato l'articolo 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204 — recante norme per l'amministrazione delle casse di Risparmio e dei Monti di Credito su

Pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778 — concernente il potere di nomina governativa dei vertici delle Casse di Risparmio.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

NUCCIO e PISCITELLO. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Pretore di Ragusa, accogliendo il ricorso dell'organizzazione sindacale Fiba-Cisl, ha disposto la rimozione di tutte le telecamere installate presso il Banco di Sicilia nelle sale di cassa, ad eccezione di quelle rivolte verso l'uscita e di quelle poste a guardia del caveau;

il ricorso dell'organizzazione sindacale nasceva dal principio che le telecamere poste all'interno delle sale di cassa potevano essere utilizzate per il controllo a distanza dei lavoratori, senza che vi fosse un apposito accordo con le organizzazioni sindacali —:

se non ritengano di dover dare ampia pubblicizzazione presso tutti gli istituti di credito della succitata sentenza del Pretore di Ragusa;

se non ritengano di dover predisporre una apposita normativa in materia onde evitare il ripetersi di fatti analoghi in futuro. (4-09634)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente un ricorso sindacale promosso dalla Fiba-Cisl in relazione all'installazione di telecamere nei locali del Banco di Sicilia.*

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che i poteri attribuiti dalla legge agli Organi preposti al controllo sul sistema creditizio sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, che si ricollegano alla tutela della stabilità e all'efficienza del sistema creditizio; la questione prospettata rientra, invece, nell'ambito dell'autonomia decisionale dei competenti organi aziendali.

La Banca d'Italia ha, comunque, provveduto ad interessare il citato ente creditizio,

il quale ha riferito che, al fine di prevenire e scoraggiare le azioni criminose e tutelare i lavoratori e i locali dell'azienda, sono stati installati impianti televisivi a circuito chiuso presso tutte le filiali.

Tali sistemi di sicurezza non comportano controllo a distanza del personale in quanto la visione delle cassette registrate, che vengono periodicamente cancellate e quindi riciclate a breve scadenza, è consentita esclusivamente alle autorità di P.S.

Dell'installazione degli impianti in questione sono stati informati, con apposita comunicazione circolare, sia i lavoratori che le Organizzazioni sindacali.

Queste ultime, contattate ulteriormente dal Banco di Sicilia sia a livello centrale che periferico, si sono riservate la possibilità di verifica periodica delle citate apparecchiature televisive.

La Fiba-Cisl di Ragusa (Segreteria provinciale e rappresentanza sindacale aziendale costituita presso la Filiale anzidetta) ha proposto ricorso al Pretore di Ragusa, adducendo l'antisindacalità del comportamento del Banco per aver proceduto all'installazione dell'impianto in questione.

Il Magistrato, accogliendo tale atto, ha disposto la disattivazione delle videocamere situate nel salone di cassa della Filiale di Ragusa, ad eccezione di quella situata nel corridoio del caveau.

Avverso il decreto pretorile, il Banco di Sicilia ha proposto ricorso in opposizione.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

PARLATO. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per conoscere:*

premesso quanto ha formato oggetto della interrogazione n. 4-14984 dell'8 giugno 1993, relativa alla opportunità di interventi edilizi (attintatura ed altro) sulla chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione di Boscoreale, dopo quelli di riassetto statico svolti nel 1985/1986 a cura della soprintendenza, se consti che di recente dalla volta sottostante la cupola della chiesa siano caduti numerosi calcinacci ad ulteriore conferma della urgenza di opere di completamento di quelle già effettuate;

se risulti che la competente soprintendenza voglia disporre gli interventi opportuni con la necessaria sollecitudine, anche perché non vada perduta la efficacia di quelli già svolti. (4-16793)

RISPOSTA. — *Si comunica che è pervenuto alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli da parte di Padre Raffaele Russo, parroco pro-tempore nella chiesa dell'Immacolata Concezione, un progetto per i lavori riguardanti il ripristino statico dell'edificio di culto e la richiesta di un contributo per i lavori medesimi.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

PELLICANÒ, GUGLIELMO CASTAGNETTI e SBARBATI CARLETTI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso:*

che la politica estera del nostro Paese ha subito negli ultimi anni una caduta, sia per vicende legate al funzionamento della nostra cooperazione allo sviluppo, sia per le modificazioni dello scenario politico mondiale;

che nel dicembre 1990 è stata promulgata la legge n. 401, con la quale ci si riprometteva di rilanciare gli istituti italiani di cultura all'estero, che comprese le sezioni risultano ad oggi n. 95;

che il previsto riassetto del personale e la conseguente nomina dei direttori non sono stati completati, per cui 60 o 62 istituti sono senza direttore, e quindi praticamente paralizzati nella loro attività;

che si lamentano discriminazioni e ritardi nel riassetto degli addetti a questo settore, che è pur sempre un importante veicolo di diffusione della cultura italiana nel mondo, cui dedicare personale qualificato e risorse —:

la situazione reale degli Istituti che al 1° ottobre 1992 avevano un direttore nominato e insediato;

se il Governo intenda ovviare ai ritardi sin qui accumulati e normalizzare la situazione. (4-07617)

RISPOSTA. — *La rete degli Istituti Italiani di Cultura è composta da 86 Istituti (di cui 82 in attività e due, a Lione e Los Angeles, in corso di istituzione) e da 16 Sezioni staccate (di cui 15 in attività ed una, San Francisco, in fase di istituzione): queste ultime, come è noto, sono rette da Addetti e non da Direttori.*

Alla data odierna prestano servizio all'estero 61 Direttori, di cui 10 nominati ai sensi dell'articolo 14 - comma 6 della legge 401/90, 45 appartenenti al ruolo del personale inquadrato nell'area della promozione culturale, e 6 collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero degli Esteri per la durata del loro servizio.

Gli Istituti assicurano il normale svolgimento delle attività in quanto, in assenza del Direttore, le funzioni vicarie sono esercitate, così come previsto dall'articolo 14 - comma 5 della legge 401/90, dall'Addetto con maggiore anzianità di servizio: peraltro la situazione degli organici degli Istituti, sia per quanto concerne i Direttori che gli Addetti, si normalizzerà quando assumeranno servizio i vincitori del primo concorso pubblico di accesso alle relative qualifiche che si conta di bandire nel corso del prossimo anno, essendo già stato pubblicato il relativo regolamento sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio scorso.

Verrà infine attuata una razionalizzazione della rete degli Istituti all'estero tenendo conto delle priorità in termini di politica culturale e secondo un criterio di efficienza e di rapporto costi/benefici: di conseguenza, alcuni Istituti saranno « disattivati » e le loro risorse umane e finanziarie saranno trasferite verso altri Istituti che rispondano maggiormente ai criteri summenzionati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fincato.

POLI BORTONE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso:

che la recente normativa in materia di quiescenza (decreto-legge 384 del 19 settembre 1992 convertito nella legge 438 del 14 novembre 1992) ha prodotto una situazione assolutamente iniqua esclusivamente nei confronti del personale della scuola;

che la circolare del Tesoro n. 104 del 21 dicembre 1992 e la circolare del Ministro della Pubblica Istruzione del 24 febbraio 1993 n. 47 (che riproduce i contenuti della circolare del Ministro del Tesoro) hanno come conseguenza che il personale della scuola collocato a riposo il 1° settembre 1993 resta privo per il periodo 1° settembre 1993 – 31 dicembre 1993 sia del trattamento di attività sia del trattamento di quiescenza;

che l'articolo 1 comma 2-*quinquies* consente a tutti i lavoratori, compreso il personale della scuola, l'accesso alla pensione a decorrere dal 1° gennaio 1994 –;

se non intenda intervenire subito per stabilire:

a) che il personale della scuola cessi dal servizio dal 1° gennaio 1994;

b) che, in alternativa, si consenta l'erogazione del trattamento di quiescenza dal 1° settembre 1993 a coloro che vanno in pensione dalla stessa data. (4-11879)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che le istruzioni impartite da questo Ministero, a seguito delle innovazioni introdotte, in materia pensionistica, dal decreto-legge n. 384 del 1992, hanno avuto essenzialmente uno scopo informativo, quello cioè di portare tempestivamente a conoscenza degli utenti che il personale, interessato ad ottenere la cessazione anticipata dal servizio a decorrere dal 1° settembre 1993, avrebbe potuto usufruire del conseguente trattamento di quiescenza non prima del 1° gennaio 1994, in applicazione di quanto stabilito appunto dai succitati provvedimenti normativi.*

Le anzidette istruzioni, emanate con la circolare ministeriale n. 47 del 24 febbraio 1993, si ripromettevano in sostanza di sot-

toporre agli interessati l'opportunità di valutare l'eventuale differimento della cessazione dal servizio al 1° settembre 1994 attesa l'impossibilità, sancita dalle vigenti disposizioni, di disporre l'accettazione delle dimissioni del personale docente dal 1° gennaio 1994.

È noto, peraltro, che gli effetti negativi dei provvedimenti in parola sono stati ultimamente attenuati, anche se non completamente rimossi, dalla legge n. 243 del 19 luglio 1993, con la quale è stato convertito e modificato il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155.

Infatti, l'articolo 5 – comma 1-bis – di tale legge ha previsto la possibilità di accettare dal 1° settembre 1993 le istanze di pensionamento che, a causa del soprannumero di docenti appartenenti allo stesso ruolo o titolari della stessa materia di insegnamento ovvero a seguito della contrazione di organico determinata dal calo demografico, non provochino vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni.

Le modifiche di cui trattasi hanno costituito oggetto delle circolari ministeriali n. 227 del 28 luglio 1993 e n. 239 del 4 agosto 1993, con le quali è stato, tra l'altro, chiarito che destinatari delle stesse modifiche dovevano intendersi i docenti che avessero presentato la domanda di dimissioni (regolarmente accolta) entro il 31 marzo 1993, quelli che, pur avendo revocato tale domanda entro il 31 marzo 1993, l'avessero poi riproposta, nonché gli insegnanti che avessero chiesto le dimissioni entro 30 giorni dal 22 luglio 1993, data di entrata in vigore della succitata legge n. 243 del 1993.

Per tutti i predetti docenti – a favore dei quali il trattamento pensionistico compete con decorrenza dal 1° settembre 1993 e non più dal 1° gennaio 1994, a condizione ovviamente che ricorrano i presupposti dianzi precisati – la medesima legge n. 243 del 1993 ha previsto la formazione di apposite graduatorie, sulla base dell'anzianità di contribuzione da ciascuno posseduta.

Certo, il Ministero non ignora che la soluzione come sopra adottata può determinare, in pratica, inconvenienti e disparità di trattamento, in relazione alle diversificate situazioni di soprannumerarietà esistenti

nelle singole province per alcune classi di concorso; al riguardo non si è mancato di rappresentare tali inconvenienti alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero del tesoro, affinché, nelle competenti sedi istituzionali, siano trovati i necessari correttivi.

Si intende, peraltro, che fino a quando gli inconvenienti suaccennati non saranno stati rimossi con idoneo strumento normativo questa Amministrazione non può esimersi dal dare puntuale applicazione alle disposizioni legislative in atto vigenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

POLI BORTONE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere – premesso che:

il signor None Luigi nato a Lecce il 30 maggio 1916 ed ivi residente alla Via Adige n. 5 a seguito di ricorsi iscritti al n. 703758 e 852347 e conseguente decisione emessa il 6 luglio 1989 dalla Corte dei conti, 2ª Sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra, è stato riconosciuto invalido di guerra di 5ª C.t.q. con decorrenza economica dal 1° gennaio 1964;

a tutto oggi, non sono stati ancora corrisposti gli interessi legali previsti con la succitata sentenza;

nel mese di novembre 1989, a causa delle peggiorate condizioni di salute, ha presentato domanda di aggravamento e conseguentemente, sottoposto a visita dalla Commissione medica presso l'ospedale militare di Taranto, è stato proposto il passaggio dalla 5ª alla 2ª categoria;

nel settembre 1992, invitato ad ulteriore visita dal Ministero del tesoro, 2ª Sezione, non ha potuto ottemperare a causa delle gravi condizioni di salute che ha opportunamente documentato –:

se e quali ostacoli vi siano perché il signor None possa riscuotere gli interessi legali di cui alla decisione della 2ª Sezione della Corte dei conti del 6 luglio 1989;

se e quali ulteriori ostacoli esistano per l'aggiornamento della pensione di guerra dalla 5^a alla 2^a categoria. (4-14616)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione in oggetto e al riguardo, per quanto di competenza, si comunica che è stata emessa, nei confronti del signor None, in data 7 luglio 1993, determinazione direttoriale n. 3588865 concessiva, per aggravamento, di pensione di seconda categoria.*

Il provvedimento in parola è stato trasmesso, in pari data, al comitato di liquidazione per le pensioni di guerra per la prescritta approvazione ai sensi del 5^o comma dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915.

Per quanto attiene la corresponsione degli interessi legali sul trattamento pensionistico di guerra di quinta categoria liquidato precedentemente a seguito di decisione della Corte dei conti si fa presente che, in data 22 marzo 1993, è stata emessa disposizione n. 000133 ed il relativo mandato di pagamento è stato trasmesso, in data 26 marzo 1993 con elenco n. 18, alla Ragioneria Centrale dei servizi vari e delle pensioni di guerra per gli adempimenti di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Coloni.

POTÌ, ABBRUZZESE, CALDORO e MARTE FERRARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

il Presidente del Consiglio della Resistenza in Iran già il 22 maggio 1993, aveva inviato una lettera al Segretario Generale dell'ONU ed ai membri del Consiglio di Sicurezza per informarli dei movimenti posti in atto dal governo iraniano per preparare il terreno ad un attacco alle basi dell'Esercito di Liberazione Nazionale dell'Iran;

in questa stessa lettera era stata chiesta una riunione immediata del Consiglio di Sicurezza per discutere ed affrontare la questione —:

se siano a conoscenza del fatto che effettivamente la mattina del 25 maggio alle ore 5,55 (ora locale) è stato sferrato un raid aereo con dodici cacciabombardieri dell'aviazione iraniana che hanno bombardato alcune basi dell'Esercito di Liberazione Nazionale dell'Iran che si trovano nella striscia di confine tra Iran e Iraq, quindi in flagrante violazione dei confini internazionali;

se, viste le ripetute violazioni delle leggi internazionali, non sia necessario adottare una posizione ferma e coordinata a livello internazionale tramite il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con sanzioni quali l'embargo economico e sugli armamenti. (4-14722)

RISPOSTA. — *L'Italia, al pari degli altri partners comunitari, ha registrato con estrema preoccupazione quanto è avvenuto al confine tra l'Iraq e l'Iran nelle scorse settimane, da ultimo con incursioni aeree contro basi di oppositori in territorio iracheno.*

Il Governo italiano ribadisce il proprio attaccamento al rispetto del principio dell'integrità territoriale di tutti gli Stati e delle frontiere internazionalmente riconosciute.

L'area del Golfo è stata caratterizzata nel corso degli ultimi anni da una lunga serie di violazioni dei principi fondamentali della convivenza internazionale, che hanno causato innumerevoli vittime e sofferenze per le popolazioni. Come è noto, l'Italia si è costantemente adoperata, tanto al tempo della guerra fra Iran ed Iraq quanto a seguito dell'invasione irachena del Kuwait, per il ristabilimento dei principi che erano stati violati.

Continuiamo a seguire con grande attenzione gli sviluppi nell'area, auspicando che i preoccupanti segnali raccolti nelle ultime settimane restino episodi isolati e che finisca per prevalere il senso di responsabilità e di consapevolezza di quelle che sono le fondamentali regole internazionali.

Quanto al processo di riarmo dell'Iran, va sottolineato che nessuna autorizzazione all'esportazione di materiale d'armamento dall'Italia è stata concessa verso l'Iran, né

nel 1992 né nell'anno in corso. L'accertamento effettuato quest'anno a Ginevra da parte della Commissione dell'ONU sui diritti umani, dell'avvenuta violazione degli stessi diritti da parte dell'Iran, vieterebbe del resto qualsiasi esportazione di materiale d'armamento verso quel Paese, in applicazione della legge 185/90, art. 1 paragrafo 6, lettera d.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Giacobazzo.

PREVOSTO, ANGIUS e SANNA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso:

1) che il Consiglio di amministrazione della Fondazione Banco di Sardegna, in procinto di scadere ed in presenza di procedure già attivate per le nuove nomine, ha proceduto a nominare il nuovo consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna SpA adducendo esigenze improponibili di funzionalità;

2) che nella stessa riunione si è proceduto alla nomina del primo consiglio di amministrazione della Banca di Sassari SpA di cui il Banco di Sardegna ha recentemente assunto il controllo;

3) che il Presidente della Fondazione ha ripetutamente rifiutato incontri con il Presidente della Regione Sarda e con l'Assessore competente della medesima regione ed ha tenuto segreta l'intenzione di assumere deliberazioni il cui rilievo economico, in relazione alla massa di risorse intermedie sul totale regionale, è tale da avere un indubbio rilievo politico;

4) che tale rilievo politico è accresciuto per il fatto che il Banco di Sardegna SpA e la controllata Banca di Sassari SpA agiscono su scala regionale intrattenendo una molteplicità di rapporti convenzionali con la Regione e con altri Enti regionali e sub regionali, territoriali e non territoriali;

5) che tra le motivazioni addotte dal Presidente della Fondazione Banco di Sardegna per giustificare il rifiuto di un normale rapporto di scambio con le autorità regionali c'è l'esigenza di evitare pra-

tiche lottizzatorie e che tale pretesto è ridicolizzato dall'aver il Consiglio di amministrazione della Fondazione, unanime, nominato se stesso nel Consiglio di amministrazione della SpA con evidente intenzione di prorogare per un triennio il proprio mandato anche in assenza di un rapporto fiduciario con la Regione sarda nei cui poteri rientra quello di nomina di alcuni consiglieri nonché quello di concorrere alla nomina del Presidente;

8) che il Cicr, in attesa di una opportuna correzione in materia della legge Amato, ha proceduto a darsi come regola, per le nomine di propria competenza, la distinzione tra organi delle Fondazioni ed organi delle SpA —:

a) se il Ministro del Tesoro, proprietario della Fondazione Banco di Sardegna, sia stato informato del rinnovo del Consiglio di amministrazione della SpA;

b) se non ritenga opportuno intervenire per far riconsiderare la decisione e, in ogni caso, per evitare che il mandato del nuovo Consiglio di amministrazione della SpA si prolunghi oltre l'approvazione del bilancio. (4-10774)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione indicata in oggetto, concernente il rinnovo del Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna S.p.A. e della Banca di Sassari S.p.A.

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che con decreto del Ministro del Tesoro n. 436063 del 29.7.1992 era stato approvato il progetto di ristrutturazione presentato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del relativo decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 dal Banco di Sardegna — istituto di credito di diritto pubblico, che prevedeva, tra l'altro, lo scorporo dell'attività bancaria conferita nel Banco di Sardegna S.p.A.

Alla riunione del 10.2.1993 l'assemblea ordinaria del Banco di Sardegna S.p.A. ha deliberato, tra l'altro, l'elevazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da dieci a tredici membri, nonché il rinnovo degli Organi di amministrazione e

del Collegio Sindacale per gli esercizi 1993/1995. Il rappresentante dell'azionista unico Fondazione Banco di Sardegna ha provveduto, in conformità alla delega conferitagli, ad approvare il verbale dell'adunanza.

Per quanto concerne la Banca di Sassari Spa, si precisa che la costituzione di tale azienda di credito rientrava nell'ambito del più vasto progetto di ristrutturazione, presentato ai sensi della legge 30 luglio, 1990, n. 215 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, dalle Casse comunali di Credito Agrario di Pimentel e Samatzai ed approvato con decreto del Ministro del Tesoro n. 242100 del 20 gennaio c.a.

In data 10.2.93 il Banco di Sardegna Spa ha trasmesso alla Banca d'Italia copia dell'atto costitutivo con lo statuto della Banca di Sassari Spa e ha chiesto il rilascio del parere di conformità, considerato che le operazioni descritte risultavano in linea con quanto previsto dal progetto approvato dal Ministro del Tesoro nel mese di gennaio. Nella medesima data è stata, pertanto, costituita la « Banca di Sassari Spa », con contestuale definizione del relativo Consiglio di amministrazione in conformità di quanto previsto dal progetto di ristrutturazione.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

PROVERA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

nella seduta del 6 agosto 1992 il comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo con delibere 189 e 190 ha espresso parere favorevole al rinnovo dei contratti di diritto privato relativi rispettivamente a 24 e 4 esperti della unità tecnica centrale (UTC). Nel primo gruppo di contratti rinnovati figura anche quello dell'ingegner Gaetano Sorge, esperto di 1° livello, settore interdisciplinare;

l'ingegner Gaetano Sorge, nel periodo di vigenza contrattuale (1989-1992) non è mai stato adibito ai compiti di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 49/1987 e cioè alla valutazione e alla gestione delle iniziative di cooperazione, ma ha svolto un ruolo formale-burocratico senza

sviluppare interventi di controllo o di indirizzo circa le attività esercitate dagli esperti della UTC, come richiesto dalla sopracitata legge;

con delibera n. 163 del 22 aprile 1992 il comitato direzionale ha espresso parere favorevole in merito al nuovo contratto di diritto privato da stipularsi con gli esperti della UTC che all'articolo 20 dispone che il contratto non possa essere rinnovato qualora l'esperto abbia superato i 65 anni di età mentre il suddetto ingegnere ha compiuto 72 anni nel corrente anno;

analoga norma è prevista per gli impiegati assunti con contratto dagli uffici del MAE all'estero (articolo 161 — decreto del Presidente della Repubblica 18/67 — Titolo VI) che cessano in ogni caso dal servizio al compimento del 65° anno, anche in costanza del rapporto contrattuale;

tale situazione di superamento dei limiti di età, aggravata dal fatto che si registrano anche vari casi di cumulo di redditi di pensione (INPS, Associazioni professionali ed altre) e di stipendio da esperto della UTC (100.800 mila, 82.600 mila e 61.300 mila, retribuzioni annue lorde rispettivamente per I, II e III livello) risulta ben più diffusa rispetto al caso particolarmente eclatante segnalato —:

se non ritenga quanto mai opportuna una rigorosa indagine amministrativa interna che evidenzi tutti i casi di abuso e di violazione delle norme che regolano le situazioni dei percettori di redditi di pensione e di lavoro e quali provvedimenti intenda assumere per l'eventuale recupero degli stipendi corrisposti e non dovuti ed il differimento alla corte dei conti, ed alla magistratura nei casi più gravi, dei funzionari che si siano resi responsabili di aver tollerato le scandalose situazioni segnalate. (4-15868)

RISPOSTA. — *Quale esperto alle dirette dipendenze del funzionario preposto all'Unità Tecnica Centrale, l'ingegner Gaetano Sorge ha collaborato con quest'ultimo, in conformità con quanto previsto dalla normativa in vigore in relazione alle attività di valutazione*

e gestione, svolgendo un ruolo di controllo e di indirizzo sugli esperti impegnati nelle iniziative delle Organizzazioni Non Governative e delle imprese miste ex articolo 7 della legge 49/87 e collaborando alle attività di monitoraggio nonché di controllo dei nullaosta ai pagamenti delle imprese.

Il primo contratto quadriennale degli esperti, così come il secondo annuale, non prevedevano limiti di età. Lo schema di contratto deliberato, ma fino ad ora mai applicato, prevede effettivamente tale limite in anni 65, ma introduce altresì una deroga a vantaggio degli esperti già in servizio, per i quali « il Direttore Generale potrà (...) richiedere al Comitato Direzionale, per documentate e rilevanti esigenze di servizio, l'autorizzazione a stipulare un secondo contratto di durata quadriennale ».

È da sottolineare che non appare pertinente stabilire un'analogia tra i contratti degli impiegati in servizio presso le nostre Rappresentanze diplomatico-consolari all'estero e quelli degli esperti, professionisti specializzati in settori particolari, trattandosi di categorie a diverso regime.

Si ricorda infine che nel caso di specie, poiché l'interessato percepisce un trattamento pensionistico quale dirigente di azienda industriale, non sussiste incompatibilità fra tale trattamento e lo stipendio derivante da un nuovo rapporto di lavoro né è prevista una riduzione dell'importo pensionistico erogato. Per l'esperto si raffigurano esclusivamente obblighi fiscali che non rientrano tuttavia nelle competenze del Ministero degli Esteri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Azzarà.

ROJCH e GIUSEPPE SERRA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

il processo di privatizzazione del sistema industriale e bancario tende ad un profondo cambiamento nei metodi, nelle designazioni e nelle scelte degli uomini nei Consigli di amministrazione tali da garantire competenza e capacità tecnico-professionali, al fine di arrestare l'ingombrante invadenza politica;

le scelte del ministro del tesoro sono state improntate, dagli enti economici e finanziari, a criteri di autonomia dal sistema partitico e correntizio al fine di rafforzare l'efficienza e la qualità anche in considerazione del contesto delle economie europee;

la deliberazione del vecchio organismo-fondazione dell'Istituto, ad un mese dalla scadenza, al di là degli aspetti formali e della loro possibile legittimità, non è in sintonia con le linee della trasparenza e del rinnovamento invocati e assunti dal Ministro e dal Governo;

la stessa deliberazione non si limita all'autoriproposizione del vecchio Consiglio, ma procede all'allargamento con altre nomine, rendendolo uno dei Consigli più pletorici del sistema bancario italiano —:

se ritenga tollerabile che il sistema bancario sardo debba considerarsi al di fuori del quadro nazionale nelle linee politiche generali di riferimento alle quali tutti gli istituti si sono uniformati;

se e come intenda adottare provvedimenti urgenti al fine di ripristinare un quadro di scelte omogenee agli indirizzi del Parlamento e del Governo, e comunque, rigorosamente ispirate ai criteri della Banca d'Italia. (4-10712)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione indicata in oggetto, concernente il rinnovo del Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna S.p.A. e della Banca di Sassari S.p.A.

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che con decreto del Ministro del Tesoro n. 436063 dal 29.7.1992 era stato approvato il progetto di ristrutturazione presentato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del relativo decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 dal Banco di Sardegna — istituto di credito di diritto pubblico, che prevedeva, tra l'altro, lo scorporo dell'attività bancaria conferita nel Banco di Sardegna S.p.A.

Alla riunione dal 10.2.1993 l'assemblea ordinaria del Banco di Sardegna S.p.A. ha deliberato, tra l'altro, l'elevazione del numero

dei componenti del Consiglio di amministrazione da dieci a tredici membri, nonché il rinnovo degli Organi di amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi 1993/1995. Il rappresentante dell'azionista unico Fondazione Banco di Sardegna ha provveduto, in conformità alla delega conferitagli, ad approvare il verbale dell'adunanza.

Per quanto concerne la Banca di Sassari Spa, si precisa che la costituzione di tale azienda di credito rientrava nell'ambito del più vasto progetto di ristrutturazione, presentato ai sensi della legge 30 luglio, 1990, n. 215 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, dalle Casse comunali di Credito Agrario di Pimentel e Samatzai ed approvato con decreto del Ministro del Tesoro n. 242100 del 20 gennaio c.a.

In data 10.2.93 il Banco di Sardegna Spa ha trasmesso alla Banca d'Italia copia dell'atto costitutivo con lo statuto della Banca di Sassari Spa e ha chiesto il rilascio del parere di conformità, considerato che le operazioni descritte risultavano in linea con quanto previsto dal progetto approvato dal Ministro del Tesoro nel mese di gennaio. Nella medesima data è stata, pertanto, costituita la « Banca di Sassari Spa », con contestuale definizione del relativo Consiglio di amministrazione in conformità di quanto previsto dal progetto di ristrutturazione.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

RONCHI. — Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 25 marzo 1993 sarebbe stata rilasciata ad un'emittente locale (ET Television) un'intervista da parte dell'ingegnere Testa, noto imprenditore avellinese, il quale denunciava la Banca Popolare dell'Irpinia di:

a) di far ricorso al credito senza adeguate garanzie con messa in crisi del piccolo risparmio;

b) di facilitare con operazioni illecite l'arricchimento di un ben preciso gruppo familiare;

c) di aver costituita una Srl denominata prima GEIM, trasformata poi in IMPI, al fine di acquisire i beni immobiliari dei debitori;

l'ingegner Testa dichiarava di aver presentato da circa un mese denuncia al Procuratore della Repubblica di Avellino, presso il Tribunale di Avellino, su fatti di cui si ritiene vittima e da lui imputati alla Banca Popolare dell'Irpinia —:

1) i controlli esercitati dalla Banca d'Italia sulle attività creditizie della Banca Popolare dell'Irpinia e sui bilanci della medesima;

2) la liceità della costituzione della società srl IMPI da parte della Banca;

3) se vi siano state iniziative della Procura di Avellino in merito all'episodio denunciato. (4-12878)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'attività della Banca Popolare dell'Irpinia e la costituzione da parte di tale ente creditizio della GE.IM. S.r.l..

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che nella gestione della Banca Popolare dell'Irpinia, oggetto anche di recente di interventi di Vigilanza, emergono aspetti di problematicità, in particolare nel comparto degli impieghi, e nell'assetto organizzativo, sui quali è stata richiamata l'attenzione dei competenti organi aziendali.

Con riferimento al quesito concernente la liceità della costituzione della citata GE.IM. S.r.l., si precisa che, in data 4 agosto 1989, la Banca d'Italia ha rilasciato alla menzionata banca, che ne aveva avanzato richiesta, la prescritta autorizzazione alla costituzione della citata società avente per scopo l'acquisto e la gestione di immobili per uso funzionale di banche socie, la gestione di immobili per investimento dei fondi di previdenza e liquidazione del personale, nonché l'acquisizione ed il realizzo dei cespiti rilevati per il recupero crediti.

Tale società, ora IM.P.I. S.r.l., è iscritta dal 17 aprile 1992 nell'albo dei gruppi in qualità di controllata dalla Banca Popolare dell'Irpinia.

Si soggiunge, infine, che in seguito alla denuncia cui si fa riferimento nell'atto parlamentare in questione, il Procuratore della Repubblica di Avellino ha affidato un incarico peritale ad un dipendente della Banca d'Italia.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

RONCHI e CRIPPA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

martedì 25 maggio, alle ore 5,55 (ora locale), dodici cacciabombardieri dell'aviazione iraniana hanno bombardato alcune basi dell'Esercito di liberazione nazionale dell'Iran sulla striscia di confine tra Iran ed Iraq, in flagrante violazione dei confini internazionali —:

quali interventi intenda adottare presso i governi interessati e presso le organizzazioni internazionali onde evitare il ripetersi di atti di questo genere in una zona ad alta instabilità come quella interessata ai fatti indicati in premessa;

quali azioni intenda intraprendere onde vietare l'esportazione di sistemi d'arma italiani verso l'Iran, che alla luce di quanto indicato in premessa si configura come paese rientrante nei casi previsti dall'articolo 1 della legge n. 185 del 1990. (4-14501)

RISPOSTA. — L'Italia, al pari degli altri partners comunitari, ha registrato con estrema preoccupazione quanto è avvenuto al confine tra l'Iraq e l'Iran nelle scorse settimane, da ultimo con incursioni aeree contro basi di oppositori in territorio iracheno.

Il Governo italiano ribadisce il proprio attaccamento al rispetto del principio dell'integrità territoriale di tutti gli Stati e delle frontiere internazionalmente riconosciute.

L'area del Golfo è stata caratterizzata nel corso degli ultimi anni da una lunga serie di violazioni dei principi fondamentali della convivenza internazionale, che hanno causato innumerevoli vittime e sofferenze per le popolazioni. Come è noto, l'Italia si è costantemente adoperata, tanto al tempo della

guerra fra Iran ed Iraq quanto a seguito dell'invasione irachena del Kuwait, per il ristabilimento dei principi che erano stati violati.

Continuiamo a seguire con grande attenzione gli sviluppi nell'area, auspicando che i preoccupanti segnali raccolti nelle ultime settimane restino episodi isolati e che finisca per prevalere il senso di responsabilità e di consapevolezza di quelle che sono le fondamentali regole internazionali.

Quanto al processo di riarmo dell'Iran, va sottolineato che nessuna autorizzazione all'esportazione di materiale d'armamento dall'Italia è stata concessa verso l'Iran, né nel 1992 né nell'anno in corso. L'accertamento effettuato quest'anno a Ginevra da parte della Commissione dell'ONU sui diritti umani, dell'avvenuta violazione degli stessi diritti da parte dell'Iran, vieterebbe del resto qualsiasi esportazione di materiale d'armamento verso quel Paese, in applicazione della legge 185/90, art. 1 paragrafo 6, lettera d.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Giacobuzzo.

RONZANI. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

il Ministero per i beni culturali ha erogato duecento milioni per realizzare il primo dei due lotti relativi al progetto di restauro per il recupero funzionale di Palazzo Cisterna a Biella (Vercelli);

stando a quanto asserito dall'amministrazione comunale di Biella l'importo complessivo dei due lotti è di quattrocento milioni;

in data 15 dicembre 1992 codesto Ministero, vista la dichiarazione con cui il sovrintendente attestava l'urgenza e la convenienza di omettere la formalità del pubblico incanto e della licitazione privata, decideva di mettere a disposizione del funzionario incaricato, architetto Valerio Corino, la somma relativa al primo lotto;

i lavori non sono ancora iniziati e per il momento è stato realizzato solamente un ponteggio —:

1) se la somma è stata stanziata sulla base di un progetto e, in caso di risposta affermativa, cosa esso preveda;

2) se risponde a verità la notizia secondo cui non esisterebbe un progetto;

3) per quali motivi nonostante l'importo si è ritenuto di non dover procedere alla gara d'appalto. (4-14525)

RISPOSTA. — *La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino ha fatto presente che, ai sensi della legge n. 509 del 17 maggio 1978, considerata l'urgenza di espletare in breve le formalità relative all'aggiudicazione dei lavori di cui al programma 1992, ha omesso il pubblico incanto e la licitazione privata per provvedere direttamente all'assegnazione dei lavori tramite una gara ufficiosa indetta il 17 dicembre 1992 al massimo ribasso, ristretta a ditte di fiducia, cioè ditte che avevano già effettuato lavori di restauro per conto della Soprintendenza con risultati soddisfacenti.*

I lotti che attualmente si prevede di realizzare sono tre, così suddivisi:

1° — Programma ordinario 1992: lire 200.000.000;

2° — Legge n. 145 del 1992: lire 200.000.000;

3° — Programma ordinario 1993: lire 250.000.000.

Il progetto del 1° lotto, che si traduce normalmente nella stesura di una perizia di spesa per l'importo fissato, era originariamente rivolto al recupero della copertura dell'intero edificio.

Quando si sono consegnati i lavori e installati i ponteggi, ad una più accurata indagine, si è riscontrato che il tetto non presentava problemi gravi di cedimenti, avendo provveduto l'amministrazione comunale di Biella al ripristino in modo soddisfacente almeno dell'orditura secondaria.

Ai sensi quindi del R.D. n. 350 del 1895 si provvederà a redigere un verbale di con-

cordamento nuovi prezzi che riporterà le analisi delle voci che serviranno per intervenire a livello del restauro della facciata, che è il primo problema di recupero urgente che si è palesato.

Infatti, già nel 2° lotto dei lavori, riferito alla legge n. 145 del 1992, la perizia di spesa ha riguardato voci attinenti il recupero delle parti componenti la facciata principale: intonaci, sabbatura con ossido di alluminio delle parti in pietra, recupero dei serramenti e del portone, pulitura del paramento murario con acqua deionizzata ecc.

Il 3° lotto dei lavori, che sta per essere approntato, riguarderà il recupero del chiostro nelle parti essenziali di esso.

Si segnala inoltre che sabato 20 maggio 1993 si è tenuto un Cantiere Scuola a Palazzo Cisterna tenuto dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, e per essa dal funzionario incaricato dottor Architetto Valerio Corino, rivolto a tecnici laureati, essenzialmente architetti, proprio sul restauro della facciata principale, a dimostrazione che l'attenzione è rivolta proprio al recupero di questa parte dell'edificio.

In ultima analisi si può dire che il progetto d'intervento deve necessariamente essere stilato a montaggio dei ponteggi avvenuto, in quanto solo in una situazione di contatto diretto con il manufatto è possibile esaminare compiutamente il livello di deterioramento raggiunto e quindi porvi rimedio con una tecnica di restauro appropriata.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

RUSSO SPENA, MANISCO, DORIGO, CALINI CANAVESI, RAMON MANTOVANI, CARCARINO, MITA, BOLOGNESI, CRUCIANELLI e MUZIO. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

Efran Gamboa, 26 anni, membro del Sindacato Generale Operai LOTUS (LOTUS Worker General Union), è stato ucciso il 22 febbraio 1992 da un uomo armato, probabilmente appartenente all'esercito filippino. È stato ucciso con un colpo a

bruciapelo ad un angolo di strada a Mariveles, nella provincia di Bataan;

dal 1990 Efran Gamboa era stato ripetutamente fatto oggetto di minacce da parte di membri delle Forze Armate che lo accusavano di proteggere alcuni parenti sospettati di appartenenza al Nuovo Esercito Popolare (NPA), braccio armato del Partito comunista delle Filippine (CPP). In diverse occasioni era stato arrestato ed accusato di appartenenza al NPA. Le accuse contro di lui erano state successivamente ritrattate per mancanza di prove;

Efran Gamboa si era attivamente impegnato nella denuncia di tutte le pratiche di lavoro illegali compiute dalle compagnie multinazionali operanti all'interno dell'area di lavorazione per l'esportazione della provincia di Bataan (Bataan Export Processing Zone). I suoi parenti ed i colleghi del sindacato ritengono sia stato ucciso a causa della sua attività legale in qualità di sindacalista;

dal 1986 decine di sindacalisti sono stati uccisi o sono scomparsi a seguito dell'intervento diretto o indiretto delle Forze Armate Filippine. La maggior parte di loro facevano parte dei sindacati legali come il KMU - Movimento del 1° maggio e della Federazione Nazionale dei Lavoratori dello Zucchero (National Federation of Sugar Workers);

membri di questi sindacati sono stati fra le voci più critiche della politica governativa e non hanno limitato tali critiche ai soli argomenti specifici quali salario, prezzi e profitti. I sindacalisti sono stati pubblicamente accusati di coinvolgimento con il NPA. Per loro è conseguentemente aumentato il rischio di essere vittime di esecuzioni extragiudiziarie o di « sparizioni », a causa della dissennata campagna anticomunista in corso in questo paese;

Amnesty International ha denunciato, a più riprese, la violazione dei diritti umani operata nelle Filippine nei confronti di centinaia di attivisti sindacali -;

quali iniziative di carattere internazionale il Governo italiano intenda assu-

mere nei confronti del Governo delle Filippine affinché receda nella repressione antisindacale in corso e affinché siano arrestati e processati i mandanti e gli esecutori dell'omicidio del sindacalista Efran Gamboa, assassinato per essersi battuto per l'emancipazione e per i diritti dei lavoratori del suo paese. (4-14062)

RISPOSTA. — L'Italia, soprattutto in coordinamento con i partners comunitari in sede di Cooperazione Politica Europea, segue con attenzione e impegno la situazione dei diritti dell'uomo in tutti i Paesi. Si è in particolare consapevoli del fatto che, all'interno della tematica della difesa dei diritti umani, riveste particolare importanza il problema della tutela dei diritti di associazione sindacale. Tale problema assume tanto maggior rilievo in quei Paesi, soprattutto asiatici, che stanno sperimentando, in diversa misura e rapidità, fenomeni di crescita economica, spesso in mancanza di un'adeguata legislazione che disciplini le relazioni tra le forze produttive e che detti, in questo ambito, norme a garanzia dell'azione e delle rivendicazioni dei sindacati.

Tali valutazioni inducono a ritenere indispensabile continuare ad adoperarsi, sia a livello bilaterale sia soprattutto nelle sedi multilaterali, per mantenere alto il livello dell'attenzione internazionale su tali tematiche. Si è infatti convinti che in tal modo sia possibile ottenere dai Paesi teatro di sistematiche violazioni dei diritti della persona umana, e, come nel caso di specie, di quelli inerenti alle relazioni sociali ed economiche, comportamenti più consoni rispetto agli standard universalmente accettati in materia.

Con riferimento al caso del sindacalista filippino Efran Gamboa, la nostra Ambasciata in Manila si è attivata presso il Ministero degli Esteri filippino richiedendo notizie al riguardo. La nostra Rappresentanza ha ricevuto le seguenti informazioni.

Il cittadino filippino Efran Gamboa y Dacanay, ventiseienne nativo di Bani (regione di Pangasinan) membro dei sindacati esistenti presso la società Lotus Export Specialists, è stato ucciso la sera del 22 febbraio scorso con tre colpi d'arma da fuoco esplosi

da una persona non ancora identificata. L'omicidio è avvenuto presso il Barangay San Carlos (regione di Bataan).

Le relative indagini di polizia, pur presentandosi difficili data l'assenza di testimoni e la mancanza di precisi indizi, sono tuttora in corso per cercare di individuare gli esecutori e i mandanti di tale delitto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fincato.

SANTONASTASO. — Ai Ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria, commercio e artigianato e ad interim delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

negli ultimi giorni del 1992 il CIPE ha emanato una « direttiva » in materia di privatizzazione secondo la quale, al fine di tutelare i piccoli risparmiatori, si sarebbe dovuto prevedere per le azioni « di risparmio » delle società privatizzabili la convertibilità in azioni « ordinarie »;

la diffusione di tale notizia suscitava l'attenzione e l'interesse degli operatori e speculatori di borsa sul titolo della « Credito Italiano risparmio non convertibile » unico titolo del mercato che sembrava corrispondere all'identikit definito dalla direttiva del CIPE; si decuplicava quindi la quantità degli scambi su tale titolo le cui quotazioni subivano in poche sedute di borsa un rialzo di circa il 30 per cento;

soltanto una decina di giorni dopo la diffusione della notizia della delibera del CIPE, l'IRI faceva sapere che non era prevista alcuna forma di convertibilità delle azioni di risparmio delle società privatizzabili. Questa tardiva precisazione dell'IRI aveva come immediata conseguenza l'afflosciamento delle quotazioni del titolo Credito Italiano risparmio non convertibile —;

per quale motivo la Consob non sia intervenuta e non abbia sospeso il titolo in questione né al momento della diffusione della delibera del CIPE né quando è stata diffusa la precisazione dell'IRI;

se non si ritenga in contrasto con la necessaria trasparenza delle operazioni di privatizzazione il contrasto CIPE/IRI sulla sorte delle azioni di risparmio;

come si giustifica il ritardo della precisazione dell'IRI rispetto alla notizia della delibera CIPE e, all'opposto, appare poco meditata ed eccessivamente affrettata la delibera CIPE;

se in questo accavallarsi di notizie, delibere e smentite non siano ravvisabili episodi di agiotaggio ovvero di « Insider trading »;

se risultano essere state al riguardo, intraprese azioni penali e, eventualmente, nei confronti di chi;

quali provvedimenti si intendano assumere nei confronti di tutti i soggetti interessati (CIPE, IRI, CONSOB) e cosa si intenda fare per tutelare i piccoli risparmiatori (che sono in genere possessori delle azioni di risparmio) da queste ondate di speculazione;

quale sia in definitiva il parere del Governo sulla sorte delle azioni di risparmio delle società che dovranno essere privatizzate. (4-10070)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le quotazioni del titolo Credito Italiano risparmio non convertibile.

Al riguardo, si fa presente che, a seguito delle delibere adottate dal Consiglio dei Ministri e dal CIPE, relative al programma di riordino delle partecipazioni statali, la Consob ha sottoposto ad un costante monitoraggio l'andamento delle contrattazioni di borsa sui titoli di risparmio emessi da società pubbliche « privatizzabili », riservandosi di intervenire qualora si fossero registrati anomali andamenti delle relative quotazioni.

Nella circostanza, la Commissione non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'immediata adozione di provvedimenti di sospensione della quotazione dei titoli interessati dalla delibera CIPE per le seguenti motivazioni.

I contenuti di tale delibera e le notizie diffuse dalla stampa nei giorni successivi non potevano formare oggetto di eventuali integrazioni sotto il profilo dell'informativa da fornire al mercato, in quanto la diffusione di tale delibera non aveva creato condizioni di disparità di informazione, mentre il CIPE aveva soltanto raccomandato l'osservanza di linee di indirizzo operativo, la cui attuazione era naturalmente da ricondursi nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze decisionali proprie degli organi delle società interessate.

Inoltre, l'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione, limitato soltanto a taluni titoli interessati dalla delibera CIPE, avrebbe potuto essere interpretato dal mercato come un fattore di identificazione di quei titoli che sarebbero stati resi effettivamente convertibili in conformità all'indirizzo definito dal CIPE stesso.

In seguito, poi, alla diffusione da parte di un organo di stampa, in data 14/1/1993, di notizie concernenti una nota con la quale l'IRI avrebbe fatto sapere che in fase di attuazione dell'operazione di privatizzazione del Credito Italiano non sarebbero state osservate le direttive di cui alla delibera CIPE, la Consob ha tempestivamente richiesto all'IRI di provvedere alla diffusione di un comunicato stampa di conferma, smentita o integrazione dei contenuti di tale notizia. Nel pomeriggio dello stesso 14 gennaio l'istituto ha diffuso un comunicato nel quale confermava la non convertibilità delle azioni di risparmio del Credito Italiano, rimuovendo in tal modo eventuali condizioni di carenza o di disparità informativa del mercato.

Circa l'eventuale sussistenza nel caso di specie di episodi di aggrottaggio ovvero di insider trading, la Consob ha precisato che può ritenersi « anomalo » l'andamento delle quotazioni di un titolo nei limiti in cui venga accertata una situazione di insufficiente informativa ovvero di disparità informativa sul mercato.

Pertanto, tenuto conto che l'andamento delle negoziazioni sui titoli di risparmio Credito Italiano nei giorni successivi alla diffusione della delibera CIPE non poteva, come del resto per gli altri titoli della stessa categoria emessi da società « privatizzabili »,

non essere condizionato dai contenuti della delibera e considerata, peraltro, l'assenza di condizioni di disparità informativa sul mercato, la Commissione ha ritenuto opportuno effettuare, nei giorni precedenti la diffusione della delibera, accertamenti sull'andamento delle negoziazioni dei titoli di risparmio delle società interessate, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi della legge 17 maggio 1991, n. 157.

Da tali accertamenti è emerso che l'andamento delle quotazioni e delle relative quantità scambiate non ha fatto registrare, in tale periodo, significative variazioni rispetto a quello dei relativi titoli ordinari ed a quello medio del mercato.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.*
— Per sapere — premesso che:

nel 1992, nell'ambito della politica italiana di cooperazione ed aiuti verso gli stati dell'ex Unione Sovietica, veniva promessa alla repubblica dell'Ucraina, dal nostro Governo una linea di credito per 250 miliardi di cui 150 per il 1992 e 100 per l'anno successivo.

la prima linea di credito sarebbe stata prosciugata quasi interamente da un contratto con il Poligrafico dello Stato per la costruzione di una zecca completa, impianti, cartiera, macchine e tecnologia tutto « made in Italy », a Kiev e per la fornitura di 1,4 miliardi di monete;

in relazione alla fornitura delle monete, commessa del valore di circa 30 miliardi di lire, si rileva che mentre gran parte delle monete sono state prodotte non risulta che siano state effettuate le prime consegne alla repubblica Ucraina e che conseguentemente sia cominciato il pagamento della commessa;

la circostanza desta preoccupazioni in relazione al fatto che risulta da notizie di

stampa l'indisponibilità della SACE nell'assicurare ulteriori crediti all'Ucraina —:

se non reputino opportuno chiarire tutti gli aspetti della vicenda in particolare per quanto riguarda la sorte delle monete già prodotte e le modalità di pagamento della commessa;

se non reputino che si sia dato, incautamente, avvio alla produzione delle monete senza avere avuto le necessarie garanzie in merito al pagamento della commessa;

quali provvedimenti saranno assunti per evitare che la vicenda in questione si tramuti nell'ennesimo episodio di spreco del denaro pubblico e di disinvoltata gestione delle risorse finanziarie dello Stato.
(4-13651)

RISPOSTA. — *In occasione della visita effettuata a Roma nell'aprile 1992 dal Primo Ministro ucraino Fokin è stata firmata una Dichiarazione economica con la quale l'Italia si è impegnata a concedere all'Ucraina crediti all'esportazione per 250 miliardi di lire.*

Durante la riunione tenutasi il 2 giugno 1992, il Cipes ha deciso di concedere, per il momento, all'Ucraina solo 150 miliardi a valere sulla linea di credito all'esportazione 1990 di 1000 miliardi prevista dall'accordo concluso nel novembre 1990 con l'URSS. La concessione dei restanti 100 miliardi verrà negoziata successivamente.

Nello stesso periodo, la Banca Nazionale Ucraina ha concluso con il Poligrafico dello Stato un accordo quadro e quattro subcontratti per la fornitura di attrezzature per la produzione di monete metalliche e banconote, da imputarsi sulla linea di credito intergovernativa. Tuttavia, dato che il costo originario dell'intero progetto avrebbe assorbito interamente le risorse della linea di credito, da parte italiana è stata presa la decisione di imputarne solo una parte riguardante forniture di macchinari per circa 88 miliardi.

Occorre sottolineare che, malgrado il progetto della Zecca non fosse incluso nella lista di settori prioritari riportata nella Dichiarazione congiunta dell'aprile scorso, l'Ucraina ha costantemente attribuito la massima priorità politica a questo progetto: l'istituzione a

Kiev di una vera Zecca, la prima tra le Repubbliche ex sovietiche, sarebbe stato infatti un segno tangibile dell'indipendenza recentemente acquisita.

Da parte italiana, cogliendosi pienamente il notevole credito politico che sarebbe derivato dalla nostra realizzazione del progetto, è stato compiuto ogni sforzo per rendere operativa la linea di credito. D'intesa coi Ministeri tecnici competenti (Tesoro e Ministero Commercio con l'Estero) sono state identificate le condizioni tecniche e finanziarie per la concessione del credito, la principale delle quali consisteva nel problema dell'impegno del Governo di Kiev ad onorare la quota ucraina (circa il 16 per cento) del debito estero ex sovietico.

Tale difficoltà di fondo, risoltasi solo lo scorso 26 marzo con l'intesa con il Presidente del Club di Parigi sulla quota ucraina del debito ex sovietico e con l'accordo concluso a Parigi il 2 aprile scorso, è stata all'origine della impossibilità da parte italiana di attuare concretamente l'impegno preso nell'aprile 1992.

Tuttavia, nei giorni immediatamente successivi all'intesa sul debito estero, il Governo ucraino ci ha comunicato di non essere più interessato all'esecuzione del progetto da parte del Poligrafico dello Stato, informando di aver identificato altre non meglio specificate opzioni finanziarie e auspicando l'attivazione della linea di credito.

Nel colloquio avvenuto lo scorso 21 aprile tra l'allora Ministro degli affari esteri On. Colombo e il suo omologo ucraino Zlenko in visita a Roma, la questione della linea di credito è stata ampiamente discussa. Da parte ucraina è stato spiegato che, pur comprendendo interamente le motivazioni all'origine del ritardo con cui da parte italiana era stata autorizzata la firma dell'accordo intergovernativo per la concessione della linea di credito, Kiev si era trovata costretta a provvedere in via autonoma alla costruzione della Zecca, rinunciando agli accordi a suo tempo posti in essere col Poligrafico dello Stato.

Malgrado ciò, l'Ucrania — ha assicurato il Ministro Zlenko — era naturalmente disposta a riconoscere quella parte del contratto già eseguita dal Poligrafico (la fornitura di

monete metalliche del valore di circa 30 miliardi), secondo valori da stimare di comune accordo, imputando il relativo ammontare sulla linea di credito.

Da parte italiana, pur esprimendosi il vivo disappunto per la cancellazione degli accordi col Poligrafico dello Stato, e ferma restando la necessità per quest'ultimo di ottenere il riconoscimento di quanto già fornito, è stato espresso l'assenso alla rapida conclusione dell'accordo per istituire la linea di credito.

In un recente incontro presso il Ministero degli affari Esteri, il Presidente del Poligrafico dello Stato ha informato di un accordo concluso lo scorso 27 maggio con la Banca Nazionale dell'Ucraina, in base al quale quest'ultima accettava la consegna delle monete prodotte dalla Zecca italiana in esecuzione del relativo sub-contratto, dopo l'apertura della linea di credito e ai prezzi concordati dalle parti sulla base dei documenti di spesa presentati dal Poligrafico dello Stato. Circa gli altri sub-contratti, essi venivano considerati nulli, salvo quello per la produzione di carta, a condizione che l'accordo intergovernativo che istituisce la linea venisse concluso entro il 30 giugno scorso.

Sulla base dell'assenso formalizzato dai Ministeri del Tesoro e del Commercio Estero, l'accordo intergovernativo per istituire la linea di credito è stato firmato lo scorso 29 giugno a Kiev. Sarà ora necessario procedere all'identificazione delle Banche agenti e alla stipula della convenzione interbancaria. Solo successivamente, sulla base delle richieste di imputazione da parte ucraina, i progetti da finanziare con la linea di credito verranno presentati alla Sace per la relativa copertura assicurativa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Giacobazzi.

STRADA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

è nata una polemica pubblica che va risolta sulla pensione del signor Mariani Alfredo Michele, nato a Campagnola Cremasca (CR) il 30 ottobre 1922 e ivi residente in via Giovanni XXIII n. 1;

il signor Mariani risulta titolare di una pensione di guerra maturata per la sua partecipazione all'ultimo conflitto mondiale mentre gli viene contestato di aver fatto i tre giorni ad Arquata Scrivia senza però aver poi assolto gli obblighi di leva —:

quali siano gli elementi a conoscenza di codesta amministrazione in merito al diritto del signor Mariani Alfredo di percepire la pensione di guerra. (4-16545)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione in oggetto e al riguardo, per quanto di competenza, si comunica che presso la Direzione Generale per i servizi vari e le pensioni di guerra risulta aperta pratica pensionistica di guerra relativa al signor MARIANI Alfredo nato a Cremona il 30 ottobre 1922, già definita da questa amministrazione.

Infatti in data 11 aprile 1953 venne emesso Decreto Ministeriale n. 2375331 concessivo, relativamente all'infermità pleurica, di pensione vitalizia di settima categoria a decorrere dal 17 novembre 1952.

Dal foglio matricolare esistente agli atti del fascicolo amministrativo, rilasciato dal Distretto Militare di Cremona in data 3 marzo 1952, risulta che l'interessato, in data 18 marzo 1941, venne assegnato ai servizi sedentari per paralisi del gruppo del tibiale posteriore destro (esiti di poliomielite) e lasciato in congedo illimitato provvisorio in data 6 giugno 1941.

Il 21 gennaio 1942 venne chiamato alle armi e giunse in territorio dichiarato in stato di guerra in data 23 gennaio 1942.

Successivamente, dall'8 agosto 1942 al 24 agosto 1943, subì vari ricoveri e relative licenze di convalescenza; richiamato alle armi in data 8 marzo 1944 nell'Esercito Repubblicano per esigenze di mobilitazione e non giunto perché ammalato in patria.

Considerato in servizio dal 9 settembre 1943 al 30 aprile 1945, tale in licenza straordinaria senza assegni in attesa di disposizioni.

Collocato in congedo illimitato dal 15 luglio 1946.

Dal foglio matricolare risulta inoltre che le variazioni dal 27 aprile 1944 al 17

novembre 1944 sono state depennate perché provvedimenti emanati da autorità della Repubblica Sociale Italiana.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Coloni.

TARADASH, BONINO, CICCIONESERE, ELIO VITO, RAPAGNÀ e PANNELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il professor Antonio Pochesci, insegnante presso la scuola media « Concetto Marchesi » sita in Genazzano (Roma), denunciò il 9 ottobre 1992, durante un consiglio d'istituto, la necessità di un controllo da parte del provveditorato agli studi su alcune gravi inadempienze che, a suo parere, determinavano un non regolare funzionamento dell'istituto scolastico;

in particolare il professor Pochesci faceva presente che all'interno della scuola, per 13 anni, il preside, durante il mese di congedo ordinario, non era stato sostituito, come per legge dal vicario, ma da un altro insegnante (fatto questo che, se corrispondesse al vero, rischierebbe di invalidare gli atti posti in essere dal soggetto non legittimato all'esercizio della funzione vicaria con evidente violazione della legge);

a questo si aggiungeva il fatto che per così lungo tempo era stato scelto nella funzione di vicario un docente non laureato, pur in presenza di insegnanti in possesso di titolo adeguato;

a conclusione di questa storia il provveditorato ha disposto una visita ispettiva non per verificare la denuncia presentata dal professor Pochesci ma per indagare sulle « carenze comportamentali manifestate dal denunciante » —:

1) in base a quali criteri si è arrivati alla visita ispettiva nei confronti di chi aveva pubblicamente denunciato una grave violazione di carattere amministrativo-patrimoniale;

2) quali sono stati i risultati dell'ispezione e se si è controllata l'attendibilità di quanto denunciato dal professor Pochesci che, se risultasse vero, creerebbe un grave danno per l'istituzione scolastica.

(4-12963)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si premette che gli elementi di valutazione acquisiti hanno, in effetti, confermato quanto segnalato dal Prof. Antonio Pochesci, docente di ruolo presso la Scuola media « C. Marchesi » di Genazzano, a proposito del fatto che i presidi pro tempore di tale scuola ed il collaboratore vicario, Prof. Carlo Barbera, fossero soliti fruire contemporaneamente del congedo ordinario, durante i periodi estivi, con conseguente coinvolgimento, nella funzione direttiva, del 2° collaboratore.*

Al riguardo risulta, peraltro, che il Provveditore agli Studi di Roma, quale organo preposto alla vigilanza sulle istituzioni scolastiche della provincia, ha richiamato l'attenzione dell'attuale Capo di Istituto affinché, per il futuro, l'anzidetta circostanza non abbia a ripetersi.

Quanto, comunque, all'attività gestionale posta in essere durante i citati periodi estivi, si osserva che i relativi atti, in quanto attinenti a situazioni pregresse ed ormai consolidate, siano da ritenere sostanzialmente validi, secondo il principio della effettività delle funzioni.

In ordine poi ai motivi che hanno portato all'effettuazione di una visita ispettiva nei confronti del prof. Pochesci, il provveditore agli Studi di Roma ha fatto presente di esservi stato indotto, su specifica richiesta rivoltagli in data 29.10.1992 dal preside pro tempore della scuola, a causa del comportamento eccessivamente polemico e sindacatorio, tenuto dal predetto docente nei riguardi di alcuni colleghi (ed in particolare del collaboratore vicario, Prof. Barbera) nonché della stessa presidenza.

Le risultanze ispettive hanno, in effetti, evidenziato l'esistenza, all'interno della scuola, di una situazione di conflittualità, originata dai contrasti tra il menzionato Prof. Barbera da un lato ed altri 4 docenti dall'altro; questi ultimi, tra i quali risulta

compreso anche il prof. Pochesci, mal sopportano che il primo continui da tempo a ricoprire la carica di collaboratore vicario del preside, nonostante la sua qualità di docente non laureato.

Invero, a tale carica il Prof. Barbera — il quale, come si rileva nella relazione ispettiva, « gode dell'appoggio incondizionato di 28 su 32 componenti il corpo docente » — è stato ripetutamente eletto, nel corso degli anni, dai competenti organi collegiali e designato dai vari presidi, che si sono sin qui succeduti nella guida della scuola.

In merito all'affidamento della suddetta carica, va osservato che non si riscontrano, sotto il profilo della legittimità, irregolarità di alcun genere, tenuto conto che la normativa in atto regolante la materia, e, precisamente l'articolo 3, ultimo comma, del D.P.R. 31.5.1977 n. 417, attribuisce al direttore didattico o al preside il compito di scegliere — tra i docenti, a tal fine eletti dal Collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 4 lett. g) del D.P.R. n. 416 del 1974 — il proprio collaboratore vicario.

Ai fini di cui trattasi, nessuna condizione di eleggibilità è prevista con riguardo al titolo di studio posseduto dai docenti trattandosi di una scelta basata su un rapporto di fiducia, oltre che sulla comprovata capacità ed esperienza dei docenti prescelti, così come pare essere avvenuto nel caso in esame.

Quanto sopra premesso, si desidera ad ogni modo assicurare che, il Provveditore agli Studi di Roma resta impegnato a seguire con la massima attenzione l'andamento della scuola e a riferire direttamente a questo Ministero le misure che dovessero essere ritenute necessarie per assicurare l'instaurarsi, nella comunità scolastica interessata, del clima di serenità indispensabile per il proficuo svolgimento dell'attività didattica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

TASSI. — Al Presidente del consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della protezione civile, della sanità e di grazia e giustizia. — Per sapere:

che cosa faccia il Governo per controllare che la proliferazione di attività

insalubri nei centri cittadini non continuino ad aggravare il già pesante stato di vita, specialmente nelle grandi metropoli. Questo non avviene solo nel solito « disastro sud », ma anche nel « civile, progredito, efficiente nord » d'Italia, anche a Milano, in piazzale Corvetto (già gravato da traffico intenso, dallo smog, determinato anche dalla grande sopraelevata per l'afflusso dei veicoli dall'autosole e dove, per « ingrandire l'azienda », senza badare alla salute della gente, al n. 3 un nuovo « pizzaiolo » ha provveduto a sostituire « forno elettrico » con un « forno a legna » per fare le pizze alla « napoletana ». La situazione ha determinato addirittura il pericolo di vita dei condomini abitanti l'appartamento sovrastante il detto forno;

se appaia logico che per lo « sviluppo » di un ristorante-pizzeria, debba essere convertita la struttura di un intero palazzo che non aveva previsto né inserito alcuna idonea canna fumaria;

se la pur legittima aspirazione di introdurre i « vecchi sistemi di cottura » debbano mettere a repentaglio cittadini residenti. È tra l'altro, da tenere conto, doverosamente, se nel conflitto tra la salute degli abitanti e l'aspirazione di voler modificare le strutture di un palazzo debba soccombere il diritto alla salute dei cittadini;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti, al fine di accertare, perseguire e reprimere le responsabilità contabili, sempre conseguenti ad abusi ed omissioni, anche nei doveri di controllo, da parte di funzionari pubblici, sia di carriera sia onorari (quali sindaco e assessori competenti). (4-04733)

RISPOSTA. — In relazione al documento indicato in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue.

Nel corso di un sopralluogo effettuato dagli organi di polizia nell'esercizio pubblico di caffè-bar ristorante con bevande alcoliche e superalcoliche di proprietà del signor Armando CARUSO, sito in Milano piazzale Corvetto n. 3, è stata constatata la presenza di un forno elettrico regolarmente in funzione.

Su richiesta degli agenti di polizia, il responsabile legale ha dichiarato che, a seguito di un precedente controllo effettuato nell'anno 1991, il forno a legna, oggetto della presente interrogazione, non era stato più utilizzato.

La Procura Generale della Corte dei Conti ha comunicato che a seguito dell'interrogazione è stato aperto un fascicolo sul fatto in questione.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali: Paladino.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali controlli vengano effettuati, anche dagli organi competenti della Banca d'Italia, in merito all'uso e all'abuso che tanti istituti bancari fanno della « fiducia » che, specie, da parte dei clienti meno versati nel « sistema » bancario stesso, raccolgono. È il caso delle « gestioni titoli » dove sono state realizzate delle vere e proprie truffe, al punto che « imbonito » il cliente a « investire » tutto in « borsa » (quindi escludendo sin dall'inizio il primo e fondamentale principio dell'investimento corretto e sano, vale a dire quello della « diversificazione ») lo si butta allo sbaraglio, come è avvenuto per il povero contadino che, realizzata la stalla nel 1986, e la vendita di ben 300 vitelloni, per la somma ragguardevole di lire 700 milioni quindi « amministrati » dagli esperti della banca (nella specie credito italiano di Parma), oggi si vede notificata l'ingiunzione per ben 1.500 milioni. Tra l'altro da ben tre anni tutti gli atti autorizzativi di

compravendita non sono più stati sottoscritti dal predetto e nella primavera del 1992 una « oculata » vendita dei titoli allo stesso intestati e di sua pertinenza, avrebbe sanato la situazione. La promessa fatta fu sempre quella di farlo « guadagnare » e da ultimo di fargli recuperare le perdite e il capitale investito, ma poi le cose precipitano al punto dell'azione giudiziaria;

se sia corretto secondo i ministri interrogati, che negli uffici di una filiale di una banca di interesse nazionale si possa operare in quel modo, non solo abusando della buona fede e, peggio ancora della dabbenaggine, del prossimo ma, addirittura operando con la falsificazione degli atti autorizzativi di vendite e acquisti di titoli;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla Procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare anche le responsabilità contabili conseguenti abusi e omissioni anche di controllo, addebitabili a funzionari pubblici siano essi di carriera o onorari. (4-06986)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali controlli faccia effettuare ed effettui il Governo e i ministri interrogati, nell'ambito delle loro specifiche competenze in materia, anche tramite gli uffici loro periferici, sull'attività e la gestione delle banche e degli istituti di credito, se è possibile che una banca di interesse nazionale come l'ex Banco di Roma ora Banca di Roma, filiale di Piacenza, ha passato al protesto assegni tratti su un conto corrente di una società a r.l., recanti (per evidente errore e, comunque, irritualmente tanto da far cadere il potere di trattenuta!) la sola sottoscrizione della firma dell'amministratore unico senza l'indicazione della ragione sociale, come è previsto dalle norme vi-

genti, come risulta dal contratto di conto corrente e dalla « firma di traenza » depositata presso la banca stessa presso codesta filiale. La cosa ha comportato un procedimento penale a carico dell'amministratore, come ovvio, ma anche l'azione esecutiva personale a mezzo di titoli che non erano, né accettabili né legittimi;

se la gestione delle fortune e dei destini delle persone, che, specie, in periodi di crisi come quello attuale sono sempre delicatissimi, debbano essere affidati a gestioni di attività bancarie fatte nel modo qui denunciato, senza che mai alle banche siano fatti rilievi anche d'ufficio, anche in corso delle ispezioni e controlli ordinari;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti per l'accertamento e la doverosa repressione delle responsabilità contabili che siano conseguenti abusi e omissioni, anche negli obblighi di controllo (pure della Banca d'Italia) addebitabili e addebitati a pubblici funzionari siano essi di carriera come dirigenti di uffici o responsabili di « settori » amministrativi, ovvero onorari come ministri o sottosegretari.

(4-09453)

RISPOSTA. — Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, concernenti presunti anomali comportamenti da parte del Credito Italiano — filiale di Parma e della Banca di Roma — filiale di Piacenza.

Al riguardo, premesso che i poteri attribuiti dalla legge agli Organi di vigilanza sul sistema creditizio sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale che si ricollegano alla tutela dell'efficienza delle istituzioni creditizie, si fa presente, sentita la Banca d'Italia, che la genericità dei riferimenti contenuti negli atti parlamentari in oggetto non consente di esprimere valutazioni sui fatti rappresentati.

Il Ministro del tesoro: Barucci.

TRABACCHINI, FOSCHI, CIABARRI e MANISCO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

alle ore 5,55 (ora locale) di martedì 25 maggio i cacciabombardieri iraniani hanno violentemente bombardato le basi dei Mujaheddin del popolo che, per sfuggire alla repressione, si trovano in territorio iracheno sulla striscia di confine tra Iran e Iraq;

tale azione viola apertamente il diritto internazionale e può scatenare una nuova guerra dalle conseguenze inimmaginabili —;

se il Ministro interrogato è a conoscenza di quanto sopra;

se non ritenga che il Governo italiano debba adoperarsi in tutte le sedi internazionali, a cominciare dall'ONU, affinché venga condannata formalmente l'azione di guerra iraniana;

se non si consideri questo ultimo atto come una dimostrazione del ruolo destabilizzante che rappresenta il regime di Teheran che, anche con la copertura e l'aiuto dell'Occidente, sta procedendo ad un pericoloso riarmo. (4-14624)

RISPOSTA. — L'Italia, al pari degli altri partners comunitari, ha registrato con estrema preoccupazione quanto è avvenuto al confine tra l'Iraq e l'Iran nelle scorse settimane, da ultimo con incursioni aeree contro basi di oppositori in territorio iracheno.

Il Governo italiano ribadisce il proprio attaccamento al rispetto del principio dell'integrità territoriale di tutti gli Stati e delle frontiere internazionalmente riconosciute.

L'area del Golfo è stata caratterizzata nel corso degli ultimi anni da una lunga serie di violazioni dei principi fondamentali della convivenza internazionale, che hanno causato innumerevoli vittime e sofferenze per le popolazioni. Come è noto, l'Italia si è costantemente adoperata, tanto al tempo della guerra fra Iran ed Iraq quanto a seguito dell'invasione irachena del Kuwait, per il ristabilimento dei principi che erano stati violati.

Continuiamo a seguire con grande attenzione gli sviluppi nell'area, auspicando che i preoccupanti segnali raccolti nelle ultime

settimane restino episodi isolati e che finisca per prevalere il senso di responsabilità e di consapevolezza di quelle che sono le fondamentali regole internazionali.

Quanto al processo di riarmo dell'Iran, va sottolineato che nessuna autorizzazione all'esportazione di materiale d'armamento dall'Italia è stata concessa verso l'Iran, né nel 1992 né nell'anno in corso. L'accertamento effettuato quest'anno a Ginevra da parte della Commissione dell'ONU sui diritti umani, dell'avvenuta violazione degli stessi diritti da parte dell'Iran, vieterebbe del resto qualsiasi esportazione di materiale d'armamento verso quel Paese, in applicazione della legge 185/90, art. 1 paragrafo 6, lettera d.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Giacobazzo.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere se sia a conoscenza della dura protesta del Comitato di Coordinamento dei genitori italiani in Germania contro l'attuale testo del bando di concorso effettuato in base all'articolo 1 della legge n. 604 del 1982 per la selezione del personale scolastico per l'estero.*

Infatti, nel testo in oggetto viene scandalosamente eliminata la prova scritta in lingua, cultura e innovazione pedagogica italiana, sostituendola con la ridicola prova scritta della lingua straniera, con l'uso consentito del dizionario bilingue.

In questo modo è evidente il tentativo di favorire i docenti già all'estero da 15-30 anni e privi di un solo giorno di esperienza nella realtà linguistica e culturale italiana, come la legge giustamente prescrive.

L'interrogante chiede di conoscere tra l'altro i motivi che hanno indotto Franco Giuliani, funzionario dell'Ufficio X della Direzione Generale Relazioni Culturali del Ministero degli affari esteri, a predisporre e far approvare dal Direttore Generale questo scandaloso testo di bando di concorso, e se risultino fondate le voci ricorrenti negli ambienti della Farnesina in cui si afferma che le scelte fatte dal Signor Franco Giuliani sono volute e coordinate con alcuni ben individuabili ambienti sindacali di categoria.

L'interrogante chiede inoltre se il ministro interrogato non ritenga opportuno che il Direttore Generale delle Relazioni Culturali del Ministero degli affari esteri vada incontro alle esigenze più volte espresse dalle organizzazioni dei genitori italiani in Germania, che hanno informato anche il CGIE del grave problema, affinché nel rispetto della legge si inizi il reclutato avvicendamento dei docenti italiani in Germania. (4-06605)

RISPOSTA. — *Il Decreto 28.7.92, che disciplina la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero, stabilisce come l'esame scritto per il personale direttivo, docente e non docente, debba consistere in una prova in lingua straniera, in considerazione del fatto che la selezione medesima deve essere finalizzata sia a verificare le capacità dei candidati a svolgere le funzioni all'estero, sia a vagliare la conoscenza della lingua straniera del paese di destinazione.*

Detta prova scritta non si limiterà a verificare soltanto il grado di conoscenza della lingua straniera, ma avrà anche la funzione di accertare le capacità professionali e culturali dei candidati come previsto dall'articolo 1 della legge 604/82; essa non verterà solo su tematiche generiche, ma, come richiesto anche dal Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione, su quelle relative a questioni e problemi di ordine pedagogico e didattico.

Perché comunque si possa avere anche una componente in lingua italiana nella prova per candidati che, essendo di ruolo, dovrebbero averne piena e perfetta cognizione, si è richiesto al Ministero della Pubblica Istruzione, cui compete provvedere alle tracce di esame, di articolare la prova scritta non soltanto in lingua straniera, ma anche in lingua italiana.

Si ritiene opportuno rilevare che le innovazioni apportate nel nuovo bando non risultano assolutamente ostative agli avvicendamenti del personale in servizio all'estero. A tale proposito è stato rivisto il comma 4 dell'articolo 3 del precedente decreto del 28.9.88, al fine di assicurare un avvicendamento del personale che già gode dei benefici di una lunga permanenza all'e-

stero e per garantire personale aggiornato sulle nuove metodologie didattiche. Il Decreto 28.7.92 stabilisce, infatti, che il personale possa essere riutilizzato all'estero al compimento della durata massima del servizio, a condizione che il personale medesimo abbia superato nuove prove di selezione e abbia completato il precedente incarico alla data di decorrenza della nomina medesima che non potrà pertanto essere conferita in « costanza di servizio all'estero ». Si osserva che sulla legittimità di tale ultima norma, messa in dubbio da alcune Organizzazioni Sindacali, è stato richiesto il parere all'Avvocatura Generale dello Stato.

Si fa presente che il terzo ciclo di esami per la selezione del personale docente e non docente da destinare all'estero ai sensi dell'articolo 1 della legge 604/82 viene indetto con decreto interministeriale alla predisposizione del quale contribuiscono, con autorità ed esperienza, i vari Uffici competenti del Ministero della Pubblica Istruzione, unitamente all'Ufficio X della Direzione Generale delle Relazioni Culturali del Ministero degli Affari Esteri, agli Uffici IV e V della medesima Direzione Generale, nonché all'Ufficio V della Direzione Generale per l'Emigrazione e gli Affari Sociali. Si fa rilevare come l'unico intento sia stato quello di dare alle prove validità, celerità e scorrevolezza, non disgiunte dal necessario rigore selettivo. Non appare quindi giustificato il riferimento ad una specifica persona di uno dei suddetti Uffici come responsabile del decreto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fincato.

TREMAGLIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

se non si ritenga, in considerazione della difficile situazione in cui sono venuti a trovarsi i borsisti italiani residenti all'estero, già beneficiari delle borse di studio per l'anno 1991-1992, e ai quali erano stati offerti nel luglio scorso il prolungamento e il rinnovo delle stesse, dare sollecita e positiva risposta alla richiesta di deroga ai decreti per il contenimento della spesa pubblica avanzata dall'ufficio IX della di-

rezione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, reiterata con urgenza il 14 novembre 1992. I borsisti IRE, infatti, sono rimasti in Italia per mesi in balia di loro stessi, in attesa del rinnovo, poi negato in conseguenza dei decreti citati, in molti casi indebitandosi o costretti a vivere di espedienti;

se non si valuti gravemente dannoso per l'immagine del nostro Paese — cosa che, peraltro, sta già avvenendo fra le famiglie — il ritorno negativo della vicenda dei borsisti IRE fra le nostre comunità, trattandosi di poco più di ottanta studenti;

se, dato che ai borsisti cittadini stranieri dei Paesi con cui l'Italia ha accordi culturali bilaterali non sono state applicate giustamente le restrizioni dovute al deterioramento della situazione economica nazionale (sarebbe interessante sapere quanti di questi Paesi hanno sempre tenuto fede agli impegni con noi presi), si ritenga di considerare l'opportunità di derogare almeno per i casi più gravi, quali ad esempio i giovani italiani provenienti dai Paesi latino-americani o dall'Etiopia (la cui situazione di gravità per i nostri connazionali è a tutti ben conosciuta). (4-09182)

RISPOSTA. — Questo Dicastero informa che con nota n. DAGL 1/214 Pres. 92 del 17.12.92 si è ottenuta la deroga al decreto-legge n. 333 dell'11.7.92, per la concessione delle borse di studio I.R.E. (Italiani Residenti all'Estero).

A seguito di ciò si era provveduto a trasmettere i decreti e i relativi mandati alla Ragioneria Centrale per gli adempimenti di competenza.

Quest'ultima, con elenco n. 64 del 19.1.93, ha trasmesso i decreti alla Corte dei Conti per la registrazione. Tali atti sono stati registrati e restituiti, in conformità alle disposizioni di cui al DL 29/93, soltanto recentemente.

Conseguentemente, gli interessati sono stati da poco informati dell'avvenuta disponibilità della borsa di studio e la quasi totalità di loro, che era già in Italia, ha potuto riscuoterla.

Per quanto concerne i cittadini italiani che erano ancora all'estero, in attesa di ricevere la comunicazione della disponibilità della borsa, è stato consentito loro di utilizzarla o immediatamente o in epoca diversa, ovvero in un corso successivo, qualora quello cui aspiravano partecipare volgesse ormai al termine.

Va tuttavia osservato che la situazione negativa che era stata determinata dal DL 333/92 si ripropone ancora una volta per effetto del DL 155/93, non essendo stata accolta la proposta, avanzata dall'Ufficio IX della Direzione Generale per le Relazioni Culturali di questo Ministero, di inserire le borse di studio tra le eccezioni previste dall'articolo 11 del DL 155/93 non soggette a limitazione della spesa pubblica, proposta che avrebbe consentito di concedere le borse stesse senza alcun problema.

Allo stato attuale occorre attendere che venga concessa la deroga, già richiesta dalla predetta Direzione Generale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fincato.

TREMAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere:*

il motivo per cui al signor Salvatore D'Angelo residente a Berlino in Zabel Krüger Damm, 52 non sia ancora stata saldata la prestazione effettuata in occasione della campagna per il censimento degli italiani all'estero;

se il caso di cui sopra sia isolato o riguardi tutti i connazionali che prestarono la loro opera nella suddetta circostanza e se non si ritenga, dato il tempo trascorso, far fronte con ogni possibile sollecitudine all'impegno assunto dallo Stato. (4-15163)

RISPOSTA. — *La mancata corresponsione delle spettanze ai membri degli Uffici Circo-scrizionali di Rilevazione per il censimento degli italiani residenti all'estero non è da imputarsi a inadempienze da parte degli Uffici ministeriali o consolari, ma all'impos-sibilità di disporre, secondo le direttive del*

Ministero del Tesoro, dei fondi necessari su un capitolo ad hoc. La spesa prevista ha dovuto gravare su un capitolo del bilancio del Ministero Affari Esteri sul quale, in base alla ripartizione dei fondi assegnati dalla legge 470/88, sono stanziati solo 1.200.000.000 a fronte dei 2.400.000.000 preventivati. Ciò ha reso necessario, in un primo tempo, il ricorso allo strumento dello storno in sede di assestamento di bilancio (con esito negativo) e, in un secondo tempo, alla suddivisione della spesa su due esercizi finanziari.

Inoltre, la crisi di Governo, intervenuta nel frattempo, con il conseguente avvicenda-mento dei titolari dei Dicasteri interessati (Esteri, Interno e Tesoro), ha reso necessaria l'emanazione di un nuovo Decreto Intermini-steriale con il relativo iter procedurale del provvedimento all'esame degli organi di con-trollo.

Questa fase della procedura è stata portata a termine e gli uffici amministrativi del Ministero Affari Esteri stanno svolgendo le pratiche relative al finanziamento degli Uf-fici all'estero, che potranno liquidare gli interessati nel corso dei prossimi mesi.

Il Ministero degli affari esteri, nell'intento di soddisfare almeno in parte le legittime aspettative di connazionali che avevano pre-stato la loro opera di revisione delle schede del censimento, aveva a suo tempo autoriz-zato gli Uffici consolari ad anticipare, lad-dove la loro situazione finanziaria lo con-sentiva, fino al 70 per cento della somma spettante ai membri degli UCR. Purtroppo, il Consolato Generale d'Italia in Berlino, re-sponsabile per l'Ufficio Circo-scrizionale di cui il signor Salvatore D'ANGELO era mem-bro, è tra quelli (una minoranza) che non hanno potuto erogare alcun anticipo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Giacobazzo.

VENDOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

in merito alle leggi che regolamen-tano il trasferimento del personale della scuola, è invalsa una interpretazione che concede la « precedenza assoluta » a tutto

il personale che « assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente »;

su 1.493 trasferimenti e passaggi di capi di istituto, il 5 per cento riguarda la succitata fattispecie, e cioè una precedenza assoluta per l'assistenza a parente o convivente portatore di handicap;

dei 70 trasferimenti, ben 41 sono concentrati nelle regioni Campania e Lazio, con un poco credibile affollamento di portatori di handicap da assistere;

9 su 70 trasferimenti sono stati effettuati all'interno dello stesso comune di residenza dell'interessato;

tali circostanze sono state pubblicamente denunciate dalle organizzazioni professionali dei presidi e dei direttori didattici —:

se intenda effettuare una rigorosa verifica dei requisiti che hanno motivato i trasferimenti, anche per evitare una impropria e volgare strumentalizzazione del delicato tema dell'handicap a scopi non dichiarati;

interventi concreti che rendano trasparenti in tutto il mondo della scuola i criteri che regolano effettivamente i passaggi e i trasferimenti. (4-16433)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si fa presente che in attuazione della legge n. 104 del 1992 — artt. 21 e 33 — questo Ministero ha disciplinato — sulla base dell'accordo con le Organizzazioni Sindacali di categoria — con apposite Ordinanze, ad integrazione delle precedenti istruzioni a carattere permanente (di cui all'OM del 2.3.1984), le modalità per riconoscere la precedenza assoluta nei trasferimenti e passaggi nei confronti dei Presidi portatori di handicap, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o minorazioni iscritte alle categorie 1^a, 2^a e 3^a della Tab. A annessa alla legge 10.8.50, n. 648, nonché dei Presidi che debbano assistere con continuità un parente od un affine entro il terzo grado, handicappato e con lui convivente.*

Con specifico riferimento al caso segnalato, si precisa che della precedenza assoluta, prevista per la fattispecie da ultimo citata, risultano avere in effetti beneficiato, nel contesto dei complessivi n. 71 trasferimenti disposti per il Lazio e la Campania, n. 40 presidi e, precisamente, n. 10 nella prima e n. 30 nella seconda Regione, così come si desume dai dati acquisiti al sistema informatico di questa Amministrazione.

Al riguardo, ritenendosi non del tutto infondate le perplessità manifestate nell'interrogazione circa la credibilità delle anzidette percentuali, si conferma la piena disponibilità affinché siano effettuati puntuali controlli, atti ad evitare riprovevoli strumentalizzazioni di benefici, previsti, com'è noto, nell'esclusivo interesse di persone handicappate.

Di conseguenza questa Amministrazione, così come ha generalmente fatto in passato, non mancherà di richiamare sulla questione la particolare attenzione del Ministero della Sanità — al quale la presente risposta è anche diretta — affinché compia ogni opportuna azione di stimolo e di sensibilizzazione sulle competenti Unità Sanitarie Locali.

Per quanto concerne, ad ogni modo, gli adempimenti posti in essere dai singoli uffici scolastici provinciali, occorre tener presente che gli stessi, in relazione all'esigenza di completare nei termini prescritti le varie e complesse operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico, non possono che procedere al riconoscimento del beneficio di cui trattasi sulla base delle certificazioni presentate dagli interessati le quali, com'è noto, fanno fede fino a prova di falso.

Va infine considerato che eventuali possibili errori o inesattezze, nell'espletamento delle predette operazioni, possono essere individuati ed eliminati, anche in applicazione della legge n. 241 del 1990, (sulla trasparenza dei procedimenti Amministrativi), su iniziativa dei Presidi controinteressati, i quali possono proporre ricorso in opposizione a questo Ministero o ricorso giurisdizionale al TAR e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Ministro della pubblica istruzione: Jervolino Russo.

